



Statuto e atto costitutivo

LEGGE SULLE SOCIETA', DAL 1963 al 2006

E

REGOLAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA SUGLI "ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI" (COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO O EMENDATO)

SOCIETÀ PER AZIONI

**SOCIETA' DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE
MULTICOMPARTO AD OMBRELLO CON RESPONSABILITA' SEPARATA TRA I COMPARTI**

**SOCIETA' DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE
MULTICOMPARTO AD OMBRELLO CON RESPONSABILITA' SEPARATA TRA I COMPARTI**

STATUTO E ATTO COSTITUTIVO

DI

**ENOVARA
PUBLIC LIMITED COMPANY**

Costituita in data 8 agosto 2005

Come modificati con deliberazioni speciali alla data del e che includono le delibere adottate in data 24 agosto 2007

A & L Goodbody

LEGGE SULLE SOCIETA', DAL 1963 al 2006

E

REGOLAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA SUGLI "ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI" (COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO O EMENDATO)

SOCIETÀ PER AZIONI

SOCIETA' DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE
MULTICOMPARTO AD OMBRELLO CON RESPONSABILITA' SEPARATA TRA I COMPARTI

ATTO COSTITUTIVO

DI

ENOVARA PUBLIC LIMITED COMPANY

1. La denominazione sociale della Società è "Enovara Public Limited Company".
2. La Società è una *public limited company* essendo una società di investimento a capitale variabile il cui oggetto sociale consiste esclusivamente nell'investimento collettivo in valori mobiliari e/o altre attività finanziarie liquide raccolti presso il pubblico operante sul principio della diversificazione del rischio nel rispetto del Regolamento dell'Unione Europea (organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) e successive modifiche ed integrazioni.
3. Al fine di raggiungere l'oggetto sociale, la Società è investita dei seguenti poteri:
 - 3.1. Svolgere la propria attività di società di investimento e a tal fine acquisire, disporre di, investire in, e detenere a scopo di investimento, azioni, capitale azionario, valori mobiliari, bonds, titoli di debito, certificati di deposito, buoni del tesoro, titoli di credito all'ordine, accettazioni bancarie, cambiali, titoli a tasso fisso, titoli a tasso variabile, titoli l'ammontare del cui l'utile o riscatto è calcolato con riferimento ad un indice, prezzo o tasso, strumenti finanziari e monetari di ogni tipo, contratti *futures*, *swaps*, contratti di opzione, contratti relativi a merci, a differenziali, contratti pronti contro termine, obbligazioni e obbligazioni nominative, *warrants*, titoli negoziabili, pagherò, titoli di cartolarizzazione e titoli di ogni specie creati, emessi, o garantiti da qualsiasi governo, sovrano, governatore, commissario, corpo o autorità, suprema, statale, municipale, locale, sopranazionale o altro, in ogni parte del mondo, o da qualsiasi società, banca, persona giuridica o società, sia con responsabilità limitata che illimitata, costituita da o che eserciti attività d'impresa o economica in qualsiasi parte del mondo, quote o certificati di partecipazione in qualsiasi fondo comune d'investimento, trust, piano collettivo di investimento, fondo di investimento aperto in qualunque parte del mondo, polizze assicurative, valuta nazionale ed estera, ed ogni diritto presente e futuro relativo a quanto sopra elencato, sottoscrivere gli stessi sia condizionatamente che in altro modo, stipulare contratti di prestito di titoli, contratti "repo" e altri contratti simili con riferimento agli stessi, esercitare e far valere tutti i diritti e i poteri attribuiti da o accessori alla titolarità degli stessi e di volta in volta vendere, permutare, prestare, variare, disporre di, dare in garanzia o disporre delle opzioni sugli stessi e depositare denaro (o versarlo su un conto corrente) presso i soggetti, nelle valute e nei termini ritenuti opportuni.
 - 3.2. Depositare denaro o valori mobiliari e/o beni presso tali soggetti, nei modi che si ritengono vantaggiosi e scontare, comprare e vendere cambiali, *notes*, *warrants*, cedole e altri strumenti finanziari negoziabili o trasferibili, valori mobiliari documentati o titoli di qualsiasi natura.
 - 3.3. Laddove richiesto per l'attuazione dell'oggetto sociale della Società, acquisire tramite compravendita, locazione, permuta, noleggio o in altro modo suoli e beni immobiliari pubblici o privati dovunque situati, di ogni genere, o qualsiasi diritto o interesse sugli stessi; edificare e costruire case, immobili o opere di ogni genere su qualsiasi suolo della Società, o su altri suoli o proprietà, e abbattere, ricostruire, ampliare, alterare o migliorare le case, i fabbricati e le altre opere suddette e in generale amministrare e valorizzare gli immobili della Società; e vendere, locare, affittare, ipotecare o disporre in altro modo di suoli, case, immobili e altri beni della Società.
 - 3.4. Svolgere l'attività di soci e finanziatori, e intraprendere e svolgere tutti i generi di operazioni

finanziarie, di brokeraggio, di trust, di agenzia e di altro genere compresa la sottoscrizione, l'emissione su commissione, o in altro modo, di partecipazioni e titoli di ogni genere.

- 3.5. Ricevere a mutuo, prendere in prestito o ricevere denaro in qualunque valuta e assumere o estinguere debiti od obblighi che impegnano la società in qualunque modo e in particolare tramite l'emissione di obbligazioni e garantire l'adempimento di ogni somma presa a prestito, raccolta o dovuta per debiti ipotecari, pignorati o privilegiati, con tutti o parte dei beni e dell'attivo della Società (presente o futuro) incluso il capitale non richiamato e tramite ipoteca, pegno o privilegio garantire l'adempimento di ogni obbligazione o debito assunto dalla Società.
- 3.6. Garantire il pagamento di denaro, o la puntuale esecuzione di qualunque contratto, obbligo, passività di ogni genere, di qualsiasi società, impresa o persona, rilasciare garanzie e impegni di qualunque genere e assumere obbligazioni di ogni tipo.
- 3.7. Sottoscrivere ogni genere di accordo con qualsiasi governo o autorità nazionale, municipale, locale, e ottenere da tale governo o autorità qualsiasi autorizzazione, concessione, diritto, che possa contribuire al raggiungimento dell'oggetto sociale o a parte di esso.
- 3.8. Incaricare qualsiasi persona fisica, impresa, società o altro ente per esaminare e analizzare condizioni, prospetti, caratteristiche e condizioni finanziarie di qualsiasi impresa o in generale bene, concessione, proprietà o diritto.
- 3.9. Contrarre, acquistare, riscattare, trasferire polizze assicurative che possono essere liquidate in una data certa o incerta o all'avverarsi di un certo evento, con qualsiasi compagnia di assicurazione che si ritiene possa pagare e pagarne i premi.
- 3.10. Promuovere o favorire la promozione, costituire, organizzare società, consorzi, associazioni o cointeressenze di ogni tipo al fine di acquisire o farsi carico di qualunque proprietà o passività della Società, o allo scopo di favorire direttamente o indirettamente il raggiungimento degli obiettivi summenzionati, o per qualsiasi altro fine che la Società possa ritenere vantaggioso.
- 3.11. Promuovere o favorire la promozione, costituire, organizzare società, consorzi, associazioni o cointeressenze di ogni tipo e in ogni parte del mondo e sottoscrivere azioni o altri titoli di dette entità allo scopo di svolgere o avvantaggiare direttamente o indirettamente il raggiungimento degli obiettivi summenzionati o per ogni altro fine che si ritiene possa beneficiare direttamente o indirettamente la Società.
- 3.12. Fondersi o entrare in società, associazione o cointeressenza con società o in accordo di compartecipazione agli utili, *joint venture*, cooperazione o partecipazioni reciproche con ogni soggetto o società che svolge, sta per iniziare a svolgere, o partecipa ad ogni affare o operazione che la Società è autorizzata a svolgere o per cui ha un interesse, o in qualsiasi affare o transazione suscettibile di apportare direttamente o indirettamente un beneficio alla Società, e sottoscrivere o acquisire in altro modo, e detenere, vendere, rimettere, o in altro modo commercializzare azioni, pacchetti azionari, strumenti finanziari o obbligazioni finanziarie, e, in ogni modo, garantire questi titoli, obbligazioni, azioni o pacchetti azionari e i relativi dividendi.
- 3.13. Fare domanda, acquistare o ottenere in ogni modo ogni brevetto, marchio registrato, diritto d'autore, brevetto industriale, autorizzazione e diritto simile, che conferisca un esclusivo o limitato diritto all'uso, o le informazioni confidenziali e le altre informazioni come le invenzioni che si ritengono suscettibili di essere usate per uno degli obiettivi sociali o la acquisizione del quale si ritiene possa portare beneficio direttamente o indirettamente alla Società e usare, utilizzare, ampliare, vendere, costituire in garanzia assegnare autorizzazioni in questo ambito, o comunque ricavare utili da diritti e informazioni acquisiti in questo modo.
- 3.14. Iniziare e/o svolgere qualsiasi affare che la Società considera suscettibile di essere svolto in connessione con ogni affare che la Società è autorizzata a svolgere, o che la Società considera possa direttamente o indirettamente giovargli, o accrescere il valore o rendere redditizio qualsiasi bene o diritto della Società.
- 3.15. Acquisire e gestire in tutto o in parte l'attività, l'avviamento o i beni e garantire soggetti, imprese, enti o società in possesso di beni idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale, o che svolgono o sono in procinto di svolgere qualsiasi attività che la Società è autorizzata a svolgere, e come corrispettivo pagare con liquidi e/o emettere azioni liberate interamente o in parte, titoli di debito, o

obbligazioni della Società o assumersi tutti o parte dei debiti di questo soggetto, impresa, ente o società.

- 3.16. Costituire, emettere, emanare, spiccare, accettare e negoziare obbligazioni redimibili o altre obbligazioni, cambiali, *pagherò* o altri strumenti negoziabili.
- 3.17. Ripartire in denaro tra i soci della Società l'attivo della Società o i proventi della vendita o della disposizione di qualsiasi parte dell'attivo della Società.
- 3.18. Vendete, locare, disporre di, alienare o in altro modo contrattare tutti o parte dei beni mobili ed immobili o diritti della Società nei modi che la Società ritenga opportuni, con il potere di accettare come corrispettivo, qualsiasi azione, capitale azionario, obbligazione, valore mobiliare, quote di partecipazione in qualsiasi Società.
- 3.19. Istituire e supportare o assistere nella costituzione e nel supporto alla costituzione di associazioni, enti, che possono avvantaggiare i dipendenti o gli ex dipendenti della Società o delle società collegate, o i dipendenti o i dipendenti e i parenti di queste persone, e assegnare pensioni e sussidi e a tal fine stipulare polizze assicurative garantire denaro per fini benevoli o caritatevoli o per borse di studio o per altri utili obiettivi di pubblico interesse.
- 3.20. Remunerare qualsiasi società, impresa o soggetto per l'attività svolta o da svolgere nel collocare o assistere nel, o garantire il collocamento di qualsiasi azione rappresentante il capitale della Società, o di qualsiasi obbligazione o di altri valori mobiliari della Società, nel promuovere la Società, o nell'assistere nella conduzione degli affari, sia tramite contanti, sia tramite l'assegnazione di azioni, capitale azionario, obbligazioni, *bonds* o altri valori mobiliari della Società, accreditati come liberati integralmente o parzialmente o altrimenti.
- 3.21. Promuovere qualsiasi società che abbia lo scopo di acquisire, in tutto o in parte, proprietà, diritti o obbligazioni della Società o al fine di svolgere qualsiasi attività o operazione suscettibile di comportare, direttamente o indirettamente, un vantaggio alla Società, e pagare tutte le spese, anche accessorie, della suddetta promozione.
- 3.22. Pagare a spese della Società tutti i costi di cui la Società può rispondere per legge o accessorie alla costituzione, registrazione, pubblicizzazione e alla raccolta di denaro per la Società e la sottoscrizione del capitale sociale di ogni Categoria di azioni, includendo il brokeraggio e le commissioni per ottenere, collocare o procurare la sottoscrizione di azioni, pacchetti azionari, titoli di debito, obbligazioni e altri strumenti finanziari della Società e ogni altra spesa che gli Amministratori considerino come spese di costituzione, ed ammortizzare tali spese in uno o più esercizi in base alla decisione degli Amministratori.
- 3.23. Effettuare i pagamenti per l'acquisto di qualsiasi bene o diritto della Società, sia in contanti, sia mediante l'emissione di azioni intermente liberate della Società.
- 3.24. Esercitare tutte le suddette attività in qualunque parte del mondo, in veste di rappresentante contraente, agente, mandante, amministratore fiduciario, o altro, e tramite amministratori fiduciari, agenti, procuratori o altro, nonché in società o congiuntamente a qualsiasi persona fisica o giuridica.
- 3.25. Intraprendere qualsiasi altra operazione che la Società possa ritenere accessoria o vantaggiosa all'attuazione di qualunque delle attività summenzionate.
- 3.26. Provvedere alla registrazione e al riconoscimento della Società in ogni parte del mondo al di fuori dell'Irlanda.
- 3.27. Ciascuno dei poteri della Società (siano essi quivi elencati o meno) deve essere interpretato e esercitato in maniera complementare rispetto all'oggetto sociale ma in modo separato e in condizioni di parità rispetto ad ogni altro potere.

Si dichiara con il presente atto che il termine società (fatti salvi i casi in cui si riferisca alla presente Società) ai fini della presente clausola deve essere interpretato in modo da includere qualsiasi persona fisica o società o altro gruppo di persone, sia esso registrato o non registrato.

4. La responsabilità dei soci è limitata.

5. Il capitale sociale della Società è di 1,000,000,000,000 di azioni non classificate con diritto di voto senza valore nominale. Il capitale sociale minimo di emissione è di n. 2 azioni senza valore nominale. Il capitale sociale massimo che la Società può emettere è di 1,000,000,000,000 di azioni non classificate prive di valore nominale.

NOI, I sottoscrittori, i cui nomi e indirizzi sono sotto indicati, dichiariamo la nostra intenzione a costituirci in società ai sensi del presente Atto Costitutivo e acconsentiamo a ricevere il numero di azioni rappresentanti il capitale della Società riportato accanto ai nostri rispettivi nomi.

Nome, Indirizzo e Titolo	Numero di azioni
-----------------------------	------------------

Goodbody Subscriber One Limited International Financial Services Centre North Wall Quay Dublino 1	Una
---	-----

Limited Liability Company

Goodbody Subscriber Two Limited International Financial Services Centre North Wall Quay Dublino 1	Una
---	-----

Limited Liability Company

In data 4 agosto 2005

Testimone delle firme sopra apposte:

Elaine Keane
International Financial Services Centre
North Wall Quay
Dublin 1

Solicitor

STATUTO
DI
ENOVARA
PUBLIC LIMITED COMPANY

INDICE

PARTE I - INTRODUZIONE

6. Definizioni

PARTE II - CAPITALE SOCIALE, COMPARTI AD OMBRELLO E DIRITTI

7. Capitale sociale
8. Comparti ad ombrello
9. Emissione delle azioni
10. Modifica dei diritti
11. Trust non ammessi
12. Divulgazione degli interessi
13. Pagamento della commissione

PARTE III - RISCATTO E SOSTITUZIONE DELLE AZIONI

14. Diritto di riscatto
15. Diritto di sostituzione

PARTE IV - CERTIFICATI AZIONARI

16. Conferma di proprietà/certificati azionari
17. Cambio e conguaglio dei certificati
18. Rinnovo dei certificati azionari
19. Altri metodi di registrazione

PARTE V - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

20. Trasferimento delle azioni
21. Firma del documento di trasferimento
22. Pagamento dell'imposta sul trasferimento
23. Rifiuto di registrare il trasferimento

24. Procedura di rifiuto
25. Chiusura del libro dei trasferimenti
26. Oneri di registrazione
27. Conservazione dei documenti di trasferimento
28. Rinuncia all'assegnazione
29. Trasferimento obbligatorio delle azioni

PARTE VI - TRASMISSIONE DI AZIONI

30. Morte del Socio
31. Trasmissione in caso di morte o fallimento/minori
32. Diritti prima della registrazione

PARTE VII - MODIFICHE DEL CAPITALE SOCIALE

33. Aumento di capitale
34. Consolidazione, suddivisione e annullamento del capitale

PARTE VIII - ASSEMBLEE GENERALI

35. Assemblea Ordinaria
36. Assemblee generali straordinarie
37. Convocazione delle assemblee generali
38. Avviso di convocazione delle assemblee generali

PARTE IX - ATTI DELLE ASSEMBLEE GENERALI

39. Quorum delle assemblee generali
40. Questioni speciali
41. Presidente delle assemblee generali
42. Diritto degli Amministratori e dei Sindaci di partecipare alle assemblee generali
43. Aggiornamento delle assemblee generali
44. Approvazione delle delibere
45. Legittimazione a chiedere l'appello nominale
46. Voto per appello nominale
47. Voto dei Soci
48. Deliberazioni scritte
49. Voto decisivo del presidente

- 50. Voto dei comproprietari
- 51. Voto degli incapaci
- 52. Limitazioni al diritto di voto
- 53. Termine per contestare la votazione
- 54. Nomina di un procuratore
- 55. Rappresentanza degli organi sociali nelle assemblee
- 56. Deposito della procura
- 57. Effetto della procura
- 58. Effetto della revoca della procura o dell'autorizzazione
- 59. Assemblee di categoria

PARTE X - AMMINISTRATORI

- 60. Numero degli Amministratori
- 61. Partecipazione Azionaria
- 62. Remunerazione ordinaria degli Amministratori
- 63. Remunerazione straordinaria degli Amministratori
- 64. Spese degli Amministratori
- 65. Amministratori Supplenti

PARTE XI - POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

- 66. Poteri degli amministratori
- 67. Potere di delega
- 68. Nomina di procuratori/rappresentanti/delegati/Depositario
- 69. Poteri di ricorrere al credito
- 70. Esecutività degli strumenti negoziabili

PARTE XII - NOMINA E DIMISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI

- 71. Avvicendamento per rotazione
- 72. Idoneità per la nomina
- 73. Limiti di età
- 74. Nomina di Amministratori addizionali

PARTE XIII - DECADENZA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI

- 75. Decadenza degli Amministratori
- 76. Revoca degli amministratori

PARTE XIV - INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI

- 77. Interessi degli Amministratori
- 78. Limiti al diritto di voto degli Amministratori

PARTE XV - ATTI DEGLI AMMINISTRATORI

- 79. Convocazione e regolamento del Consiglio di Amministrazione
- 80. Quorum delle Assemblee del Consiglio di Amministrazione
- 81. Votazioni del Consiglio di Amministrazione
- 82. Consigli tramite mezzi di comunicazione
- 83. Presidente del Consiglio di Amministrazione
- 84. Validità degli atti del Consiglio di Amministrazione
- 85. Delibere e altri documenti scritti degli Amministratori

PARTE XVI - IL SEGRETARIO

- 86. Nomina del Segretario

PARTE XVII - IL SIGILLO

- 87. Uso del Timbro Sociale
- 88. Timbro Sociale per uso all'estero
- 89. Firma dei documenti a cui è apposto il Timbro Sociale

PARTE XVIII - DIVIDENDI E ACCANTONAMENTI

- 90. Distribuzione dei dividendi
- 91. Idoneità per i dividendi
- 92. Deduzioni dai dividendi
- 93. Dividendi non riscossi
- 94. Valuta dei dividendi
- 95. Pagamento dei dividendi
- 96. Comproprietari

PARTE XIX - CONTABILITA'

97. Contabilità

PARTE XX - NOTIFICHE

98. Notifiche scritte

99. Spedizione delle notifiche

100. Spedizione delle notifiche ai comproprietari

101. Spedizione della notifica in caso di trasferimento delle azioni

102. Firma della notifica

103. Presunzione di ricevimento delle notifiche

PARTE XXI - LIQUIDAZIONE

104. Distribuzione in seguito della liquidazione

105. Distribuzione in specie

PARTE XXII - MISCELLANEA

106. Verbali di assemblea

107. Controllo e confidenzialità

108. Distruzione delle registrazioni

109. Soci Irreperibili

110. Indennizzi

111. Disposizioni dirimenti

112. Limiti alle modifiche Statuto e dell'Atto Costitutivo

108. Responsabilità individuale

ALLEGATO I

DEFINIZIONI

1. Definizioni

ALLEGATO II

EMISSIONE DELLE AZIONI

2. Termini e modalità di emissione delle azioni
3. Prezzo di Sottoscrizione
4. Assegnazione delle azioni senza corrispettivo in denaro
5. Commissione preliminare
6. Mancata assegnazione delle azioni in caso di sospensione del calcolo del Valore Netto
7. Emissione di frazioni di azioni
8. Ammontare Minimo Iniziale dell'Investimento

COMPARTI

9. Comparti
10. Cambio nei Comparti
11. Soppressione del Comparto

DIRITTO DI RISCATTO

12. Diritto dei Soci di richiedere il riscatto delle azioni
13. Meccanismo di riscatto
14. Prezzo di riscatto delle azioni
15. Limiti al riscatto
16. Assenza del diritto di riscatto in caso di sospensione di calcolo Valore Netto

DETERMINAZIONE DEL VALORE NETTO (NAV)

17. Determinazione del Valore Netto dell'Attivo
18. Sospensione di determinazione del Valore Netto dell'Attivo/Posticipazione del Giorno di Contrattazione
19. Notifica della sospensione alla Autorità Competente, alle borse valori e ai Soci

RISCATTO O TRASFERIMENTO OBBLIGATORIO DELLE AZIONI

20. Riscatto o trasferimento obbligatorio delle azioni

INVESTIMENTO DELL'ATTIVO

21. Investimento dell'Attivo della Società

DEPOSITARIO

- 22. Nomina del Depositario
- 23. Nomina dei sub-depositari
- 24. Compenso del Depositario
- 25. Revoca o sostituzione del Depositario

PAGAMENTI COMPENSATIVI

- 26. Pagamenti Compensativi

CONTRATTAZIONI DELLE AZIONI

- 27. Contrattazioni delle azioni

ALLEGATO III

DETERMINAZIONE DEL VALORE NETTO

- 28. Determinazione del Valore Netto dell'Attivo

ALLEGATO IV

MERCATI

- 29. Mercati

LEGGE SULLE SOCIETA' DAL 1963 al 2006

E

REGOLAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA SUGLI "ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI" (COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO O EMENDATO)

SOCIETA' PER AZIONI

**SOCIETA' DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE
MULTICOMPARTO AD OMBRELLO CON RESPONSABILITA' SEPARATA TRA I COMPARTI**

STATUTO E ATTO COSTITUTIVO

DI

**ENOVARA
PUBLIC LIMITED COMPANY**

LEGGE SULLE SOCIETA', DAL 1963 AL 2005

Come modificati con delibere speciali che includono quelle adottate fino al 24 agosto 2007

PARTE I - INTRODUZIONE

1. Interpretazione
 - 1.1. Le disposizioni di cui alla Tabella A del Primo Supplemento alla Companies Act del 1963 non si applicano alla Società.
 - 1.2. Le espressioni che in questo Statuto si riferiscono ai documenti scritti devono essere interpretate, fino a prova contraria, come inclusive del riferimento alla stampa, la litografia, la fotografia, e qualsiasi altro modo di rappresentare o riprodurre le parole in un formato visibile. Le espressioni che in questo Statuto si riferiscono al perfezionamento di qualsiasi documento includeranno qualsiasi modalità di perfezionamento sia tramite atto solenne che per scrittura privata.
 - 1.3. Salvo che non sia specificamente definito qui o nell'Allegato I o salvo che il contesto richieda diversamente, ai termini delle espressioni contenute in questo Statuto deve essere attribuito lo stesso significato che hanno nella Companies Act ma con l'esclusione di ogni modificazione di legge non ancora in vigore nel momento in cui questo Statuto è divenuto vincolante per la Società.
 - 1.4. L'indice, inclusi titoli e intestazione sono inseriti nel presente Statuto unicamente per comodità di consultazione e non devono essere considerati nella, né pregiudicare l'interpretazione dello Statuto.
 - 1.5. I riferimenti in questo Statuto a ogni legge o articolo di legge o provvedimento si riferirà alle stesse leggi, articoli di legge, provvedimenti, così come modificati e integrati ed attualmente in vigore.
 - 1.6. In questo Statuto il genere maschile includerà il femminile e il neutro e viceversa, e i termini al singolare includono anche il plurale e viceversa, e i termini che si riferiscono a persone o soggetti includono anche le imprese o le società.
 - 1.7. I riferimenti in questo Statuto a "Euro" o "€" sono alla valuta, in corso, degli Stati Membri della Unione Economica e Monetaria Europea. I riferimenti alla summenzionata valuta includono ogni successiva valuta che subentri.

PARTE II - CAPITALE SOCIALE, FONDO AD OMBRELLO E DIRITTI

2. **Capitale sociale**
 - 2.1. Il capitale sociale della Società è costituito da n. 1.000.000.000.000 di azioni prive di valore

nominale inizialmente denominate azioni non classificate prive di valore nominale. Il capitale sociale minimo della Società è di n. 2 azioni prive di valore nominale. Il capitale sociale massimo della Società è di n. 1.000.000.000.000 azioni non classificate prive di valore nominale.

3. **Comparti ad ombrello**

La Società è un società multicomparto ad ombrello che comprende separati portafogli di attività e passività attribuibili a quello che è definito come Comparto/i come in seguito meglio descritto nella Clausola 9 dell'Allegato II in riferimento al quale le azioni sono emesse.

4. **Emissione delle azioni**

- 4.1. Le azioni possono essere emesse solo se interamente liberate e non hanno valore nominale.
- 4.2. L'ammontare del capitale sociale versato della Società deve essere sempre uguale al Valore Netto della Società.
- 4.3. Gli Amministratori possono, di volta in volta, emettere frazioni di azioni. Fermo restando quanto previsto nello Statuto, il titolare di una parte di azione non può esercitare alcun diritto di voto con riferimento a quella azione.
- 4.4. Gli Amministratori possono emettere qualsiasi azione non classificata come azione partecipativa a un Comparto, con i diritti e le limitazioni che gli Amministratori possono determinare. Gli Amministratori possono emettere più di una Categoria di azioni che partecipano ad un Comparto. Le disposizioni contenute nelle Clausole da 2 a 8 dell'Allegato II stabiliscono i termini e le condizioni relative alla emissione delle azioni.
- 4.5. Gli Amministratori, nell'allocare o emettere le azioni, possono imporre limitazioni alla trasferibilità o al potere di disporre delle azioni se ciò può essere considerato dagli stessi come rispondente all'interesse della totalità dei Soci.
- 4.6. Gli Amministratori possono, nella loro assoluta discrezione, rifiutare di accettare ogni richiesta (sottoscrizione) di azioni della Società o accettare le richieste (sottoscrizioni) in tutto o in parte. Per evitare ogni dubbio, nessun interesse sarà pagabile su tale importo prima della sua restituzione al richiedente.
- 4.7. Gli Amministratori sono generalmente e incondizionatamente autorizzati ad esercitare tutti i poteri della Società per allocare i relativi titoli, incluse le frazioni di essi, (come definiti a tal fine dalla Sezione 20 della Legge del 1983) nei limiti di un ammontare pari al capitale sociale autorizzato ma non ancora emesso.
- 4.8. Le azioni emesse unicamente per la costituzione della Società e per permettere alla Società di ottenere, nel rispetto del Regolamento, l'autorizzazione da parte della Autorità Competente, saranno emesse ad un prezzo di emissione di Euro 1 per azione e saranno denominate Azioni di Sottoscrizione. Le Azioni di Sottoscrizione saranno trasferite agli investitori che richiedono le azioni durante il relativo Periodo di Offerta Iniziale e al termine della fine di questo Periodo Iniziale di Offerta devono, ad eccezione di n. 2 Azioni di Sottoscrizione da Euro 1, essere rinominate.
- 4.9. Fermo restando ogni altra previsione di questo Statuto, gli Amministratori possono consentire che la titolarità delle azioni sia trasferita per via telematica e gli Amministratori hanno il potere di perfezionare tutti gli accordi che ritengono opportuni per documentare e ordinare questi trasferimenti di azioni e possono perfezionare qualsiasi accordo complementare (incluse le procedure antiriciclaggio) che ritengono opportuno o necessario con riferimento alle azioni trasferite in questo modo.
- 4.10. Gli Amministratori possono, per motivi commerciali e a loro sola discrezione, chiudere la sottoscrizione a una Classe di Azioni esistente. Gli Amministratori si riservano inoltre il diritto di annullare un'offerta iniziale di azioni di una qualsiasi Classe di un Comparto oppure l'offerta di una nuova Classe di Azioni di un Comparto.

5. **Modifica dei diritti**

- 5.1. Se il capitale sociale è diviso in differenti Categorie di azioni, i diritti attribuiti ad ogni Categoria

possono essere modificati con il consenso scritto dei Soci che rappresentino i tre quarti del capitale sociale emesso di quella Categoria, o con l'approvazione di una delibera straordinaria da parte dell'assemblea speciale dei titolari di azioni di tale Categoria, e possono essere modificati in questo modo anche mentre la Società prevede o ha intenzione di liquidarsi o è in liquidazione, ma questo consenso o l'approvazione in caso di una modifica, integrazione, abrogazione dei diritti attribuiti a ogni azione della Categoria non è richiesto se, a giudizio degli Amministratori, questa modifica, integrazione, abrogazione non pregiudica materialmente gli interessi dei relativi Soci o di alcuni di essi. Tutte queste modifiche, integrazioni, abrogazioni, saranno indicate in un supplemento (o in una nuova versione) del relativo al Supplemento originariamente emesso in rispetto alle relative azioni, una copia del quale sarà spedita ai relativi Soci iscritti nel Registro alla data di emissione del documento stesso e sarà vincolante per i relativi Soci. Il quorum in ognuna di queste assemblee speciali in prima convocazione è di due persone che rappresentino, anche per procura, almeno un terzo del capitale sociale emesso e appartenente alla Categoria in questione e il quorum in caso di aggiornamento è di due persone che rappresentino, anche per procura, almeno il 20% del capitale sociale della Categoria in questione.

- 5.2. I diritti attribuiti ai Soci titolari di qualsiasi Categoria di azioni emesse con diritto di preferenza o con altri diritti, salvo che non sia diversamente stabilito espressamente dallo Statuto o dalle condizioni di emissione delle azioni di tale Categoria, non si devono ritenere modificati tali diritti ad esito della creazione ed emissione di ulteriori azioni *pari passu* o subordinate.

6. Trust non ammessi

Ad eccezione di quanto previsto dalla legge, nessun soggetto sarà riconosciuto dalla Società come titolare di azioni tramite un *trust*, e la Società non sarà obbligata o costretta comunque a riconoscere (anche avendone notifica) di riconoscere alcun interesse equitativo, potenziale, futuro o parziale su di un'azione o alcun diritto su qualsiasi parte frazionale di azione (eccetto unicamente per quanto lo Statuto o la legge prevedano diversamente) o ogni altro diritto relativo a quella azione diverso da un diritto assoluto attribuito al Socio. Questo non precluderà alla Società il diritto di richiedere ai Soci o al cessionario di fornire alla Società le informazioni sulla titolarità del godimento di ogni azione quando tale informazione è ragionevolmente richiesta dalla Società.

7. Divulgazione di circostanze relative alle azioni

- 7.1. Ferme restando le disposizioni dell'Articolo immediatamente precedente, gli Amministratori, in ogni momento e di volta in volta, a propria assoluta discrezione, se lo considerano nell'interesse della Società, possono richiedere con comunicazione al Socio o ai Soci (o ad alcuni di essi) di informare la Società per iscritto entro un periodo specificato nella suddetta comunicazione (che non potrà essere inferiore a ventotto giorni dalla data di notifica di tale comunicazione) con pieni e accurati particolari su tutte o parte dei seguenti argomenti, vale a dire:
- 7.1.1. il suo titolo relativo all'azione;
 - 7.1.2. se il suo titolo relativo all'azione non consiste nel pieno godimento di essa, il titolo di tutti i soggetti che hanno qualche diritto di godimento sull'azione (fermo restando che un comproprietario di un'azione non dovrà fornire dettagli del titolo nell'azione di altro soggetto che deriva unicamente tramite un altro comproprietario); e
 - 7.1.3. qualsiasi accordo (legalmente vincolante o meno), di cui faccia parte il Socio o qualsiasi soggetto che abbia un diritto di godimento sull'azione, per mezzo del quale è stato concordato o garantito, o al titolare di questa azione può essere richiesto, di trasferire l'azione o qualsiasi diritto su di essa a qualsiasi soggetto (diverso dal comproprietario) o di agire con riferimento alle assemblee della Società o di qualche Categoria di azioni della Società in un modo particolare o in conformità alle direttive o al volere di qualsiasi altra persona (diversa dal comproprietario).
- 7.2. Se, ai sensi di una comunicazione inviata ai sensi del paragrafo 7.1, il soggetto che asserisce di possedere un diritto di godimento sull'azione o il soggetto in favore del quale un Socio (o un'altra persona che dichiara di possedere un diritto di godimento sull'azione) ha perfezionato qualsiasi contratto a cui si riferisce il sub-paragrafo 7.1.3, è una persona giuridica, un *trust*, una società o qualsiasi altro ente o associazione di persone e/o enti, gli Amministratori, in ogni momento e di volta in volta nella loro assoluta discrezione, se considerano che ciò sia nel migliore interesse della Società, possono inviare una notifica al Socio o ai Soci titolari di questa azione (o ad alcuni di essi)

per richiedergli di notificare alla Società, per iscritto, entro il periodo specificato nella notifica (che non potrà essere inferiore a ventotto giorni dalla data di emissione della notifica) pieni e accurati particolari del nome e degli indirizzi dei soggetti che hanno (sia direttamente che indirettamente e attraverso qualsiasi veicolo, soggetto o accordi) la titolarità del godimento di tutte le azioni, interessi quote o altri strumenti di titolarità di questa persona giuridica, *trust*, società, o altro ente o associazione dovunque gli stessi siano costituiti, registrati o domiciliati o ovunque questi soggetti risiedano fermo restando che se in qualsiasi anello di questa catena sarà data prova agli Amministratori che la titolarità del godimento è di una società il cui capitale sociale è quotato o negoziato [in buona fede] in una borsa, un mercato non quotato od *over the counter*, non sarà necessario divulgare i particolari dei soggetti che hanno il godimento in ultima istanza delle azioni di questa persona giuridica.

- 7.3. Gli Amministratori, discrezionalmente, possono inviare gli avvisi ai sensi dei paragrafi 7.1 e 7.2 nello stesso momento, sul presupposto che la notifica effettuata ai sensi del paragrafo 7.2 sarà eventuale nel caso de in cui siano scoperte determinate situazioni ai sensi della notifica data ai sensi del paragrafo 7.1.
- 7.4. Gli Amministratori possono richiedere (prima o dopo il ricevimento dei dettagli scritti ai sensi di questo Articolo) che tali dettagli siano comprovati tramite atto notorio.
- 7.5. Gli Amministratori possono inviare una notifica ai sensi e con le modalità previste da questo Articolo indipendentemente dal fatto che il Socio al quale deve essere inviata sia morto, fallito, insolvente o comunque incapace, e tale incapacità o indisponibilità di informazioni o i disagi e le difficoltà nell'ottenerle non sarà una ragione sufficiente per il mancato perfezionamento di tale notifica, fermo restando che, se gli Amministratori in piena discrezione lo ritengono opportuno, essi possono derogare, in tutto o in parte, a quanto disposto dal presente Articolo in merito alla notifica, con riferimento ad una azione, in ogni caso di indisponibilità in buona fede o effettiva difficoltà, nel reperire le informazioni, o quando comunque lo ritengano opportuno, ma nessuna rinuncia o deroga influirà o pregiudicherà qualsiasi mancato adempimento non giustificato in questo modo da parte del Socio o qualsiasi altro contitolare dell'azione o da qualsiasi soggetto a cui una notifica può essere effettuate in ogni momento.
- 7.6. Al fine di stabilire se i termini e le condizioni di una notifica effettuata ai sensi di questo Articolo siano stati rispettati, la decisione degli Amministratori, sarà finale e conclusiva e vincolerà tutti i soggetti interessati.

8. **Pagamento della commissione**

La Società può esercitare i poteri di pagare le commissioni conferiti dalla Legge sulle Società. Nel rispetto delle disposizioni della Companies Act e di questo Statuto tutte le commissioni possono essere soddisfatte tramite il pagamento in contanti o tramite l'allocazione di azioni interamente liberate ovvero in parte in un modo e parte in un altro. Su queste emissioni di azioni la Società può anche pagare l'intermediazione secondo quanto previsto dalla legge.

PARTE III - RISCATTO E SOSTITUZIONE DELLE AZIONI

9. **Diritto di riscatto**

I Soci hanno il diritto di richiedere alla Società il riscatto delle proprie azioni in conformità ai termini e alle condizioni stabilite nelle Clausole da 12 a 16 dell'Allegato II.

10. **Diritto di sostituzione**

I Soci hanno il diritto di sostituire tutte o parte le proprie azioni in conformità ai termini e alle condizioni stabilite nella Clausola 10 dell'Allegato II.

PARTE IV - CERTIFICATI AZIONARI

11. **Conferma di proprietà/certificati azionari**

- 11.1. Ogni Socio riceverà una comunicazione scritta di conferma della proprietà e titolarità con riferimento alla propria partecipazione azionaria. Non saranno emessi certificati azionari a meno che gli Amministratori non lo indichino e regolino nel Prospetto. La Società non sarà obbligata a

registrare più di quattro persone come comproprietarie di un'azione (ad eccezione del caso di esecutori o curatori testamentari o di un soggetto deceduto).

- 11.2. Ad ogni certificato deve essere apposto il Timbro in conformità con quanto disposto nella Parte XVII dello Statuto, deve essere firmato dal Depositario e deve specificare il numero, la Categoria e il numero che contraddistingue (se presente) le azioni al quale riferisce e se queste azioni sono interamente liberate. Nessun certificato sarà rilasciato a un Incaricato della Borsa Valori riguardo al quale la Società non sia obbligata per legge a compilare i certificati e ad averli disponibili per la consegna.

12. **Cambio e conguaglio dei certificati**

- 12.1. Nel caso in cui solo alcune delle azioni comprese in un certificato azionario sono riscattate o trasferite, il vecchio certificato sarà annullato e in luogo di questo sarà emesso un nuovo certificato a conguaglio, senza oneri aggiuntivi.
- 12.2. Su richiesta di un Socio, due o più certificati rappresentativi di azioni di ciascuna Categoria e posseduti da un Socio possono essere annullati e, in luogo di questi, sarà emesso un nuovo certificato singolo, senza oneri aggiuntivi, salvo che gli Amministratori non disporranno diversamente. Se un Socio consegnerà per la cancellazione un certificato azionario rappresentativo di azioni di sua proprietà e richiederà alla Società di emettere in luogo di questo due o più certificati azionari rappresentativi di tali azioni nelle proporzioni che specificherà, gli Amministratori possono a loro discrezione ottemperare a tale richiesta.

13. **Rinnovo dei certificati azionari**

Se un certificato è rovinato, consumato, perso, rubato o distrutto, esso può essere sostituito in modo tale da (eventualmente) documentarlo e indennizzando la Società per le spese straordinarie sostenute nel verificare le prove o relative a qualsiasi indennizzo che gli Amministratori possono ad ogni modo determinare, e (in caso di consunzione o logorio) dietro consegna del vecchio certificato.

14. **Altri metodi di registrazione del titolo**

Nessuna disposizione del presente Statuto può precludere che la titolarità di qualsiasi azione della Società sia registrata diversamente che per iscritto in conformità con le disposizioni che possono di volta in volta essere autorizzate dalla Companies Act e approvate dagli Amministratori.

PARTE V - TRASFERIMENTO DI AZIONI

15. **Trasferimento delle azioni**

Nel rispetto dei limiti imposti dallo Statuto e delle condizioni di emissione applicabili, le azioni di un Socio possono essere trasferite tramite documenti scritti, in ogni forma consueta o comune, o in altra forma che gli Amministratori possono stabilire.

16. **Esecuzione del documento di trasferimento**

Il documento di trasferimento di un azione deve essere sottoscritto da o a nome del trasferente. Il cedente sarà ritenuto Socio finché il nome del relativo cessionario sarà iscritto nel Registro.

17. **Pagamento dell'imposta sul trasferimento**

Gli Amministratori possono riscattare e annullare una parte sufficiente di azioni del cedente per adempiere ad ogni adempimento fiscale dovuto alla "Revenue Commissioners" Irlandese riguardo al trasferimento delle azioni da un Socio che è, o si presume che sia, o che agisce per conto di, un Soggetto Passivo di Imposta Irlandese.

18. **Rifiuto di registrare il trasferimento**

- 18.1. Gli Amministratori, nella più assoluta discrezione e senza obbligo di motivazione, possono rifiutare di registrare:

18.1.1. ogni trasferimento di un'azione ad una persona che non sia un Investitore Autorizzato;

- 18.1.2. ogni trasferimento a o da una persona che non abbia compiuto i 18 anni (o la diversa età che gli Amministratori possono determinare) o che sia incapace;
 - 18.1.3. ogni trasferimento a meno che il cessionario delle azioni diventi, in seguito a questo trasferimento, titolare di azioni pari o maggiori all'Ammontare Minimo Iniziale dell'Investimento;
 - 18.1.4. ogni trasferimento in forza del quale il cedente o il cessionario risulterebbero titolari di una partecipazione azionaria inferiore alla Partecipazione Azionaria Minima;
 - 18.1.5. ogni trasferimento in forza del quale il pagamento delle imposte rimane insoluto; e
 - 18.1.6. ogni trasferimento ad un soggetto che non superi i controlli antiriciclaggio che gli Amministratori possono individuare;
- 18.2. Gli Amministratori possono rifiutare di riconoscere ogni documento di trasferimento a meno che:
- 18.2.1. il documento di trasferimento sia accompagnato da un certificato per le azioni al quale si riferisce (se emesso) e una diversa prova che gli Amministratori possono ragionevolmente richiedere per dimostrare il diritto del cedente ad effettuare il trasferimento (eccetto quando il cedente è un *Stock Exchange Nominee*);
 - 18.2.2. il documento di trasferimento riguardi unicamente una Categoria di azioni;
 - 18.2.3. il documento di trasferimento sia in favore di non più di quattro cessionari; e
 - 18.2.4. il documento di trasferimento sia depositato nella Sede o in quel diverso luogo che gli Amministratori possono individuare.

19. Procedura di rifiuto

Se gli Amministratori si rifiutano di registrare un trasferimento devono spedire al cessionario comunicazione del rifiuto, entro due mesi dalla data in cui il trasferimento è stato comunicato alla Società.

20. [Chiusura del libro dei trasferimenti]

La registrazione del trasferimento di azioni o del trasferimento di azioni di ogni Categoria può essere differita per un periodo (non eccedente trenta giorni all'anno) che gli Amministratori possono determinare.

21. Oneri di registrazione

Può essere imposto un onere per la registrazione di qualsiasi documento di trasferimento o di altri documenti relativi alle titolarità di ogni azione.

22. Conservazione dei documenti di trasferimento

La Società ha diritto a trattenere qualsiasi documento di trasferimento inoltrato ma ogni documento di trasferimento che gli Amministratori rifiutano di registrare deve essere restituito al soggetto che lo ha inoltrato contestualmente alla notifica del rifiuto.

23. Rinuncia all'assegnazione

Nessuna delle clausole di questo Statuto potrà impedire agli Amministratori di riconoscere la rinuncia all'assegnazione di qualsiasi azione fatta dall'assegnatario in favore di un altro soggetto, purché tale soggetto sia un Investitore Autorizzato.

24. Trasferimento forzoso delle azioni

Gli Amministratori hanno il potere di disporre il trasferimento forzoso delle azioni acquistate da o per conto di un soggetto che non sia un Investitore Autorizzato in conformità con le disposizioni contenute

nella Clausola 20 dell'Allegato II.

PARTE VI - TRASMISSIONE DI AZIONI

25. **Morte del Socio**

Se un Socio muore, il superstite o i superstiti in caso fosse un comproprietario, e il suo esecutore nel caso fosse un Socio unico o l'unico superstite di una comproprietà, sono le uniche persone riconosciute dalla Società quali aventi diritto alle azioni; ma nessuna delle disposizioni qui contenute potrà sollevare l'asse ereditario del Socio deceduto, da alcuna responsabilità in relazione a qualsiasi azione che sia stata detenuta congiuntamente dallo stesso.

26. **Trasmissione in caso di morte o fallimento/minori**

Ogni tutore di un Socio che sia minore, e ogni tutore o curatore o qualunque legale rappresentante di un Socio incapace e ogni soggetto legittimato all'azione in conseguenza della morte, o del fallimento di un Socio può scegliere (dietro presentazione della prova del proprio titolo eventualmente richiesta dagli Amministratori), se diventare Socio o effettuare quel trasferimento delle azioni che il deceduto o il Socio fallito o il Socio incapace, avrebbero potuto effettuare. Se sceglie di diventare Socio deve dare avviso alla Società di questa scelta. Se sceglie di far iscrivere un altro soggetto dovrà sottoscrivere un documento di trasferimento dell'azione nei confronti di questa persona. Gli articoli dello Statuto relativi al trasferimento delle azioni si applicano alla notifica o al documento di trasferimento, come se fosse un documento di trasferimento perfezionato dal Socio e la morte, il fallimento o l'incapacità del Socio non si fossero verificati.

27. **Diritti prima della registrazione**

Un soggetto che diviene titolare di un'azione in ragione della morte o del fallimento di un Socio (dietro presentazione alla società della prova del proprio titolo eventualmente richiesta dagli Amministratori) avrà i diritti ai quali avrebbe avuto titolo se fosse stato il titolare dell'azione, ma, prima di essere registrato come Socio, non è autorizzato a partecipare o a votare in qualsiasi assemblea della Società o ad ogni assemblea speciale dei Soci titolari di un'altra Categoria di azioni della Società, così, comunque, che gli Amministratori, in qualsiasi momento, possono inviare notifica allo stesso richiedendo di scegliere se essere registrato o trasferire l'azione e, se le richieste di cui alla notifica non sono ottemperate entro novanta giorni, gli Amministratori possono trattenere il pagamento di tutti i dividendi, i *bonus*, o delle altre somme dovute relativamente a quella azione fino a quando le richieste della notifica non sono state ottemperate.

PARTE VII - MODIFICHE DEL CAPITALE SOCIALE

28. **Aumento del capitale sociale**

- 28.1. La Società di volta in volta tramite delibere ordinarie può incrementare il capitale sociale dell'importo e/o del numero che la delibera determinerà.
- 28.2. Nel rispetto delle disposizioni della Companies Act e dello Statuto, le nuove azioni saranno emesse alle persone, nei termini e alle condizioni e con i diritti e i privilegi annessi che gli Amministratori determineranno.

29. **Consolidazione, suddivisione e annullamento del capitale**

La Società, con una delibera ordinaria, può:

- 29.1. consolidare e ripartire tutto o parte del capitale sociale in azioni di maggiore ammontare;
- 29.2. nel rispetto delle disposizioni della Legge sulle Società, suddividere le azioni, o alcune di esse, in azioni di minore ammontare o valore (e la delibera per mezzo della quale ogni azione è suddivisa può stabilire che, tra i titolari delle azioni risultanti da tale sub-divisione, una o più azioni possono avere, rispetto alle altre, taluni diritti di prelazione, o essere postergate, o incorporare altri diritti o essere soggette ai limiti che la Società ha il potere di attribuire alle azioni da emettere o alle nuove azioni);
- 29.3. annullare ogni azione che, alla data della approvazione della delibera, non è stata sottoscritta o di

cui non è stata concordata la sottoscrizione con alcun soggetto e ridurre il capitale sociale dell'ammontare delle azioni così annullate; o

29.4. rinominare la valuta di qualsiasi Categoria di azioni.

PARTE VIII - ASSEMBLEE GENERALI

30. Assemblee generali annuali

La Società si riunisce una volta all'anno in assemblea generale annuale in aggiunta a qualsiasi altra assemblea tenuta nello stesso anno e deve specificare la natura generale dell'assemblea nell'avviso di notifica. Non devono decorrere più di quindici mesi tra la data di un'assemblea generale della Società e la successiva FERMO RESTANDO CHE, a condizione che convochi la sua prima assemblea generale entro diciotto mesi dalla sua costituzione, non è necessario la Società la tenga nell'anno di costituzione o nell'anno seguente. Le assemblee generali successive si tengono una volta all'anno.

31. Assemblee generali straordinarie

Le assemblee generali diverse dalle assemblee generali annuali sono definite assemblee generali straordinarie.

32. Convocazioni delle assemblee generali

Gli Amministratori possono convocare le assemblee generali. Possono anche essere convocate assemblee generali straordinarie su richiesta, o in difetto, possono essere convocate da tanti richiedenti, e nei modi che possono essere stabiliti dalla Legge sulle Società. Se in qualsiasi momento non ci sono nello Stato Amministratori sufficienti in grado di operare costituendo il quorum, qualsiasi Amministratore o almeno due Soci possono convocare una assemblea generale straordinaria con le modalità più simili possibili a quelle con cui possono essere convocate dagli Amministratori.

33. Avviso di convocazione delle assemblee generali

- 33.1. Nel rispetto delle disposizioni della Companies Act che permettono che un'assemblea generale sia convocata con termini più brevi di convocazione, un'assemblea generale annuale e una assemblea generale straordinaria convocate per l'approvazione di una delibera straordinaria dovranno essere convocate previa notifica con preavviso di almeno ventuno Giorni Liberi e le altre assemblee generali straordinarie devono essere convocate previa notifica con preavviso di almeno quattordici Giorni Liberi.
- 33.2. Tutti gli avvisi di convocazione di un'assemblea generale devono specificare l'ora ed il luogo dell'assemblea e, in caso di questioni speciali, la natura dell'oggetto trattato e, in ragionevole evidenza, che un Socio con diritto di partecipare e votare è autorizzato a nominare un rappresentante che partecipi, prenda la parola e voti in sua vece e che non è necessario che il rappresentante sia un Socio. Fatta eccezione per i limiti imposti ad alcune azioni, l'avviso di convocazione deve essere dato a tutti i Soci e agli Amministratori e ai Sindaci.
- 33.3. L'eventuale mancata notifica accidentale o la mancata ricezione di avviso di convocazione dell'assemblea da parte di qualsiasi persona autorizzata a riceverlo non invalida gli atti dell'assemblea.
- 33.4. Se, in forza di una previsione della Legge sulle Società, una notifica con termine più ampio è richiesta per una deliberazione, la deliberazione non sarà efficace (fermo restando il caso in cui gli Amministratori della Società abbiano deciso di adottarla) a meno che l'avviso della intenzione di posporla sia stato dato alla Società non meno di ventotto giorni (o il periodo più breve che la Companies Act permette) prima del giorno dell'assemblea posposta, e la Società deve dare notifica di questa delibera come richiesto da e in conformità alle disposizioni della Legge sulle Società.

PARTE IX - ATTI DELLE ASSEMBLEE GENERALI

34. Quorum delle assemblee generali

- 34.1. Nessuna materia, diversa dalla nomina del presidente deve essere trattata in una assemblea

generale se non è raggiunto il quorum di presenze di Soci o titolari di Azioni di Sottoscrizione nel momento in cui la materia è trattata. Ad eccezione di un'assemblea aggiornata, due persone con diritto di voto riguardo alla materia da trattare, sia che si tratti di un Socio o di un Socio di Azioni di Sottoscrizione o di un rappresentante di questi Soci o di un rappresentante debitamente autorizzato di una società Socio, formano il quorum.

- 34.2. Se il quorum non è presente entro mezz'ora dall'ora in fissata per l'assemblea o se durante l'assemblea il quorum cessa di essere presente, l'assemblea resterà aggiornata nello stesso giorno della settimana successiva, alla stessa ora o nella diversa data e nel diverso luogo che gli Amministratori determineranno. Se in sede di assemblea aggiornata il quorum non è presente entro mezz'ora dall'ora in cui l'assemblea è stata fissata, nel caso in cui l'assemblea non è convocata su richiesta degli Amministratori sarà sciolta, ma se l'assemblea è stata convocata su delibera degli Amministratori, una persona legittimata ad essere conteggiata nel quorum, presente all'assemblea, costituirà il quorum.

35. **Questioni speciali**

Sono da considerarsi speciali tutte le questioni trattate in sede di assemblea generale straordinaria. Tutte le questioni trattate in sede di assemblea generale annuale devono altresì essere considerate speciali ad esclusione della dichiarazione dei dividendi, l'esame della contabilità, del bilancio annuale e dei rendiconti di Amministratori e dei Sindaci, la riconferma dei Sindaci dimissionari e la fissazione della remunerazione dei Sindaci.

36. **Presidente delle assemblee generali**

- 36.1. Il presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, il vice presidente (se nominato) o, in sua assenza, un altro Amministratore nominato dagli Amministratori presiede come presidente ogni assemblea generale della Società. Tuttavia, in assenza di una delle suddette persone, entro quindici minuti dall'orario stabilito per lo svolgimento dell'assemblea, o qualora nessuno di loro intenda presiedere, gli Amministratori presenti eleggeranno uno di loro per presiedere l'assemblea, e qualora ci sia solo un Amministratore presente e intenda presiedere, egli sarà il presidente.
- 36.2. Se in sede di assemblea nessun Amministratore intende presiedere o nessun Amministratore è presente entro quindici minuti dall'orario stabilito per lo svolgimento dell'assemblea, i Soci presenti (di persona o tramite procura o delega) e autorizzati a votare sceglieranno il presidente dell'assemblea tra i Soci (inclusi i loro procuratori e i rappresentanti debitamente autorizzati) personalmente presenti.

37. **Diritto degli Amministratori e dei Sindaci di partecipare alle assemblee generali**

Un Amministratore è autorizzato, nonostante non sia un Socio, a partecipare e a prendere la parola in ogni assemblea generale e in ogni assemblea speciale dei Soci di una Categoria di azioni nella Società. I Sindaci saranno autorizzati a partecipare a tutte le assemblee generali e ad essere ascoltati riguardo ad ogni aspetto in oggetto che concerne la loro funzione di Sindaci.

38. **Aggiornamento delle assemblee generali**

Il presidente, con il consenso di un'assemblea in cui è presente il quorum, può (e se è così indicato dall'assemblea deve) aggiornare l'assemblea ad una nuova data (*o sine die*) in un luogo, ma nell'assemblea aggiornata potranno essere trattati solo gli argomenti che avrebbero potuto essere trattati nell'assemblea che non ha avuto luogo. Se un'assemblea è aggiornata *sine die*, la data e il luogo dell'assemblea saranno stabiliti dagli Amministratori. Quando un'assemblea è aggiornata *sine die* o dopo più di quattordici giorni deve essere effettuata una notifica di convocazione almeno sette Giorni Liberi prima, nella quale si indichi la data ed il luogo dell'assemblea e, in generale, la natura delle materie trattate. Salvo quanto detto sopra non sarà necessario effettuare una notifica di un'assemblea aggiornata.

39. **Approvazione delle delibere**

In sede di qualsiasi assemblea generale, una delibera messa al voto dell'assemblea deve essere decisa per alzata di mano salvo il caso in cui, prima o al momento della dichiarazione del risultato del voto per alzata di mano sia regolarmente richiesta una votazione per appello nominale. Se non è richiesta una votazione per appello nominale, una dichiarazione del presidente secondo la quale una

delibera è stata approvata all'unanimità, o da una maggioranza specifica, o al contrario, non è stata adottata da una maggioranza specifica e la conseguente annotazione nel libro che contiene i verbali dell'assemblea e la registrazione a questi fini nel verbale delle assemblee costituirà prova definitiva dell'accaduto senza che debba essere indicato il numero o la percentuale dei voti espressi a favore o contro tale delibera. La richiesta di una votazione per appello nominale può essere ritirata prima che la votazione sia effettuata solo con il consenso del presidente, e una richiesta così ritirata non sarà adottata per invalidare il risultato di un'alzata di mano proclamata prima che la istanza sia effettuata.

40. Legittimazione a chiedere l'appello nominale

Nel rispetto delle disposizioni della Legge sulle Società, una votazione per appello nominale può essere chiesta:

- 40.1. dal presidente dell'assemblea;
- 40.2. da almeno due Soci presenti (personalmente o tramite rappresentanti) aventi diritto di votare in assemblea; o
- 40.3. da ogni singolo Socio o dai Soci presenti (personalmente o tramite rappresentanti) rappresentanti non meno di un decimo dei diritti di voto totali di tutti i Soci aventi diritto di votare in assemblea.

41. Svolgimento della votazione per appello nominale

- 41.1. Salvo quanto previsto dal paragrafo 41.2 di questo Statuto, una votazione per appello nominale deve essere effettuata secondo le direttive stabilite del presidente, il quale può nominare scrutinatori (i quali non è necessario siano Soci) e fissare il luogo e la data per proclamare il risultato della votazione. Il risultato di tale votazione si riterrà una deliberazione dell'assemblea in cui l'appello nominale è stato richiesto.
- 41.2. Una votazione per appello nominale richiesta per la elezione del presidente o su di una domanda di aggiornamento deve essere svolta immediatamente. Una votazione per appello nominale richiesta per ogni altra istanza deve essere presa immediatamente o nel momento (che non sia successivo di trenta giorni alla istanza di aggiornamento) e nel luogo che il presidente dell'assemblea può stabilire. La domanda di una votazione per appello nominale non impedirà la continuazione di un'assemblea per la trattazione di materie diverse da quelle su cui l'istanza è stata richiesta. Se una votazione per appello nominale è richiesta prima della proclamazione dei risultati di un'alzata di mani e la istanza è regolarmente ritirata, l'assemblea deve proseguire come se l'istanza non fosse stata inoltrata.
- 41.3. Non deve essere data alcuna notifica di una votazione per appello nominale svolta immediatamente se il tempo ed il luogo in cui in cui deve essere svolta sono annunciati nell'assemblea in cui è richiesta. In ogni altro caso deve essere data notifica almeno sette Giorni Liberi prima, specificando il giorno ed il luogo in cui l'appello nominale deve essere svolto.

42. Voto dei Soci

- 42.1. I voti possono essere espressi sia personalmente che per procura. Fatti salvi che per i diritti e i limiti in essere relativi a ciascuna Categoria/e di azioni:
 - 42.1.1. per alzata di mano ogni Socio, che è presente di persona o per procura, avrà un voto e i titolari di Azioni di Sottoscrizione presenti di persona o tramite rappresentanti avranno un voto con riferimento a tutte le Azioni di Sottoscrizione emesse;
 - 42.1.2. per appello nominale ogni Socio presente di persona o per procura deve avere un voto per ogni azione di cui è titolare e ogni titolare di un'Azione di Sottoscrizione presente di persona o per procura deve avere un voto con riferimento alla sua partecipazione in Azioni di Sottoscrizione;
 - 42.1.3. per appello nominale di tutti i titolari di azioni in un Comparto, ove ci sia più di una Categoria di azioni esistenti in quel Comparto, il diritto di voto di questi Soci può a discrezione degli Amministratori essere rettificato nel modo, stabilito dagli Amministratori, da riflettere il prezzo più recentemente calcolato a cui le azioni di ogni Categoria in questione possono essere riscattate dalla Società;

42.1.4. un Socio o i Soci titolari di una frazione di azione non possono esercitare alcun diritto di voto, sia per alzata di mano che per appello nominale, con riferimento a tale frazione di azione.

43. **Deliberazioni scritte**

Una delibera scritta firmata da o per conto di ogni Socio che avrebbe avuto diritto a votarla, se la stessa fosse stata presentata in un'assemblea, sarà valida come se fosse stata votata nell'assemblea regolarmente convocata e svolta e può consistere di numerosi documenti della stessa forma, firmati da o per conto di uno o più Soci. Nel caso di una persona giuridica una delibera scritta deve essere firmata da o per conto dai procuratori nominati o i rappresentanti autorizzati.

44. **Voto decisivo del presidente**

Nel caso si verifichi parità di voti, sia per alzata di mano che per appello nominale, il presidente dell'assemblea nel quale l'alzata di mano ha avuto luogo o al quale è chiesto l'appello nominale avrà diritto ad un voto aggiuntivo da sommare a ogni altro voto che possa avere.

45. **Voto dei comproprietari**

Ove ci sono comproprietari di un'azione, il voto espresso dal più anziano, sia in persona che per procura, riguardo a quella azione comporterà l'esclusione dei voti degli altri comproprietari e a questo fine l'anzianità sarà determinata dall'ordine in cui il nome dei Soci è registrato nel Registro con riferimento a quella azione.

46. **Voto degli incapaci**

Un titolare incapace, o rispetto al quale è stata emanata un'ordinanza da qualsiasi corte avente giurisdizione (sia nello Stato che in altro luogo) in materia di incapacità di agire, può votare, sia per alzata di mano che per appello nominale, tramite il suo affidatario, tutore, curatore o il diverso soggetto nominato dalla corte e tutti questi affidatari, tutori o diverse persone possono votare per procura sia in caso di alzata di mano, che per appello nominale. La prova sufficiente per gli Amministratori del potere del soggetto che richiede di esercitare il diritto di votare deve essere depositata presso la Sede o in quel diverso luogo che è stato individuato in conformità allo Statuto per il deposito della procura entro la data che gli Amministratori possono individuare precedente alla data fissata per lo svolgimento dell'assemblea o dell'assemblea aggiornata in cui il diritto di votare deve essere esercitato e, in difetto, il diritto di voto non sarà esercitabile.

47. **Limitazioni al diritto di voto**

- 47.1. Se in qualsiasi momento gli Amministratori stabiliranno che uno Evento Specifico (come definito nel paragrafo 47.5 di questo Articolo) si sarà verificato in relazione ad una o più azioni gli Amministratori possono effettuare una notifica a tal riguardo al Socio o ai Soci. Alla consegna di questa notifica (di seguito l' "**avviso di limitazione**") nessun titolare di azioni indicato nell'avviso di limitazione sarà legittimato per il periodo in cui questo avviso rimarrà in vigore, a partecipare o votare ad alcuna assemblea generale, sia di persona che per procura.
- 47.2. Un avviso di limitazione deve essere annullato dagli Amministratori non appena possibile ma in ogni caso non più tardi di ventiquattro ore, dal momento in cui il Socio/i ha rimediato alle circostanze in ragione delle quali l'Evento Specifico si era verificato. Un avviso di limitazione cesserà automaticamente di avere effetto con riferimento alle azioni trasferite dalla registrazione del relativo trasferimento, fermo restando che un avviso di limitazione non cesserà di avere effetto con riferimento ai trasferimenti in cui non si verifica nessuna variazione nella titolarità dell'azione e, a questo fine, si presumerà che nessuna modifica si è verificata ove un documento di trasferimento con riferimento all'azione è presentato per la registrazione che rechi un bollo a costo ridotto per il quale il cedente o il cessionario dichiarino di aver diritto a tale costo ridotto in quanto il trasferimento non comporta il cambio di titolarità.
- 47.3. Gli Amministratori provvederanno affinché una annotazione sia effettuata nel Registro contro il/i Socio/i nei confronti dei quali un avviso di limitazione è stato emesso indicando il numero di azioni oggetto dell'avviso di limitazione e devono provvedere affinché l'annotazione sia cancellata alla cessazione o all'annullamento dell'avviso di limitazione.

- 47.4. Ogni risoluzione degli Amministratori e ogni notifica effettuata da essi ai sensi delle disposizioni di questo Articolo saranno definitive contro il Socio/i e la validità della notifica effettuata dagli Amministratori ai sensi di questo Articolo non sarà soggetto a contestazione alcuna da parte di nessuno.
- 47.5. Ai fini di questo Statuto l'espressione **Evento Specificato** con riferimento ad un'azione intenderà il mancato rispetto del Socio o dei Soci in questione di rispettare, per la soddisfazione degli Amministratori, tutte o alcune delle condizioni dell'Articolo 7 in relazione alla notifica o alle notifiche date a lui o ad alcuni di essi.

48. **Termine per contestare la votazione**

Nessuna contestazione alla legittimazione dei votanti deve essere sollevata ad eccezione di quelle sollevate nell'assemblea o nell'assemblea aggiornata nel quale il voto in oggetto è stato espresso e ogni voto non rigettato in tali assemblee sarà valido. Tali contestazioni, fatte a tempo dovuto, devono essere inoltrate al presidente dell'assemblea la cui decisione sarà conclusiva e decisiva.

49. **Nomina di un procuratore**

Ogni Socio legittimato a frequentare o a votare in sede di assemblea generale può nominare un procuratore per partecipare, prendere la parola e votare per suo conto. La procura scritta in ogni modalità usuale o in ogni altra modalità che gli amministratori possono determinare deve essere firmata da o per conto del Socio. La firma su questo documento non necessita di autentica. Un organismo societario può perfezionare la procura tramite il proprio sigillo o tramite la firma di un dirigente autorizzato. Non è necessario che un procuratore sia un Socio.

50. **Rappresentanti di Società nelle assemblee**

Le persone giuridiche che sono Soci possono autorizzare tramite una delibera dei propri amministratori o di un organo societario ad agire come rappresentante in tutte le assemblee della Società o di qualsiasi Categoria di Soci e le persone così autorizzate saranno legittimate ad esercitare gli stessi poteri che le persone giuridiche che rappresentano avrebbero potuto esercitare se fossero state un Socio persona fisica.

51. **Deposito della procura**

La procura e i poteri in forza del quale è attribuita o una copia, autenticata da un notaio o in qualche altro modo approvato dagli Amministratori, sarà depositata presso la Sede o (a scelta del Socio) in quegli altri posti che possono essere specificati a questo fine tramite annotazione nell'avviso di convocazione dell'assemblea nel termine indicato dagli Amministratori precedente alla data fissata per lo svolgimento dell'assemblea o dell'assemblea aggiornata o (altrimenti in caso di voto per appello nominale) o lo svolgimento della votazione per appello nominale, nel quale la procura sarà usata, in difetto il voto non sarà espresso validamente. Fermo restando che una procura relativa a più di un'assemblea (incluso ogni aggiornamento) data una volta per tutte non deve essere consegnata per ogni ulteriore assemblea a cui afferisce.

52. **Effetto della procura**

Il deposito di una procura con riferimento ad un'assemblea o ad un'assemblea aggiornata non preclude il diritto del Socio a partecipare e votare all'assemblea in oggetto o a qualsiasi aggiornamento. La procura sarà valida, se non sia stabilito diversamente, anche per ogni aggiornamento dell'assemblea a cui si riferisce.

53. **Effetto della revoca della procura o dell'autorizzazione**

- 53.1. Un voto espresso o una richiesta di voto per appello nominale in conformità con i termini di una procura o di una delibera di autorizzazione ad agire come rappresentante di una persona giuridica sarà valida nonostante la morte, l'incapacità del rappresentato, o la revoca della procura o del potere in forza del quale è stata perfezionata, o della delibera di autorizzazione del procuratore ad agire o a trasferire l'azione in forza del quale doveva essere esercitata la procura, salvo che la Società non abbia ricevuto notifica scritta della morte, della revoca, del trasferimento presso la Sede almeno un'ora prima dell'inizio dell'assemblea o l'aggiornamento dell'assemblea in cui la

procura deve essere usata o il rappresentante agisce.

- 53.2. Gli Amministratori possono spedire, a spese della Società, tramite posta o in altro modo, ai Soci procure (con o senza buste per il ritorno) per l'utilizzo nelle assemblee generali o nelle assemblee speciali di Categoria sia in bianco che intestate ad uno o più Amministratori o a qualsiasi altra persona in alternativa. Se, con riferimento a qualunque assemblea, gli inviti a nominare come procuratore un soggetto o uno tra soggetti specificati negli inviti stessi, sono emessi a spese della Società, tali inviti devono essere emessi a favore di tutti (e non solo ad alcuni) dei Soci aventi diritto a ricevere un avviso di assemblea e a votare nella stessa per procura.

54. **Assemblee speciali di Categoria**

Salvo che non sia diversamente stabilito nello Statuto, le disposizioni dello Statuto da 32 a 53 devono essere applicate *mutatis mutandis* alle assemblee speciali di Categoria e dei titolari di azioni di un Comparto come sono applicate alle assemblee generali.

PARTE X - AMMINISTRATORI

55. **Numero degli Amministratori**

Salvo diversa disposizione della Società con delibera ordinaria, il numero degli Amministratori non dovrà essere inferiore a due, e la maggioranza degli Amministratori non dovrà risiedere nel Regno Unito.

56. **Partecipazione Azionaria**

All'Amministratore non è richiesto di essere Socio.

57. **Remunerazione ordinaria degli Amministratori**

Salvo che non sia diversamente determinato di volta in volta dalla Società con delibera ordinaria, la remunerazione ordinaria degli Amministratori sarà determinate di volta in volta dalle delibere degli Amministratori.

58. **Remunerazione straordinaria degli Amministratori**

Agli Amministratori nominati amministratori delegati (incluso a questo fine anche l'ufficio di presidente e vicepresidente) o che fanno parte di un comitato, o che altrimenti svolgono funzioni che, a giudizio degli Amministratori, sono al di fuori dei compiti ordinari di un Amministratore, può essere pagata una remunerazione straordinaria sotto forma di emolumento, commissione o in altro modo stabilito dagli Amministratori.

59. **Spese degli Amministratori**

Agli Amministratori potranno essere pagate tutte le spese di viaggio, gli alberghi e le altre spese debitamente sostenute per partecipare alle assemblee degli Amministratori o dei comitati istituiti dagli Amministratori, o a Assemblee generali annuali o ad assemblee speciali degli azionisti o di speciali Categorie di azionisti della Società o in altro modo collegate con l'adempimento dei propri doveri.

60. **Amministratori supplenti**

- 60.1. Ogni Amministratore può nominare per iscritto qualsiasi persona (incluso un altro Amministratore) per agire come Amministratore supplente al suo posto, fermo che nessuna nomina di una persona che non sia un Amministratore sarà operativa fino a quando questa nomina non sarà stata approvata dall'Autorità Competente. Tale autorizzazione può essere rilasciata tramite consegna, posta, cavo, telegramma, telex, fax, posta elettronica o altri mezzi di comunicazione approvati dagli Amministratori e deve avere impressa la firma stampata o fotocopiata dell'Amministratore che l'attribuisce.
- 60.2. Un Amministratore supplente avrà diritto a ricevere gli avvisi di convocazione di ogni riunione degli Amministratori e di ogni riunione dei comitati di cui l'Amministratore che gli ha conferito l'incarico è membro, partecipare e votare ad ognuna di queste riunioni in cui l'Amministratore designante non è presente personalmente e, in assenza del suo designante, esercitare tutti i poteri, diritti, doveri e

le autorizzazione dell'Amministratore che gli ha conferito l'incarico (salvo il diritto di nominare un supplente a sua volta).

- 60.3. Salvo che non sia diversamente stabilito nello Statuto, un Amministratore supplente sarà ritenuto a tutti gli effetti un Amministratore e sarà unicamente responsabile per i propri atti e le proprie inadempienze e non sarà ritenuto un rappresentante dell'Amministratore che lo ha nominato. La remunerazione degli Amministratori supplenti sarà dovuta nei limiti della remunerazione pagata all'Amministratore che lo ha nominato e consisterà nella percentuale di remunerazione dell'Amministratore concordata tra il supplente e l'Amministratore che lo ha nominato.
- 60.4. Un Amministratore può revocare in qualsiasi momento la nomina di qualsiasi supplente precedentemente nominato. In caso di morte o cessazione dalla carica del titolare dell'ufficio di Amministratore la nomina del suo supplente cesserà subito, ma se un Amministratore si dimette a rotazione o in altro modo ed è rinominato o ritiene di essere rinominato, nell'assemblea nel quale si dimette, ogni nomina di un Amministratore supplente fatta immediatamente prima del suo ritiro continuerà dopo che sarà tornato in carica.
- 60.5. Ogni nomina o revoca di un Amministratore (ai sensi di questo articolo) deve essere effettuata tramite un documento scritto consegnato al Segretario, o depositato presso la Sede o in qualsiasi altro modo approvato dagli Amministratori.

PARTE XI - POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

61. Poteri degli Amministratori

- 61.1. Nel rispetto delle disposizioni della Legge sulle Società, del Regolamento, dell'Atto Costitutivo della Società e del presente Statuto e di ogni direttiva data dai Soci in delibere dell'assemblea ordinaria, coerenti con lo Statuto, con la Companies Act e con il Regolamento, gli affari della Società devono essere amministrati dagli Amministratori che possono compiere tutti gli atti ed esercitare tutti i poteri della Società che la Legge sulle Società, il Regolamento o lo Statuto non riserva alla competenza dell'assemblea generale. Senza pregiudizio di quanto precedentemente scritto, gli Amministratori possono esercitare tutti i poteri della Società con riferimento all'Investimento dell'Attivo in conformità con la Clausola 21 dell'Allegato II.
- 61.2. Nessuna modifica dell'Atto Costitutivo della Società o dello Statuto e nessuna direttiva potrà invalidare ogni atto precedente degli Amministratori, che sarebbe stato valido se quella modifica o quella direttiva non ci fosse stata. I poteri dati da questo Articolo non si deve intendere limitati da nessun potere straordinario dato dagli Amministratori dal presente Statuto e un consiglio di amministrazione nel quale è raggiunto il quorum può esercitare tutti i poteri esercitabili dagli Amministratori.

62. Potere di delega

Senza pregiudizio per quanto previsto dal precedente Articolo, gli Amministratori possono delegare alcuni dei propri poteri ad un comitato composto da Amministratori. Ognuna di queste deleghe può essere assoggettata alle condizioni che gli Amministratori possono imporre, anche indirettamente con o senza l'attribuzione dei propri poteri, e può essere revocata. Nel rispetto di queste condizioni, gli atti di un comitato con due o più membri sarà regolato dalle disposizioni dello Statuto che regolano gli atti degli Amministratori nella misura in cui sono suscettibili di essere applicate.

63. Nomina di procuratori/rappresentanti/delegati/Depositario

- 63.1. Gli Amministratori, di volta in volta e in ogni momento, tramite procura conferita per atto solenne o in altro modo, possono nominare una società, un'impresa, o un soggetto o un organo con composizione "fluttuante", sia per nomina diretta che per nomina indiretta, quale procuratore, rappresentante o delegato della Società per gli obiettivi e con i poteri, l'autorità e le cautele (senza eccedere quelli conferiti ed esercitabili dagli Amministratori in forza dello Statuto) e per un periodo e alle condizioni che ritengono opportune. Ogni attribuzione del potere di rappresentanza può contenere le disposizioni per la protezione dei soggetti che trattano con questi rappresentanti a discrezione degli Amministratori, può contenere garanzie in favore di ogni rappresentante e può autorizzare ognuno di questi procuratori a delegare tutti o parte dei poteri conferiti loro.
- 63.2. Senza pregiudizio di quanto sin qui disposto, gli Amministratori possono, con la precedente

approvazione della Autorità Competente, nei termini e alle condizioni ritenuti opportuni dagli Amministratori stessi, nominare un *manager* e, conformemente alle disposizioni dell'Autorità Competente, nominare un *investment manager*, un direttore e/o un'altra figura simile per amministrare e/o consigliare riguardo all'investimento dell'Attivo e l'amministrazione della Società. La remunerazione e le spese di questi soggetti può essere imputata alla Società come indicato nel Prospetto.

- 63.3. Nel rispetto del 63.1 di cui sopra gli Amministratori possono nominare un rappresentante allo scopo di esercitare il loro potere e al fine di ripartire i relativi titoli in conformità con le disposizioni dell'Articolo 4.
- 63.4. Senza pregiudizio di quanto sin qui disposto, gli Amministratori devono nominare un Depositario di tutto l'Attivo (incluso il denaro) della Società in conformità con le disposizioni delle Clausole 22-25 dell'Allegato II.
- 63.5. Tutte le transazioni (incluse, ma non esclusivamente, le transazioni in azioni della Società) compiute da ogni soggetto a cui si riferisce questo Articolo saranno soggette alle condizioni e alle regole stabilite di volta in volta dalla Competente Autorità.

64. **Poteri di ricorrere al credito**

Nel rispetto del Regolamento, gli Amministratori possono esercitare tutti i poteri della Società di prendere a prestito o raccogliere denaro e costituire in garanzia o imputare a pagamento l'azienda, i beni e l'attivo (sia presente che futuro), e il capitale non richiamato in tutto o in parte, e di emettere titoli, sia a garanzia completa che accessoria, per ogni debito, passività, o obbligazione della Società, fermo restando che tutti questi finanziamenti devono essere contratti entro i limiti e le condizioni stabilite dalla Competente Autorità.

65. **Sottoscrizione degli strumenti negoziabili**

Tutti gli assegni, pagherò, titoli di credito, cambiali e altri strumenti negoziabili e tutte le ricevute per il denaro pagato alla Società devono essere firmati, accettati, tratti, girati, o in altro modo resi esecutivi, da quello o quei soggetti e secondo le modalità, se applicabili, che l'Amministratore determinerà di volta in volta.

PARTE XII - NOMINA E DIMISSIONE DEGLI AMMINISTRATORI

66. **Avvicendamento a rotazione**

Ad un Amministratore non può essere richiesto di dimettersi per rotazione.

67. **Idoneità alla nomina**

Per essere idoneo ad essere nominato Amministratore nel corso dell'assemblea generale della Società, un soggetto deve essere stato indicato dagli Amministratori oppure, non meno di sei e non più di trenta Giorni Liberi prima della data fissata per l'assemblea, un Socio legittimato a votare nell'assemblea, deve aver inviato una comunicazione alla Società, contenente l'intenzione di proporre la nomina di questa persona come Amministratore, specificando la presenza dei requisiti richiesti, se fosse così nominato, tale notifica deve essere inclusa nel libro degli Amministratori della Società insieme alla notifica sottoscritta dal soggetto che contenga la manifestazione di volontà di essere nominato.

68. **Limiti di età**

Ad un Amministratore non può essere richiesto di dimettersi per ragioni di età.

69. **Nomina di Amministratori aggiuntivi**

- 69.1. Nel rispetto di quanto detto sopra, la Società tramite deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria può nominare un Amministratore sia per colmare una sede vacante sia come Amministratore aggiuntivo.
- 69.2. Gli Amministratori possono nominare un soggetto che intenda accettare la carica di Amministratore, sia per coprire una vacanza sia come Amministratore aggiuntivo, a patto che con

la nomina non si ecceda il numero di massimo Amministratori determinato dallo Statuto o la maggioranza degli Amministratori sia residente nel Regno Unito. Agli Amministratori aggiuntivi così nominati non sarà richiesto di dimettersi alla seguente assemblea generale della Società.

- 69.3. Gli Amministratori in carica rimangono nei pieni poteri nonostante la vacanza di alcuni, fermo restando che se il numero degli Amministratori è ridotto al di sotto di due, l'Amministratore rimasto in carica deve nominare senza indugio un Amministratore aggiuntivo o più Amministratori aggiuntivi per ricostituire il quorum o deve convocare una assemblea generale della Società al fine di procedere a questa nomina o a queste nomine. Se, in tali circostanze, non ci saranno Amministratori che procederanno, almeno due soci possono convocare un'assemblea generale allo scopo di nominare gli Amministratori. Agli Amministratori aggiuntivi così nominati non sarà richiesto di dimettersi alla seguente assemblea generale della Società.

PARTE XIII - DECADENZA AND REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI

70. Decadenza degli Amministratori

Un Amministratore decade *ipso facto* dal suo ufficio se:

- 70.1. cessa di essere Amministratore in virtù di qualsiasi previsione della Companies Act o gli viene proibito dalla legge di essere un Amministratore;
- 70.2. viene dichiarato fallito, o giunge ad un concordato preventivo o ad un accordo generale con i propri debitori;
- 70.3. a giudizio della maggioranza degli altri Amministratori diviene incapace di svolgere il proprio ruolo di Amministratore, in ragione di incapacità mentale;
- 70.4. indirizza le proprie dimissioni alla Società tramite notifica scritta indirizzata consegnata presso la Sede;
- 70.5. è condannato per un reato penale, a discrezione degli Amministratori;
- 70.6. è stato assente per più di sei mesi consecutivi senza l'autorizzazione degli Amministratori dai consigli di amministrazione svolti in questo periodo e il suo Amministratore supplente (nel caso sia presente) non ha partecipato a queste assemblee al suo posto durante questo periodo e gli Amministratori votano una delibera in cui stabiliscono che la sua sede è vacante a causa della sua assenza;
- 70.7. le sue dimissioni sono richieste per iscritto da tutti gli altri Amministratori;
- 70.8. l'Autorità Competente gli richiede di dimettersi; o
- 70.9. diviene residente nel Regno Unito e se non fosse per le disposizioni di questo Articolo, la maggioranza degli Amministratori diventerebbe residente nel Regno Unito.

71. Revoca degli amministratori

La Società, tramite delibera ordinaria, la cui notifica deve essere effettuata conformemente alle disposizioni della Legge sulle Società, può revocare qualsiasi Amministratore a prescindere da quanto disposto nello Statuto o in qualsiasi accordo tra la Società e tale Amministratore e può, discrezionalmente, purché questo non comporti che la maggioranza degli Amministratori divenga residente nel Regno Unito, con delibera ordinaria nominare al suo posto un altro Amministratore. Niente in questo Articolo può essere interpretato in modo da privare un soggetto così rimosso degli indennizzi e dei risarcimenti che gli sono dovuti in dipendenza del termine della carica Amministratore o di ogni carica che cessa con quella di Amministratore.

PARTXIV- INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI

72. Interessi degli Amministratori

- 72.1. Secondo le previsioni della Legge sulle Società, e a patto che egli abbia rivelato agli Amministratori la natura e l'entità di ogni suo interesse sostanziale, un Amministratore nonostante il suo incarico:

- 72.1.1. può essere parte di, o comunque coinvolto in, ogni transazione o negoziazione con la Società o con una società controllata o collegata o nella quale la Società o le proprie controllate o collegate sono altrimenti interessate;
- 72.1.2. può essere amministratore, rivestire altri incarichi, essere impiegato da, o parte di o coinvolto in qualunque transazione e negoziazione, o comunque coinvolto in qualsiasi organo societario istituito dalla Società o nelle quali la Società ed ogni sua controllata o collegata hanno interesse; e
- 72.1.3. non sarà responsabile, in virtù di tale incarico, nei confronti della Società, relativamente a ogni beneficio che egli riceva da qualsiasi incarico o impiego o da qualsiasi transazione o negoziazione o da qualsiasi interesse in qualsiasi organo societario, e nessuna di tali negoziazioni o transazioni dovranno essere invalidate sulla base di tali interessi o benefici.
- 72.2. Nessun Amministratore o potenziale Amministratore potrà essere escluso solo per aver contrattato con la Società in qualità di venditore acquirente o in altra veste, o comunque nessun contratto o accordo concluso per conto di un'altra società in cui un Amministratore possa avere comunque un interesse, dovrà essere invalidato e nessun Amministratore che abbia concluso tali accordi o contratti sarà tenuto a giustificare alla Società qualsiasi profitto realizzato con tali contratti e accordi sulla base del fatto che l'Amministratore ricopre tale incarico sulla base del rapporto di fiducia con esso stabilito. La natura dell'interesse di un Amministratore deve essere da lui dichiarata in occasione del consiglio di amministrazione durante il quale viene presa in considerazione la questione dell'intrattenimento di relazioni negoziali e contrattuali o, se l'Amministratore non era alla data di quel consiglio interessato alle proposte che si riferisce, contrattuali o negoziali, la natura dell'interesse deve essere dichiarata durante il successivo consiglio tenuto in seguito al sorgere dell'interesse, o in ogni caso, qualora l'interesse dell'Amministratore sorga dopo la conclusione del contratto o dell'accordo, sarà dichiarata durante il primo consiglio successivo al sorgere del suo interesse.
- 72.3. Una copia di ogni dichiarazione e comunicazione eseguite secondo questo Articolo entro tre giorni dal loro compimento saranno inserite in un registro apposito. Tale registro potrà essere ispezionato, senza spese, da qualsiasi Amministratore, Segretario, Sindaco o chiunque sia da incaricato a tale funzione, e sarà prodotto durante ogni assemblea generale della Società e durante ogni consiglio di amministrazione, se richiesto da un Amministratore, in un tempo tale da consentire che il libro possa essere disponibile durante il consiglio.
- 72.4. Ai fini delle disposizioni di questo Articolo:
- 72.4.1. deve essere dato avviso generale agli Amministratori, secondo cui un Amministratore deve essere considerato specifico interesse, la cui natura sarà indicata nella comunicazione, in qualunque transazione e accordo in cui una determinata persona o categoria di persone siano coinvolte, e tale avviso avrà una dichiarazione del fatto che l'Amministratore ha uno specifico interesse in qualunque transazione avente tali fini e natura.
- 72.4.2. un interesse di cui un Amministratore non ha consapevolezza e del quale ci si aspetta irragionevolmente che egli abbia consapevolezza, non sarà considerato un suo interesse.

73. **Limiti al diritto di voto degli Amministratori**

- 73.1. Salvo che non sia diversamente previsto dallo Statuto, un Amministratore non può votare in consiglio di amministrazione o in qualsiasi altro comitato istituito dagli Amministratori su qualsiasi delibera concernente una materia in cui abbia, direttamente o indirettamente, un interesse sostanziale (diverso da un interesse dipendente da quelle azioni, obbligazioni o altri titoli o in qualche altro interesse nella Società o per suo tramite) o un dovere che configga o che possa confliggere con gli interessi della Società. Un Amministratore non deve essere considerato presente ai fini del calcolo del quorum in relazione alle tali risoluzioni rispetto alle quali non ha diritto di voto.
- 73.2. Un Amministratore avrà diritto di voto (e sarà calcolato ai fini del *quorum*) in relazione ad ogni

delibera concernente le seguenti materie:

- 73.2.1. la prestazione di qualsiasi garanzia, fidejussione o indennizzo nei suoi confronti con riferimento al denaro che ha prestato alla Società o ad una delle società controllate o collegate o per le obbligazioni da lui assunte su richiesta ed a beneficio della Società o di una delle sue controllate o collegate;
 - 73.2.2. la prestazione di qualsiasi indennizzo, garanzia o cauzione a terzi riguardo ad un debito o un'obbligazione della Società o di una delle sue società controllate o collegate per il quale egli stesso si è assunto responsabilità in tutto o in parte, da solo o solidariamente in forza di cauzione o indennizzo o tramite la prestazione di garanzie;
 - 73.2.3. ogni proposta riguardante la sottoscrizione, il riscatto o lo scambio di qualsiasi azione o obbligazione o di altri titoli della Società o di una delle sue Società controllate e collegate nella quale (l'offerta) sia o possa essere interessato come partecipante alla sottoscrizione o alla sub-sottoscrizione della stessa; o
 - 73.2.4. qualsiasi proposta concernente qualsiasi altra Società in cui abbia un interesse, diretto o indiretto, sia in qualità di dirigente che di azionista o in qualsiasi modo.
- 73.3. Quando sono sotto esame proposte concernenti la nomina (inclusa la fissazione o la modifica delle modalità di nomina) di due o più Amministratori in carica o impieghi presso qualsiasi società in cui la Società abbia un interesse, tali proposte possono essere separate e valutate separatamente con riferimento a ciascun Amministratore e in questo caso ognuno degli Amministratori interessati (se non gli è precluso il voto ai sensi del sub-paragrafo 73.2.4 di questo Articolo) avrà diritto a votare (e ad essere considerato ai fini del *quorum*) rispetto ad ogni delibera diversa da quella della sua nomina.
- 73.4. Se nel corso di una riunione del consiglio di amministrazione o di un comitato istituito dagli Amministratori, sorge una questione in merito alla rilevanza dell'interesse di un Amministratore o il suo diritto di voto e la questione non viene risolta con la sua volontaria astensione dal voto, essa può essere sottoposta, prima della conclusione della riunione al presidente la cui decisione in relazione ad ogni Amministratore, escluso quelle concernenti se stesso, dovrà considerarsi finale e definitiva.
- 73.5. La Società tramite delibera ordinaria può sospendere o attenuare le disposizioni di questo Articolo senza limiti o ratificare qualsiasi operazione non debitamente autorizzata a causa della violazione di questo Articolo.

PART XV - ATTI DEGLI AMMINISTRATORI

74. Convocazione e regolamento del consiglio di amministrazione

- 74.1. Nel rispetto delle disposizioni di questo Statuto, gli Amministratori possono regolamentare le riunioni del consiglio di amministrazione a propria discrezione. Un Amministratore può, ed il Segretario su richiesta dell'Amministratore deve, convocare il consiglio di amministrazione. Ogni Amministratore può rinunciare a ricevere notifica di qualsiasi consiglio di amministrazione e tale rinuncia può essere retroattiva. Se gli Amministratori lo decidono, non sarà necessario effettuare una notifica del consiglio di amministrazione a tutti gli Amministratori o agli Amministratori supplenti, residenti nello Stato, anche per il periodo in cui siano all'estero.
- 74.2. L'avviso di convocazione di un consiglio di amministrazione si ritiene regolarmente effettuato ad un Amministratore se gli è consegnato personalmente o comunicato verbalmente o spedito per iscritto tramite consegna, posta, cablogramma, telegramma, telefax, posta elettronica o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione approvato dagli Amministratori all'ultimo indirizzo conosciuto o a qualsiasi altro indirizzo indicato alla Società a questo fine.

75. Quorum del consiglio di amministrazione

- 75.1. Il *quorum* per le materie trattate dagli Amministratori può essere stabilito dagli Amministratori e fin quando non sarà diversamente fissato sarà di due. Un soggetto in carica esclusivamente come Amministratore supplente deve, se colui il quale lo ha nominato non è presente, essere considerato ai fini del calcolo del *quorum*, ma nel caso in cui agisca come Amministratore

supplente di più di un Amministratore non deve essere contato più di una volta ai fini della determinazione del raggiungimento del *quorum*.

- 75.2. Se la combinazione di Amministratori presenti insieme ad Amministratori supplenti presenti e/o Amministratori rappresentati da Amministratori supplenti presenti è tale che la maggioranza di questi sia residente nel Regno Unito, gli Amministratori e gli Amministratori supplenti presenti indipendentemente dal loro numero non costituiranno il *quorum* a nessun fine ad eccezione che per la nomina di Amministratori aggiuntivi o per la convocazione di un'assemblea generale.

76. Votazioni del consiglio di amministrazione

- 76.1. Le questioni sollevate in consiglio di amministrazione devono essere decise dalla maggioranza dei voti. Nel caso in cui ci sia parità di voti, il presidente avrà un voto aggiuntivo.
- 76.2. Salvo quanto stabilito più avanti, ogni Amministratore presente e votante deve esprimere un voto e, in aggiunta al proprio, può essere legittimato a votare in luogo di ogni Amministratore assente dalla riunione che lo ha autorizzato con riferimento a quella riunione a votare in sua assenza. Questa autorizzazione può essere riferita a tutti i consigli di amministrazione in generale o ad uno o più consigli e deve essere scritta e spedita tramite, posta, cavo, telegramma, telex, fax, consegna, posta elettronica, o tramite altri mezzi di comunicazione autorizzati dagli Amministratori e può portare impressa la firma o la fotocopia della firma dell' Amministratore che conferisce questo potere. L'autorizzazione deve essere consegnata al Segretario per essere registrata o prodotta nel primo consiglio in cui un voto deve essere espresso ai sensi di quanto detto, fermo restando che nessun Amministratore sarà legittimato a votare in una riunione ai sensi di questo paragrafo se l'Amministratore per conto del quale deve agire ha nominato un supplente e il supplente sia presente al consiglio in cui l'Amministratore si propone per esprimere il voto ai sensi del seguente paragrafo..

77. Riunioni tramite mezzi di telecomunicazione

Ogni Amministratore o Amministratore supplente può partecipare ad una riunione del consiglio di amministrazione o di un comitato istituito dagli Amministratori, per mezzo di audioconferenza o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione che possa permettere a tutte le persone partecipanti all'assemblea di ascoltare ciascun altro. La partecipazione alla riunione con queste modalità costituirà presenza ai fini del calcolo del *quorum*.

78. Presidente del consiglio di amministrazione

Salvo che ogni nomina alla carica di presidente sia fatta ai sensi dello Statuto, gli Amministratori possono eleggere un presidente dei loro consigli e determinare il periodo durante il quale resterà in carica, ma se nessun presidente è stato eletto o se in qualche riunione egli non vuole rivestire tale funzione o non è presente cinque minuti dopo l'orario fissato per tenere la stessa, gli stessi Amministratori presenti possono scegliere tra i presenti il presidente. Il presidente non può essere residente nel Regno Unito.

79. Validità degli atti degli Amministratori

Tutti gli atti assunti dal consiglio di amministrazione o da un comitato istituito dagli Amministratori o da soggetti facenti funzioni di Amministratori, sebbene in seguito sia scoperto un difetto di nomina, o che essi o alcuni di essi erano decaduti dalla carica o la carica era vacante, saranno validi come se fossero emanati da un soggetto regolarmente nominato, idoneo, in carica, legittimato a votare ma non saranno convalidati gli atti per difetto di nomina, inidoneità o vacanza della sede relativi alla residenza nel Regno Unito.

80. Delibere e altri documenti scritti degli Amministratori

Una delibera o un altro documento scritto firmato da tutti gli Amministratori legittimati a ricevere l'avviso di convocazione di un consiglio di amministrazione o di un comitato istituito da Amministratori sarà valida come se fosse stata votata da un consiglio di amministrazione o da un comitato istituito da Amministratori (nel caso ci sia) regolarmente costituito e svolto, fermo restando che tale delibera o gli altri documenti non saranno validi se la maggioranza dei sottoscrittori è residente o ha firmato il documento nel Regno Unito. La delibera o gli altri documenti possono consistere di numerosi documenti dello stesso formato ciascuno firmato da uno o più Amministratori o da una o più persone

(inclusi gli Amministratori) membri del comitato istituito dagli Amministratori, e tale delibera o gli altri documenti quando regolarmente firmati devono essere consegnati, spediti o trasmessi, (a meno che gli Amministratori o i membri dello specifico comitato non stabiliscano diversamente nella generalità dei casi o nel caso specifico) tramite fax, o tramite qualsiasi altro mezzo di trasmissione del contenuto del documento. Una delibera o gli altri documenti firmati da un Amministratore supplente necessita anche della firma del suo principale, se è firmata da un Amministratore che ha nominato un supplente non è necessario che sia firmato dall'Amministratore supplente.

PARTE XVI - IL SEGRETARIO

81. Nomina del segretario

Il Segretario deve essere nominato dagli Amministratori nei modi, alle condizioni e con la remunerazione che ritengono più appropriate e ogni Segretario può essere rimosso dagli stessi Amministratori. Qualora la Companies Act o lo Statuto richieda che una funzione sia svolta da o data ad un Segretario, potrà essere svolta o data al vice Segretario o da un facente funzioni di segretario sollecitamente disponibile e capace di agire o ad un funzionario della Società autorizzato in termini generali o specificatamente dagli Amministratori nel caso in cui la carica sia vacante o per qualche altra ragione non ci sia un Segretario sollecitamente disponibile e capace di agire, fermo restando che qualsiasi disposizione del presente Statuto o della Companies Act che richieda o autorizzi lo svolgimento di un compito da parte di un Amministratore e del Segretario non si riterrà ottemperata qualora detto compito venga svolto da o nei confronti della stessa persona che agisce sia in veste di Amministratore sia in veste di Segretario.

PARTE XVII - SIGILLO

82. Uso del Sigillo

Gli Amministratori devono assicurare che il Sigillo (incluso qualsiasi sigillo di sicurezza custodito ai sensi della Legge sulle Società) sarà usato solo con l'autorizzazione degli Amministratori o di un comitato autorizzato dagli Amministratori.

83. Sigillo per l'uso all'estero

La Società può esercitare i poteri conferiti dalla Legge sulle Società per quanto riguarda il possesso di un sigillo ufficiale per l'uso all'estero e tali poteri saranno assegnati agli Amministratori.

84. Firma dei documenti a cui è apposto il Sigillo

Ogni documento al quale sarà apposto il Sigillo dovrà essere firmato da un Amministratore e dovrà anche essere firmato dal Segretario o da un secondo Amministratore o da qualsiasi altra persona nominata dall'Amministratore a questo scopo (incluso il Depositario) eccetto che per le obbligazioni e gli altri titoli di debito della Società in relazione alle quali gli Amministratori determinano con delibera una dispensa dall'apposizione di queste firme o alcune di esse, e i casi in cui o le firme saranno stampate o comunque apposte con un metodo di scrittura automatica fermo restando che in questi casi il documento che deve ricevere l'apposizione del sigillo deve essere stato vistato dal Segretario o dal cancelliere della Società o dai Sindaci o da qualche altra persona nominata dagli Amministratori a tale scopo per iscritto (e per risolvere dubbi, si stabilisce che sarà sufficiente per la approvazione che sia provata o l'approvazione da o per conto degli Amministratori o che i documenti siano stati siglati o presentanti per ricevere il sigillo accompagnati da una lista siglata).

PARTE XVIII - DIVIDENDI E ACCANTONAMENTI

85. Distribuzione dei dividendi

85.1. Gli Amministratori nel momento in cui ritengono opportuno possono distribuire i dividendi di ogni Categoria di azioni se gli Amministratori ritengono che sia giustificato in quanto gli utili del relativo Comparto quando:

85.1.1. le entrate accumulate (consistenti in ogni entrata accumulata inclusi interessi e dividendi) siano superiori alle spese; e/o

85.1.2. le plusvalenze realizzate o irrealizzate con la vendita/stima degli Investimenti e degli

altri fondi siano superiori delle perdite di capitale convertite o meno in denaro del relativo Comparto.

Gli Amministratori, ogni qualvolta lo ritengano opportuno, possono anche dichiarare dividendi per ogni Classe di Azioni a valere sul patrimonio del relativo Comparto.

- 85.2. Gli Amministratori possono distribuire gli utili dovuti ai Soci in tutto o in parte tramite il conferimento in natura dell'Attivo del relativo Comparto e, in particolare, di ogni Investimento di cui il relativo Comparto è titolare. Un Socio può richiedere agli Amministratori in luogo del conferimento di parte dell'attivo in specie di organizzare la vendita di elementi dell'Attivo e provvedere al pagamento nei confronti del portatore con i ricavi netti della stessa.
- 85.3. Le azioni di una Categoria possono, a discrezione degli Amministratori, essere emesse a condizione che i dividendi distribuiti rispetto a queste azioni verranno pagati dalla Società su di un conto intestato al Depositario nell'interesse dei Soci di quella Categoria di azioni. L'ammontare trattenuto dell'accredito non farà parte dell'attivo del Comparto o della Società e sarà immediatamente trasferito dal summenzionato conto al conto della Società.
- 85.4. Le azioni di una Categoria possono, a discrezione degli Amministratori, essere emesse in modo tale che ogni dividendo dichiarato con riferimento a quelle azioni sarà reinvestito e formerà parte dell'attivo del relativo Comparto e sarà tenuto in considerazione nel calcolo del Prezzo di Sottoscrizione e del Prezzo di Riscatto come una parte percentuale del relativo Comparto in cui che è attribuibile ai Soci di quella Categoria di azioni.
- 85.5. Le azioni di qualsiasi Categoria possono, a discrezione degli Amministratori, essere emesse in modo tale che nessun dividendo sarà dichiarato rispetto a queste azioni e che ogni profitto utilizzabile per la distribuzione formerà parte dell'attivo del relativo Comparto e sarà considerato nel calcolo del Prezzo di Sottoscrizione e del Prezzo di Riscatto come parte percentuale del relativo Comparto che è imputabile ai Soci di quella Categoria di azioni
- 85.6. I dividendi non sono dovuti al Socio/i titolari di Azioni di Sottoscrizione.

86. Idoneità per i dividendi

Se un'azione è emessa a condizioni che prevedono che gli sarà attribuito un dividendo da o prima di un determinato momento o con una ampiezza particolare, tale azione parteciperà al dividendo secondo gli accordi.

87. Deduzioni dai dividendi

- 87.1. Gli Amministratori possono dedurre dai dividendi dalle altre somme dovute al Socio o rispetto ad un'azione l'ammontare (eventualmente) immediatamente dovuto dal Socio alla Società con riferimento alle azioni della Società.
- 87.2. Se alla Società è richiesto di pagare un'imposta per aver pagato un dividendo a un Socio, gli Amministratori possono dedurre dal pagamento che sarà fatto al relativo/i Socio/i che sia o si presume essere un Soggetto Passivo di Imposta Irlandese, un importo pari alla imposta imputabile al relativo pagamento/i e pagare questo ammontare alla autorità finanziaria competente.

88. Dividendi non riscossi

Tutti i dividendi non riscossi sulle azioni possono essere investiti o in altro modo utilizzati dagli Amministratori a beneficio del relativo Comparto sino che non siano riscossi. Sui dividendi non frutteranno interessi nei confronti della Società. Il conferimento da parte degli Amministratori di ogni dividendo non richiesto o di altre somme esigibili con riferimento all'azione in un conto sperato non farà della Società un amministratore fiduciario della stessa e i dividendi non riscossi dopo un periodo di sei anni dalla data della dichiarazione decadranno e ritorneranno al relativo Comparto.

89. Valuta del dividendo

I dividendi o le altre somme dovute in riferimento all'azione devono essere espressi e i pagamenti devono essere fatti nella valuta in cui la relativa Categoria di azioni è nominata o nella diversa valuta che gli Amministratori potranno definire sia generalmente che in riferimento ad una particolare

Categorie di azione o in qualsiasi caso specifico.

90. **Pagamento dei dividendi**

Qualsiasi dividendo o le altre somme dovute in riferimento all'azione possono essere pagati tramite trasferimento telematico sul conto indicato dal Socio o dal soggetto autorizzato e, in caso di comproprietari, al Socio il cui nome è registrato per primo nel Registro relativamente alla loro comproprietà o, se richiesto, possono essere pagati tramite assegni o "warrant" spediti all'indirizzo registrato del Socio o della persona avente diritto. Il pagamento tramite assegno o "warrant" deve essere liquidato all'ordine del soggetto al quale è trasmesso, e la liquidazione dell'assegno o del "warrant" costituirà un valido adempimento della Società e in caso di pagamento tramite bonifico telegrafico ogni pagamento costituirà un valido adempimento per la Società. Ogni tale assegno o "warrant", o, se possibile, trasferimento, sarà spedito, o a seconda dei casi o rimesso a rischio e spese della persona avente diritto a tale soma.

91. **Comproprietari**

Se più soggetti sono registrati come titolari di un'azione, ognuno di essi può rendere esecutivi i pagamenti dei dividendi o delle altre somme dovute in riferimento all'azione.

PARTE XIX – CONTABILITA'

92. **Contabilità**

92.1. Gli Amministratori devono curare che vengano tenute apposite le scritture contabili relativamente a:

92.1.1. tutte le somme di denaro ricevute e spese dalla Società e le fattispecie riguardo alle quali la spesa o l'incasso ha avuto luogo; e

92.1.2. tutte le alienazioni e gli acquisti di Investimenti da parte della Società; e

92.1.3. l'attivo e il passivo della Società.

Le scritture contabili non si riterranno tenute se non sono tenute in modo da fornire una effettiva e corretta visione della condizione degli affari della Società e per chiarire le sue transazioni.

92.2. Le scritture contabili devono essere custodite presso la Sede o, nel rispetto delle disposizioni della Legge sulle Società, in altro luogo che Amministratori decideranno e devono essere rese disponibili in qualsiasi momento alla verifica degli Amministratori.

92.3. In conformità con le disposizioni della Legge sulle Società, gli Amministratori devono provvedere di volta in volta alla redazione e predisposizione prima dell'assemblea generale annuale della Società del conto profitti e perdite, del bilancio d'esercizio e dei rendiconti che la Companies Act richiede siano redatti e preparati prima dell'assemblea.

92.4. Una copia del bilancio di esercizio (inclusi tutti i documenti che la legge richiede di anettere) che è stato redatto prima dell'assemblea generale annuale della Società insieme con una copia del rendiconto degli Amministratori e dei Sindaci deve essere spedito non meno di ventuno Giorni Liberi prima della data della assemblea generale annuale a ogni soggetto avente diritto di riceverli nel rispetto delle disposizioni della Companies Act FERMO RESTANDO CHE questo Articolo non richiede che una copia di questi documenti debba essere spedita a più di un comproprietario di un'azione;

92.5. La Società deve emettere un consuntivo semestrale, non soggetto a revisione, per i primi mesi di ciascun anno fiscale. Detto consuntivo deve avere il formato accettato dalla Autorità Competente e contenere le informazioni richieste dal Regolamento.

92.6. La copia del consuntivo semestrale deve essere inviata ai Soci non più tardi di due mesi dopo fine del periodo al quale si riferisce.

92.7. La Società fornirà alla Autorità Competente tutti i rendiconti e le informazioni di cui ha diritto in

base al Regolamento.

92.8. I Sindaci saranno nominati e i loro compiti saranno regolati in conformità alla Legge sulle Società.

PARTE XX - NOTIFICHE

93. **Notifiche scritte**

Qualsiasi notifica da dare, consegnare, recapitare, ai sensi di questo Statuto dovrà avvenire in forma scritta.

94. **Spedizione delle notifiche**

- 94.1. Una notifica o un documento (incluso un certificato azionario) che deve essere dato, consegnato o recapitato, ai sensi di questo Statuto, può essere dato, consegnato o recapitato al Socio dalla Società:
- 94.1.1. consegnando lo stesso a mano al Socio o ad un suo rappresentante autorizzato;
 - 94.1.2. lasciando lo stesso al suo indirizzo registrato;
 - 94.1.3. spedendo lo stesso tramite posta in una busta chiusa pre-affrancata indirizzata al suo indirizzo registrato;
 - 94.1.4. ove permesso dalla legge, trasmettendo lo stesso tramite fax o in altro modo elettronicamente.
- 94.2. Quando una notifica o un documento siano dati, consegnati o recapitati ai sensi del sub-paragrafo 94.1.1 o 94.1.2 di questo Statuto, la consegna suddetta si considera effettuata nel momento in cui la stessa è stata consegnata nelle mani del Socio o del suo rappresentante autorizzato, o lasciata al suo indirizzo registrato (nel caso ci fosse).
- 94.3. Quando una notifica è dato, consegnato o recapitato ai sensi del sub-paragrafo 94.1.3 di questo Statuto, la consegna suddetta si considera effettuata allo spirare della quarantottesima ora successiva alla spedizione del plico. Al fine di provare la consegna sarà sufficiente che questo plico sia stato correttamente indirizzato, affrancato e spedito.
- 94.4. Quando un documento è dato, consegnato o recapitato ai sensi del sub-paragrafo 94.1.4 di questo Statuto, la consegna suddetta si considera effettuata nel momento della trasmissione purché nel caso di notifica mandata via fax il numero corretto sia ricevuto sul *report* di trasmissione.
- 94.5. Ogni legale o personale rappresentante, committente, tutore, curatore *in bonis* o altro curatore legale o fallimentare, liquidatore di un Socio sarà vincolato da una notifica effettuata nei modi sopraindicati se spedita all'ultimo indirizzo registrato del Socio, sebbene la Società potesse avere notizia della morte, incapacità mentale, del fallimento, incapacità o inabilità di quel Socio.
- 94.6. Senza pregiudizio per le disposizioni del sub-paragrafo 94.1.1 e 94.1.2 di questo Articolo, se in qualunque momento a causa delle sospensione o della riduzione dei servizi postali all'interno dello Stato, la Società sia impossibilitata effettivamente a convocare una assemblea generale per mezzo di una notifica spedita tramite posta, l'assemblea generale può essere convocata tramite un avviso pubblico pubblicato lo stesso giorno almeno su un primario quotidiano nazionale dello Stato; tale notifica si considererà essere stata regolarmente effettuata nei confronti di tutti i Soci alle ore dodici del giorno in cui l'avviso è apparso. In questo caso la Società invierà copie di conferma della notifica tramite posta ai Soci il cui indirizzo registrato è al di fuori dello Stato (se e nella misura in cui secondo gli Amministratori è funzionale farlo) o sono in zone dello Stato non interessate dalla sospensione o dalla riduzione dei servizi postali. Se almeno novantasei ore prima della data fissata per lo svolgimento dell'assemblea la spedizione delle notifiche ai Soci è divenuta praticabile, sarà discrezione degli Amministratori spedire immediatamente copie confirmatorie della notifica tramite posta ai Soci. La omissione fortuita di inviare di conferma della notifica e la sua mancata ricezione da parte dell'avente diritto della copia della notifica di un'assemblea, o la mancata ricezione della copia da una qualsiasi persona avente diritto a ricevere la stessa non invaliderà gli atti dell'assemblea.

94.7. Fermo restando quanto in questo Articolo la Società non sarà obbligata a raccogliere notizie o compiere indagini relative all'esistenza di una sospensione o diminuzione del servizio postale entro o con riferimento a tutta o parte di una giurisdizione o anche all'estero.

95. **Spedizione delle notifiche ai comproprietari**

Una notifica può essere effettuata dalla Società ai comproprietari di un'azione tramite l'effettuazione al comproprietario il cui nome è iscritto per primo nel Registro con riferimento all'azione, la notifica così effettuata sarà idonea per tutti i comproprietari.

96. **Spedizione della notifica in caso di trasmissione delle azioni**

96.1. Tutti i soggetti che diventano titolari di un'azione, prima dell'iscrizione del proprio nome nel Registro con riferimento quell'azione, sono vincolati da qualunque notifica, in riferimento a quella azione, che sia stata regolarmente effettuata nei confronti della persona da cui ha ricevuto il titolo fermo restando che le disposizioni di questo paragrafo non si applicheranno alle notifiche effettuate in conformità dell'Articolo 7 purché, ai sensi delle disposizioni dell'Articolo 7, si tratti di una notifica che continui a produrre effetti nonostante la registrazione di un trasferimento di azioni al quale si riferisce.

96.2. Senza pregiudizio per le disposizioni dello Statuto che permettono che un'assemblea sia convocata mediante avviso pubblico su un giornale, una notifica può essere effettuata dalla Società nei confronti dei soggetti titolari di un'azione in conseguenza della morte o il fallimento di un Socio tramite la spedizione o la consegna, in qualsiasi modo lo Statuto autorizzi l'effettuazione della notifica al Socio, indirizzata al loro indirizzo, se presente, fornito dallo stesso a tale scopo. Fino a quando tale indirizzo non venga comunicato, la notifica sarà effettuata in tutti quei modi in cui potrebbe essere effettuata se la morte o il fallimento non si fossero verificati.

97. **Firma della notifica**

La firma di tutte le notifiche effettuate dalla Società può essere apposta di pugno o stampata.

98. **Presunzione di ricevimento delle notifiche**

Si presume che un Socio o i Soci di una Categoria di azioni presenti, sia di persona che per procura, in sede di assemblea della Società, abbiano ricevuto l'avviso di convocazione dell'assemblea e, dove richiesto, dell'oggetto per il quale è stata convocata.

PARTE XXI - LIQUIDAZIONE

99. **Distribuzione della liquidazione**

99.1. Nel rispetto dell'Articolo 108 dello Statuto e delle disposizioni della Legge sulle Società, nel caso in cui la Società venga liquidata il liquidatore deve utilizzare l'attivo di ogni Comparto secondo la modalità e l'ordine che ritiene adeguato a soddisfare le richieste dei creditori riguardanti quel Comparto.

99.2. L'attivo societario disponibile per la distribuzione tra i Soci deve essere distribuito come segue: prioritariamente la proporzione di attivo in un Comparto riferibile ad una Categoria di azioni deve essere distribuito ai Soci titolari di azioni della relativa Categoria in proporzione al numero di azioni detenute da ognuno in percentuale sul numero totale di azioni relative a quella Categoria di azioni emesse alla data di inizio della liquidazione; secondariamente, nel pagamento ai Soci delle Azioni di Sottoscrizione di somme (pari) all'ammontare del valore nominale pagato nei limiti dell'attivo della Società non imputabile ad alcuna Categoria di azioni. In questa ipotesi se non c'è un attivo sufficiente per permettere tale pagamento completamente, non si potrà ricorrere all'attivo della Società imputabile ad altre Categorie di azioni; in terzo luogo, ogni saldo rimanente e non riferibile ad alcuna categoria di azioni sarà conferito *pro-rata* tra gli azionisti di categoria in base al Valore Netto riferibile a ciascuna Categoria di azioni alla data di inizio della liquidazione e l'ammontare così conferito ad una Categorie ai Soci *pro-rata* rispetto al numero di azioni possedute in quella Categoria.

99.3. Un Comparto può essere liquidato in conformita' a quanto previsto dalla sezione 256 E della Legge del 1990 e in questo caso le disposizioni degli Articoli 99 e 100 dello Statuto saranno applicate,

mutatis mutandis, rispetto a quel Comparto.

100. **Distribuzione in specie**

Se la Società deve essere liquidata (sia in caso di liquidazione volontaria, che in caso di liquidazione giudiziale) il liquidatore può, con l'autorizzazione di una delibera straordinaria dei relativi Soci e con ogni altra approvazione richiesta dalla Legge sulle Società, dividere in natura tra i Soci di azioni di una o più Categorie di un Comparto tutto o parte dell'Attivo della Società imputabile quel Comparto, sia che l'Attivo sia composto da beni di un unico genere, sia che non lo sia a tal proposito stabilirne il valore a secondo il suo equo apprezzamento con riferimento ad una o più categoria di beni, e può determinare come effettuare la divisione tra i Titolari di azioni della Società o i Titolari di differenti Classi di azioni in un Comparto, a secondo del caso. Il liquidatore può, con gli stessi poteri, conferire l'autorizzazione a dividere in natura qualsiasi parte dell'Attivo ad amministratori fiduciari di *trust* a beneficio del Socio, e se lo ritiene opportuno, e la liquidazione della Società può essere chiusa e la Società estinta, ma nessun Socio deve essere obbligato ad accettare qualsiasi parte dell'attivo rispetto al quale è imputabile una responsabilità. Un Socio può richiedere al liquidatore in luogo del trasferimento in specie, di disporre una vendita dell'Attivo per essere soddisfatto con il pagamento degli utili.

PARTE XXII - MISCELLANEA

101. **Verbal di assemblea**

Gli Amministratori devono curare che siano redatti i verbali riguardo alle seguenti materie:

- 101.1. di tutte le nomine di dirigenti, comitati composti da Amministratori, dei loro salari e remunerazioni;
- 101.2. dei nomi degli Amministratori presenti in ogni consiglio di amministrazione, dei nomi di tutti gli Amministratori e di tutti i membri del consiglio presenti ad ogni riunione di un comitato composto da Amministratori; e
- 101.3. di tutte le delibere e di tutti gli atti delle assemblee della Società e delle assemblee speciali dei Soci di Categoria di azioni della Società e dei consigli di amministrazione e dei comitati istituiti dagli Amministratori. Tali verbali se sottoscritti dal presidente della riunione in cui sono stati redatti o, dal presidente della successiva riunione, faranno piena prova delle materie deliberate senza necessità di ulteriore prova.

102. **Controllo e segretezza**

Gli Amministratori determinano di volta in volta se in che misura, quando ed in che luogo, e a quali condizioni o regole le scritture contabili, i libri sociali e i registri della Società o alcuni di essi saranno disponibili al controllo dei Soci non Amministratori, e nessun Socio (non Amministratore) avrà alcun diritto di ispezionare le scritture contabili, i libri sociali o i registri della Società ad eccezione di quanto stabilito dalla Companies Act o autorizzato dagli Amministratori o dalla Società in assemblea generale. Nessun Socio avrà il diritto di richiedere la divulgazione di qualsiasi informazione relativa a dettagli dell'attività economica della Società, o delle altre materie che hanno o possono avere natura di segreti commerciali, procedure segrete, o segreti di affari che possono essere relativi al raggiungimento dell'oggetto sociale della Società e che secondo gli Amministratori sarebbe stato inopportuno nell'interesse dei Soci divulgare al pubblico.

103. **Distruzione delle registrazioni**

La Società è autorizzata a distruggere tutti i documenti di trasferimento che sono stati registrati dopo il termine di sei anni dalla data di registrazione, tutte le notifiche di variazione di indirizzo dopo il termine di due anni dalla data di registrazione e tutti i certificati azionari e i mandati dei dividendi che sono stati annullati o hanno cessato di avere effetto dopo il termine di un anno dalla data di questo annullamento o cessazione. Si presume in modo definitivo a favore della Società che ogni registrazione nel Registro sia stata eseguita sulla base di un documento di trasferimento o di un altro documento era regolare e opportunamente eseguita, che tutti i certificati e tutti gli altri documenti summenzionati e distrutti erano validi, efficaci e conformi ai dettagli registrati nei libri sociali o nei verbali della Società. Fermo restando sempre che:

- 103.1. la disposizione precedente si applicherà esclusivamente alla distruzione di un documento effettuata in buona fede e senza notizia di un'azione legale (indipendentemente dalle parti in

causa) rispetto alla quale il documento potrebbe essere rilevante;

103.2. niente di quanto qui disposto deve essere interpretato per imporre alla Società una responsabilità relativamente alla distruzione di qualsiasi documento precedente al termine su indicato o in qualsiasi altra circostanza che non avrebbe comportato responsabilità in assenza di questo Articolo; e

103.3. i riferimenti qui contenuti alla distruzione di qualsiasi documento include i riferimenti all'alienazione di questi in qualsiasi modo.

104. **Soci irreperibili**

104.1. La Società sarà autorizzata a vendere al miglior prezzo ragionevolmente ottenibile ogni azione di un Socio o di un avente causa se e a patto che:

104.1.1. per un periodo di dodici anni nessun assegno o *warrant* inviato dalla Società per posta in lettere pre-affrancata al Socio o al soggetto avente diritto all'azione su trasmissione presso l'indirizzo sul Registro o all'ultimo indirizzo noto fornito dal Socio o dall'avente causa su trasmissione al quale l'assegno o il warrant è stato inviato, è stato riscosso e nessuna comunicazione è stata ricevuta dalla Società dal Socio o dall'avente causa (a condizione che durante questo periodo di dodici anni almeno tre dividendi siano divenuti esigibili con riferimento a tali azioni);

104.1.2. alla scadenza del suddetto periodo di dodici anni tramite annuncio in un quotidiano nazionale pubblicato nello Stato e in un giornale circolante nell'area in cui è situato l'indirizzo contenuto nel sub-paragrafo 104.1.1. di questo Statuto, la Società ha dato notizia dell'intenzione di vendere queste azioni; e

104.1.3. durante l'ulteriore periodo di tre mesi dopo la data dell'annuncio e prima dell'esercizio del potere di vendita la Società non ha ricevuto alcuna comunicazione dal proprietario o dal soggetto avente diritto su trasmissione.

104.2. Per rendere esecutivo questo trasferimento la Società può nominare chiunque per perfezionare come cedente il documento di trasferimento di questa azione e questo strumento di trasferimento è efficace come se fosse stato perfezionato dal Socio o da un soggetto legittimato. Il cessionario sarà iscritto nel Registro come Socio titolare dell'azione contenuta in questo trasferimento e non gli sarà opponibile la richiesta del prezzo di vendita né la sua titolarità dell'azione sarà affetta da qualsiasi irregolarità o invalidità con riferimento alla vendita.

104.3. La Società deve imputare al relativo Comparto, o se il Comparto non esiste più, ai soggetti individuati dagli Amministratori i ricavi netti di questa vendita.

105. **Indennizzi**

105.1. Nel rispetto delle disposizioni sopra elencate e di quanto permesso dalla Companies Act e dal Regolamento, tutti gli Amministratori, il Segretario e ogni altro dirigente o dipendente della Società saranno tenuti indenni dalla Società, e sarà dovere degli Amministratori pagare utilizzando l'Attivo, tutti i costi, le perdite, e le spese in cui siano incorsi o di cui divengano responsabili in conseguenza della sottoscrizione di un contratto, di atti o cose fatte in veste di dirigente o dipendente o comunque nell'adempimento dei propri doveri, incluse le spese di viaggio, e l'ammontare per il quale questo indennizzo è previsto sarà garantito da un privilegio sui beni della Società e deve essere soddisfatto con priorità rispetto a qualsiasi richiesta dei Soci.

105.2. Fatta eccezione per le disposizioni della Sezione 200 della Legge del 1963 nessun Amministratore o un altro dirigente della Società sarà responsabile per gli atti, le entrate, le negligenze o le inadempienze di un altro Amministratore o di un dirigente o per essersi conformato a tali atti e negligenze o per qualsiasi perdita o costo sopravvenuto per la Società a causa dei vizi o degli scoperti del titolo di acquisto di ogni bene acquistato da o per conto della Società o per i vizi e gli scoperti di tutti i titoli nei quali i fondi della Società sono stati investiti o per ogni perdita o danno derivante dal fallimento, l'insolvenza o atto pregiudizievole di un soggetto al quale, il denaro, i titoli o gli effetti sono stati depositati o ogni altra perdita, danno di qualunque genere che si verificherà nello svolgimento del suo ufficio ed in relazione ad esso.

Nel caso in cui un ente del Gruppo Nomura cessi di essere *manager/investment manager* della Società, prima o immediatamente dopo tale cessazione divenga effettiva, gli Amministratori si accorderanno per convocare una assemblea generale straordinaria per proporre di cambiare la denominazione sociale della Società che non rifletta alcun coinvolgimento da parte di un'entità del Gruppo Nomura (o alcune delle società affiliate) con la Società. Appena un'assemblea generale straordinaria è convocata per cambiare la denominazione sociale, quei Soci che (essendo persone fisiche) sono presenti di persona o per procura o (essendo enti) sono presenti per procura o tramite un rappresentante debitamente autorizzato e aventi diritto di voto e che votano per appello nominale in favore della delibera che propone di cambiare la denominazione sociale della Società devono complessivamente avere un tale numero di voti pari ad uno o più del numero dei voti che sono richiesti per la validità di detta deliberazione. Il cambiamento della denominazione sociale avrà luogo in conformità alle previsioni della Companies Act e le richieste dell'Autorità Competente.

106. **Disposizioni dirimenti**

Nel caso in cui ci fosse un conflitto tra le disposizioni dello Statuto e la Companies Act o il Regolamento, la Companies Act o il Regolamento prevarranno. La preventiva approvazione della Autorità Competente sarà richiesta per ogni emendamento allo Statuto.

107. **Limiti alle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto**

Nessuna modifica può essere apportata all'Atto Costitutivo o allo Statuto della Società, che comporterebbe la cessazione dell'autorizzazione del Regolamento.

108. **Separazione della responsabilità**

- 108.1. Fermo restando ogni previsione statutaria o disposizione di legge contraria, ogni responsabilità imputabile o attribuibile al Comparto deve essere adempiuta unicamente nei limiti dell'attivo di quel Comparto, e nessun Amministratore, curatore, revisore, liquidatore, liquidatore temporaneo o altri ricorrevano e, ne sono obbligati a farlo, alle attività di un determinato Comparto per soddisfare le passività imputabili o contratte nell'interesse di qualsiasi altro Comparto.
- 108.2. Le attività destinate ad un Comparto devono riguardare unicamente gli azionisti di quel Comparto e nessun Socio relativo a quel Comparto avrà pretese o diritti sull'attivo destinato agli altri Comparti.
- 108.3. Ogni attività o somma ottenuta dalla Società con ogni mezzo sempre e ovunque, dopo la deduzione o il pagamento di tutti i costi di riscossione, deve essere attribuita al relativo Comparto. Nel caso in cui le attività attribuibili ad un Comparto siano utilizzate per l'adempimento di una "responsabilità" non imputabile a quel Comparto, e nella misura in cui le attività o la compensazione rispetto a queste non possono in altro modo essere reintegrate nel Comparto, gli Amministratori con il consenso del Depositario, devono certificare o fare in modo che sia certificato, il valore delle attività perse dal relativo Comparto e trasferire o pagare tramite l'attivo del Comparto o dei Comparti a cui era imputabile la responsabilità, prioritariamente rispetto a tutte le pretese avverso questo/i Comparti, attività o somme sufficienti a reintegrare a favore del relativo Comparto, il valore delle attività oppure le somme perse.
- 108.4. La Società può chiamare o essere chiamata in giudizio in relazione ad uno specifico Comparto e può esercitare gli stessi diritti di compensazione se esistenti, tra i suoi fondi come nel caso di società (diverse) e sia tra i suoi Comparti, sia, ai sensi della legge, tra le società e i beni di un Comparto, soggetto alle decisioni di un tribunale irlandese, nella stessa misura in cui sarebbe stato possibile nell'eventualità in cui il Comparto fosse stato una distinta persona giuridica.
- 108.5. Tutti i procedimenti legali intentati da un Socio di un Comparto particolare, e tutti i debiti della Società nei confronti di questo Socio dovuti nel rispetto di tale procedimento, saranno pagati con l'attivo del Comparto corrispondente a quelle azioni senza ricorrere, con riferimento a quel passivo o all'imputazione di quel passivo, a qualsiasi altro Comparto della Società.
- 108.6. Nessuna disposizione del presente Articolo 108 impedirà l'applicazione di qualsiasi dispositivo o norma di legge che richiedesse l'utilizzo dell'attivo di un Comparto per l'adempimento di alcune o tutte le passività di un altro Comparto, per motivi di falsa rappresentazione o di frode e, in particolare, a causa dell'applicazione delle Sezioni 139 e 286 della Legge del 1963.

ALLEGATO I

DEFINIZIONI

1. Definizioni

In questo Statuto e nei seguenti Allegati le seguenti definizioni devono avere il significato di seguito riportato:

Legge del 1963 indica “the Companies Act, 1963”;

Legge del 1983 indica “the Companies (Amendment) Act, 1983”;

Legge del 1990 indica “the Companies Act, 1990”;

Allegato o Allegati indica l’Allegato o gli Allegati che sono acclusi allo Statuto e fanno parte integrante dello Statuto;

Statuto indica lo Statuto e gli Allegati ad esso acclusi come successivamente modificati e attualmente in vigore;

Attivo indica tutte le disponibilità finanziarie, incluso il portafoglio titoli, della Società e di ogni Comparto, acquisite nel rispetto delle disposizioni della clausola 21 di cui all’Allegato II;

Sindaci indica i sindaci in carica della Società;

Giorno Lavorativo indica qualsiasi giorno, come indicato nel Prospetto nel quale le banche sono generalmente aperte e operanti in quella giurisdizione o in quei diversi giorni che gli Amministratori possono, con l’approvazione del Depositario, determinare in relazione a ciascuno;

CFTC Regolamento – Part 4 indica la Parte 4 del “US Commodity Futures Trading Commission’s Regulation” adottata ai sensi del “US Commodity Exchanges Act”;

Giorni Liberi indica con riferimento al periodo di perfezionamenti di una notifica, l’intervallo di tempo richiesto per il perfezionamento medesimo, escludendo il giorno in cui la notifica è effettuata o si ritiene effettuata e il giorno nel quale essa è consegnata o in cui essa ha effetto;

Companies Act indica “the Companies Act , 1963 to 2005” includendo tutti regolamenti emanati ai sensi di questo, sia applicabile alle società di investimento a capitale variabile;

Società indica la società la cui denominazione sociale appare nell’ intestazione dello Statuto;

Autorità Competente indica la “Irish Financial Services Regulatory Authority” o qualsiasi altra autorità designata come determinato ai sensi del Regolamento;

Categoria di Azioni di Valuta indica una Categoria di azioni emesse in una valuta diversa da quella base del Comparto rilevante;

Depositario indica il soggetto incaricato di svolgere (e per il tempo in cui svolge) le funzioni di depositario dell’Attivo ai sensi delle Clausole 22-25 dell’Allegato II;

Contratto di Deposito indica ogni contratto esistente tra Società e Depositari riguardante la nomina e i doveri del Depositario;

Giorno di Contrattazione indica quel Giorno Lavorativo o quei Giorni Lavorativi individuati dal Prospetto, come di volta in volta stabiliti dagli Amministratori, con l’approvazione del Depositario, in relazione a ogni Comparto per la sottoscrizione, il riscatto o il cambio di azioni, che saranno almeno due in ciascun mese;

Termine delle Contrattazioni indica il giorno e l’ora come specificati dagli Amministratori in relazione ad ogni Categoria di azioni e indicato nel Prospetto;

Amministratori indica gli Amministratori in carica della Società o quelli tra questi che partecipano al

consiglio di Amministrazione della Società;

Imposte e Oneri indica tutti i bolli e le altre imposte, tasse, oneri governativi, oneri di brokeraggio e bancari, imposte di trasferimento, imposte di registrazione, ogni onere di transazione e di custodia, dovuto al Depositario o ai suoi rappresentanti o agenti e gli altri obblighi e debiti imputabili alla originale acquisizione o all'incremento dell'Attivo della Società o alla costituzione, all'emissione o alla alienazione delle azioni o alla alienazione o all'acquisto degli Investimenti da parte della Società o con riferimento ai certificati ciò che può divenire esigibile rispetto a o prima di o in occasione di transazioni o negoziazioni relativamente ai quali questi obblighi e impegni sono esigibili ma non include alcuna commissione, tassa, onere, debito o costo che si può essere preso in considerazione nell'accertamento del Valore Patrimoniale Netto del relativo Comparto;

Conto Compensativo indica un conto compensativo che può essere accantonato a discrezione degli Amministratori, relativamente a ciascun Comparto, in conformità con la Clausola 26 dell'Allegato II;

Pagamento Compensativo indica una somma pagata in conformità alla Clausola 26.1 dell'Allegato II (salvo diversa determinazione degli Amministratori) calcolata *pro quota* per azione di una Categoria di azioni come determinato dagli Amministratori facendo riferimento alla stima di volta in volta del prossimo dividendo da dichiarare rispetto alla Categoria corrispondente;

Soggetto Straniero indica un soggetto che non è né residente né di solito residente in Irlanda ai fini fiscali che abbia informato la Società con la relativa dichiarazione alla Tabella 2B del TCA e rispetto al quale la Società non sia in possesso di alcuna informazione che potrebbe ragionevolmente far ritenere che la dichiarazione non sia corretta o che in qualsiasi momento non è stata corretta;

Comparto/i indica un portafoglio titoli gestito in conformità alla Clausola 9 dell'Allegato II il quale sarà tenuto separato da ogni Categoria o azioni delle relative Categorie di azioni (se più di una Categoria di azioni è stata creata per partecipare al Comparto) al quale devono essere riferiti e imputati tutti gli assets e i debiti, i ricavi e le perdite, attribuibili o allocati a ciascuno di tali Comparti;

Categoria Protetta di Azioni di Valuta: indica le azioni di una Categoria di Valuta riguardo alle quali la Società condurrà transazioni con valuta protetta i cui benefici e i cui costi spetteranno unicamente ai Soci di azioni di quella Categoria;

Socio indica in relazione ad ogni azione il membro il cui nome è iscritto nel Registro come titolare di quella azione;

Periodo Iniziale di Offerta: indica qualsiasi periodo determinato dagli Amministratori durante il quale ogni Categoria di azioni nel relativo Comparto può essere offerta in sottoscrizione ad prezzo fisso;

Indice: indica l'indice finanziario come indicato nella Nota Integrativa del relativo Comparto, ivi inclusi ogni Indice Protetto o ogni Indice Valutario Protetto come definiti nella Nota Integrativa;

Investimento indica un Investimento acquisito dalla Società ai sensi della Clausola 21 dell'Allegato II;

Irish Stock Exchange indica il "Irish Stock Exchange Limited" e ogni successore di questo;

Mercato indica in relazione ad ogni Investimento, qualsiasi borsa, diversa dal mercato ristretto o gli mercati regolati elencati nell'Allegato IV nel quale un Investimento è quotato e/o scambiato;

Stato Membro indica ogni stato membro dell'Unione Europea;

Ammontare Minimo Aggiuntivo dell'Investimento indica la somma minima di denaro o il numero minimo delle azioni nel caso ci fosse che gli Amministratori possono richiedere di investire di volta in volta in un Comparto a ciascun Socio (dopo aver investito l'Ammontare Minimo Iniziale dell'Investimento);

Dimensione Minima del Comparto indica quella somma (eventuale) che gli Amministratori possono di volta in volta stabilire come dimensione minima di ogni Comparto;

Ammontare Minimo Iniziale dell'Investimento indica la somma minima iniziale di denaro o il numero delle azioni nel caso fosse previsto, determinata che gli Amministratori possono di volta in volta richiedere di investire a ciascun Socio come investimento iniziale per le azioni di ogni Categoria in un

Comparto, sia durante il Periodo Iniziale di Offerta che in qualsiasi Giorno Lavorativo seguente;

Ammontare Minimo di Riscatto indica il numero minimo o il valore minimo di azioni di ogni Categoria che eventualmente possono essere riscattate in qualsiasi momento da un Socio;

Partecipazione Azionaria Minima indica il numero minimo o il valore minimo di azioni di ogni Categoria che eventualmente gli Amministratori possono, di volta in volta, indicare, come partecipazione azionaria minima permessa per azioni di quella Categoria e che deve essere superiore in ogni momento alla Somma Minima di Riscatto;

Mese indica un mese di calendario;

Valore Netto indica il valore del patrimonio netto della Società, o di ciascun Comparto, o di qualsiasi Categoria o di qualsiasi azione, che deve essere calcolata al Punto di Valutazione attraverso la valutazione dell'Attivo della Società o di ciascun Comparto in conformità alle disposizioni dell'Allegato III;

Sede indica la attuale sede della Società;

Fondo pensione indica (i) i piani previdenziali per i lavoratori (così come descritti nella Sezione 3(3) dell'*Employee Retirement Income Securities Act* statunitense del 1974 e successive modifiche ("ERISA")), soggetti alla disciplina del Titolo 1 dell'ERISA, (ii) i piani a cui fa riferimento la Sezione 4975 dell'*Internal Revenue Code* del 1986, e successive modifiche, o (iii) gli enti i cui beni vengono gestiti con lo stesso regime delle proprietà di uno dei fondi appena menzionati. Qualora la Società scopra che un Fondo pensione è titolare di Azioni, la Società rimborserà tutte le azioni di proprietà del Fondo pensione;

Prospetto indica il Prospetto emesso di volta in volta dalla Società con le modifiche, sostituito, integrato o in altro modo modificato di volta in volta;

Investitore Autorizzato indica un soggetto non interdetto dal possedere azioni in virtù della Clausola 20 dell'Allegato II;

Registro indica il registro dei Soci da conservare come richiesto dalla Companies Act e per sempre fuori dal Regno Unito;

Regolamento indica il Regolamento n. 211 del 2003 della Comunità Europea (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) (atto normativo n. 211 del 2003) come successivamente modificato e/o integrato, includendo qualsiasi condizione che può essere ulteriormente imposta dall'Autorità Competente;

Prezzo di Riscatto indica il prezzo di riscatto delle azioni calcolato e determinato in conformità alle Clausole da 12 a 16 dell'Allegato II;

Sigillo indica il sigillo ordinario della Società o (quando rilevante) il sigillo ufficiale di garanzia custodito dalla Società ai sensi della Legge sulle Società;

Segretario indica qualsiasi persona fisica nominate a svolgere le funzioni di segretario della Società;

Giorno di Pagamento indica l'ultimo giorno di scadenza come stabilita di volta in volta dagli Amministratori dal quale il pagamento del Prezzo di Sottoscrizione o di Riscatto delle azioni di ogni Categoria dovrà essere effettuato o riscosso. In caso di Prezzo di Riscatto, l'ultimo giorno di scadenza sarà normalmente dieci Giorni Lavorativi dopo il Termine delle Contrattazioni corrispondente;

azione o azioni indica le azioni della Società originalmente designate come azioni non classificate;

Investimento Specifico indica

- (a) ogni Investimento emesso o garantito dal Governo o le autorità locali di uno Stato membro;
- (b) ogni Investimento emesso o garantito dal governo di uno stato che è incluso nella Clausola 29.1 dell'Allegato IV (ad eccezione di Hong Kong e del Liechtenstein) o da un organismo pubblico internazionale di cui siano membri uno o più Stati Membri; e

- (c) ogni Investimento emesso in qualsiasi parte del mondo da Asian Development Bank, Euratom, Unione Europea, Banca Centrale Europea, Consiglio d'Europa, Eurofima, European Investment Bank, African Development Bank, The Inter American Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Bank for Reconstruction and Development (i.e. la Banca Mondiale), International Finance Corporation, Federal National Mortgage Association (**Fannie Mae**), Federal Home Loan Mortgage Corporation (**Freddie Mac**), Government National Mortgage Association (**Ginnie Mae**), Fondo Monetario Internazionale, Federal Home Loan Bank, (FHLB), Federal Farm Credit Bank, the Tennessee Valley Authority (TVA) or the Student Loan Marketing Association (**Sallie Mae**);

Stato indica la Repubblica di Irlanda;

Incaricato della Borsa Valori indica il significato dato a questa espressione dalla Sezione 1 - dell'Emendamento del 1977 alla Companies Act - Companies (Amendment) Act, 1977;

Azioni di Sottoscrizione indica una azione a tasso fisso della Società emessa nel rispetto di questo Statuto e con i diritti per questa previsti dallo Statuto;

Prezzo di Sottoscrizione indica il prezzo di emissione delle azioni calcolato e determinato dagli Amministratori in accordo con la Clausola 3 dell'Allegato II;

Supplemento indica ogni supplemento al Prospetto emesso di volta in volta nell'interesse della Società in relazione a un Comparto;

Soggetto Passivo di Imposta Irlandese indica qualsiasi soggetto diverso da:

- (i) un Soggetto Straniero;
- (ii) un intermediario, incluso un procuratore, di un Soggetto Straniero;
- (iii) l'amministratore per il tempo durante il quale l'amministratore è un amministratore qualificato della Società secondo il significato di cui alla sezione 734 del TCA;
- (iv) una società specifica nei limiti del significato della sezione 734 del TCA;
- (v) un organismo di investimento ai sensi della sezione 739 (B) del TCA;
- (vi) uno schema approvato esente, un trust, o un contratto di rendita pensionistica nei limiti delle disposizioni delle sezioni 774, 784 or 785 del TCA;
- (vii) una società che svolge attività nei limiti del significato della sezione 706 del TCA;
- (viii) uno speciale schema di investimento secondo la definizione di cui alla sezione 737 del TCA;
- (ix) la quota di un trust al quale si applica la sezione 731(5) (a) del TCA;
- (x) un ente di carità esentato dall'imposta sui redditi o dall'imposta sulle società dalla sezione 207 (1) (b) del TCA;
- (xi) un soggetto avente diritto all'esenzione dalla tassa sul reddito e dalla tassa sugli utili da capitale ai sensi della sezione 784 A (2) TCA, sezione 787 I del TCA o la sezione 848 E TCA e le quote detenute sono patrimonio di un fondo di vendita pensionistica approvata, un fondo minimo di vendita pensionistica approvata, un conto speciale di incentivo al risparmio o un conto personale di risparmio pensionistico (come definito dalla sezione 787A of the TCA);
- (xii) il *Courts Service* nell' ambito del significato della Sezione 4 of the Courts Service Act, 1998;
- (xiii) una *Credit Union* secondo il significato della sezione del Credit Union Act, 1997;
- (xiv) una società soggetta all'imposta sulle società come previsto dalla sezione 739G(2) TCA, solo nel caso in cui il fondo sia un fondo monetario;

- (xv) una società soggetta all'imposta sulle società come previsto dalla sezione 110(2) TCA;
- (xvi) la *National Pensions Reserve Fund Commission*; e
- (xvii) qualsiasi altro soggetto che può essere approvato dagli Amministratori di volta in volta fermo restando che la detenzione di Azioni da parte di questo soggetto non comporti una responsabilità fiscale potenziale concernente la Società riguardo a quell'Azionista in forza della sezione 739 TCA.

in relazione ad ognuna delle quali la dichiarazione prevista nella Sezione 2B del the TCA e le altre informazioni comprovanti che tale status siano in possesso della Società alla data opportuna;

TCA indica l' "Irish Taxes Consolidation Act" (Testo Unico Fiscale), del 1997 e successive modifiche;

Categoria Scoperta di Azioni di Valuta indica una Categoria di azioni ove tipicamente le azioni possono essere sottoscritte e dividendi calcolati e pagati, e gli utili di riscatto pagati in una valuta diversa dalla Valuta Base del relativo Comparto sulla base di una conversione di valuta al prevalente tasso di cambio della relativa Valuta Base per la valuta delle relative azioni di Categoria;

Stati Uniti indica gli Stati Uniti d'America, i loro territori e i loro possedimenti;

Cittadino degli Stati Uniti indica, salvo diversa disposizione degli Amministratori, (i) una persona fisica residente negli Stati Uniti; (ii) una Società, *partnership* o un altro ente diverso da un ente organizzato principalmente per investimenti non operativi, costituito ai sensi delle normative degli Stati Uniti e che ha la sua principale sede d'affari negli Stati Uniti; (iii) un patrimonio o un *trust*, il cui reddito sia soggetto alla imposta sui redditi federale a prescindere dalla fonte; (iv) un fondo pensione per i dipendenti, i funzionari o i datori di lavoro di un ente organizzato e con la sua principale sede d'affari negli Stati Uniti; (v) un ente organizzato principalmente per investimenti non operativi come *pool*, compagnie di investimento o altri enti simili, purché le quote di partecipazione in enti posseduti da cittadini degli Stati Uniti definiti "qualified eligible persons" (secondo il significato del CFTC Regolamento – Part 4) rappresenti in totale il 10% o più dei beneficiari di interesse nell'ente, purché tale ente sia costituito principalmente a scopo di investimento da Cittadini degli Stati Uniti in una comunione di beni il cui gestore è esente da certi requisiti del CFTC Regolamento – Part 4 in virtù del fatto che i suoi partecipanti non sono Cittadini degli Stati Uniti; o (vi) ogni altra "U.S. Person" nel significato che a questo termine può essere dato nel Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, come modificato, o secondo il significato del CFTC Regolamento – Part 4;

Punto di Valutazione indica quel momento, in quel luogo o nei luoghi che gli Amministratori riterranno di determinare, di volta in volta, con riferimento al quale è valutato il *Valore Netto di Inventario* della Società o di ogni altro Comparto o di ogni altra azione, fermo restando che ci saranno almeno due Punti di Valutazione per ciascun mese.

ALLEGATO II

EMISSIONE DELLE AZIONI

2. Termini e modalità di emissione delle azioni

2.1.

2.1.1. Prima della emissione delle azioni di ogni Categoria/e gli Amministratori devono determinare i diritti e i limiti attribuiti ad esse indicando anche il Comparto al quale si riferiscono, la valuta in cui sono denominate e le spese e gli oneri che devono essere sostenuti dalla Categoria di azioni (i quali devono essere divulgati nel Prospetto). Gli Amministratori possono costituire, in conformità alle condizioni richieste dalla Autorità Competente, in relazione Comparto, più di una Categoria di azioni che partecipano al Comparto. Gli Amministratori possono creare più Categorie di azioni che partecipano ad un Comparto e che possono essere denominate nella stessa o in una differente valuta. Quando una Categoria di azioni è denominata in una valuta diversa dalla valuta base del relativo Comparto gli Amministratori devono, nel momento in cui costituiscono questo genere di Categorie, determinare se le azioni saranno strutturate come appartenenti alla Categoria Protetta di Azioni di Valuta o come appartenenti alla Categoria Scoperta di Azioni di Valuta. Fermo restando quanto contenuto in questi articoli, i costi e gli utili/le perdite di ogni transazione di copertura relative ad azioni appartenenti ad una Categoria Protetta di Azioni di Valuta deve spettare unicamente ai titolari di azioni in quella Categoria e non costituirà parte integrante dell'attivo o responsabilità del relativo Comparto. Le transazioni di copertura di valuta relative ad azioni appartenenti a una Categoria Protetta di Azioni di Valuta devono essere valutate in conformità alla Clausola 28.7 e devono essere chiaramente imputabili ad una specifica Categoria Protetta di Azioni di Valuta. Nessuna delle Categorie Protette di Azioni di Valuta deve essere oggetto di leva finanziaria ad esito di queste operazioni di copertura su valute.

2.1.2. I Comparti iniziali in relazione ai quali le azioni saranno emesse sono indicati di seguito. Il nome di ciascun Comparto, inclusi i nomi indicati di seguito possono essere modificati dagli Amministratori e tali modifiche di denominazione non richiedono l'approvazione dei Soci del relativo Comparto e devono essere conformi alle condizioni della Autorità Competente:-

- (1) Global Emerging Markets 80% Protected Portfolio Fund

Le azioni relative ad altri Comparti possono essere emesse e designate di volta in volta previa approvazione dell'Autorità Competente.

2.2. Nel rispetto di quanto più avanti stabilito e di ogni regolamento emesso o condizione imposta dalla Autorità Competente ai sensi del Regolamento, la prima sottoscrizione di azioni della Società deve essere condizionata al ricevimento da parte della Società o dei suoi rappresentanti autorizzati di quanto segue:

2.2.1. un'istanza nel formato che gli Amministratori possono determinare di volta in volta;

2.2.2. le informazioni e le dichiarazioni che gli Amministratori possono richiedere di volta in volta; e

2.2.3. le successive sottoscrizioni possono essere effettuate tramite telefono in conformità alle procedure stabilite nel Prospetto.

2.3. Il pagamento delle azioni deve essere effettuato nella Giornata di Pagamento nella valuta e nel giorno, luogo, modalità, alle persone, per conto della Società, in base a quanto determinato di volta in volta dagli Amministratori.

2.4. La Società può (a scelta degli Amministratori) soddisfare le richieste di assegnazione di azioni procurando il trasferimento al richiedente di azioni interamente liberate, la data effettiva di questo trasferimento sarà il relativo Giorno di Contrattazione. In ogni caso, i riferimenti contenuti nello Statuto all'assegnazione delle azioni, devono, se idonei, essere considerati come riferimenti al procacciamento del trasferimento delle azioni.

- 2.5. L'assegnazione di azioni può avere luogo nonostante non siano state ricevute l'informativa e le dichiarazioni richieste dal precedente sub-paragrafo 2.2. dalla Società o da un suo agente autorizzato, fermo restando che l'applicazione del precedente sub-paragrafo 2.2.1, purché sia stata ricevuta successivamente, e fermo restando che laddove la suddetta informativa o le dichiarazioni non sono state ricevute entro un Mese (o nel differente periodo determinato dagli Amministratori) dal Giorno Lavorativo in cui tali azioni sono allocate, gli Amministratori saranno legittimati ad annullare l'assegnazione e la relativa richiesta di denaro dovrà essere restituita al richiedente a suo rischio (insieme all'ammontare addizionale o dopo aver dedotto quell'ammontare che gli Amministratori riterranno opportuno discrezionalmente, e l'ammontare così dedotto sarà trattenuto dalla Società a suo beneficio) e finché non sarà restituita potrà essere utilizzata dalla Società a suo esclusivo beneficio.
- 2.6. Nel caso in cui l'intero corrispettivo per le azioni non è pagato entro il relativo Giorno di Pagamento o nel caso di mancata autorizzazione per i Comparti, gli Amministratori saranno autorizzati ad annullare ogni assegnazione eseguita e o a restituire le relative somme al richiedente a suo rischio o a trattenerle come pagamento imputabile ad una richiesta di azioni fatta al Termine delle Contrattazioni nel seguente Giorno Lavorativo successivo al ricevimento di questi soldi o della liquidazione dei Comparti. In tali casi la Società può imputare al richiedente qualsiasi debito bancario che risulti o perdite di mercato subite dalla Società.
- 2.7. Le istanze nei limiti del significato del precedente sub-paragrafo 2.2.1 che sono ricevute da o per mezzo della Società alla o prima della scadenza del Termine delle Contrattazioni per un Giorno Lavorativo saranno perfezionate in quel Giorno Lavorativo. Si deve presumere che le predette richieste ricevute dopo il Termine della Contrattazione per un Giorno Lavorativo, salvo che gli Amministratori non acconsentano diversamente purché siano ricevute prima del Punto di Valutazione per il relativo Giorno Lavorativo, siano state ricevute nel successivo Termine delle Contrattazioni. Se richiesto, gli Amministratori possono, nella loro assoluta discrezionalità e salva la precedente approvazione del Depositario, accettare di designare ulteriori Giorni Lavorativi e Punti di Valutazione per l'acquisto di azioni relativo a qualsiasi Comparto che sarà aperto a tutti i Soci.
- 2.8. Gli Amministratori possono, nella loro unica e assoluta discrezione, stabilire che in determinate circostanze, è dannoso per i Soci accettare una richiesta di azioni in denaro o in natura, che rappresentino più del 5% del Valore Netto di un Comparto. In questo caso, gli Amministratori possono posporre la richiesta e, d'accordo con i relativi investitori, richiedere di scaglionare la richiesta inoltrata su di un periodo di tempo concordato e costituire un deposito fuori dalla struttura della Società per investire le somme sottoscritte da tali investitori. Questo deposito deve essere usato per acquisire le azioni durante un periodo di tempo predeterminato. L'investitore sarà responsabile dei costi di transazione e dei costi ragionevolmente imputabili alla acquisizione delle azioni. Ogni commissione preliminare applicabile sarà dedotta dalle somme di sottoscrizione prima che l'investimento delle somme sottoscritte inizi.
- 2.9. Le richieste di sottoscrizione di azioni saranno irrevocabili, salvo che gli Amministratori, o i rappresentanti, non convengano diversamente.

3. **Prezzo di Sottoscrizione**

- 3.1. Durante il Periodo Iniziale di Offerta il Prezzo di Sottoscrizione per azione in un Comparto della relativa Categoria sarà determinato dagli Amministratori. Dopo il Periodo Iniziale di Offerta, il Prezzo di Sottoscrizione sarà il Valore Netto per azione della relativa Categoria.
- 3.2. Quando le azioni sono emesse al Valore Netto per azione, il Prezzo di Sottoscrizione per azione della relativa Categoria sarà determinato come segue:
- 3.2.1. calcolando quella percentuale del Valore Netto del relativo Comparto attribuibile alla relativa Categoria di azioni al Punto di Valutazione del relativo Giorno Lavorativo e deducendo da questo ammontare quella somma (eventuale) che gli Amministratori possono considerare rappresenti la giusta provvigione per le Imposte ed Oneri sostenuti presumendo che tutti gli Investimenti detenuti dalla Società al Punto di Valutazione sono venduti al Punto di Valutazione a prezzi pari al loro rispettivo valore al Punto di Valutazione;

- 3.2.2. ove la Categoria di azioni è un Categoria Protetta di Azioni di Valuta, sommando o deducendo dalla (eventuale) somma calcolata in conformità con il precedente 3.2.1 i costi e i guadagni o le perdite di qualsiasi transazione di copertura di valuta effettuata rispetto a questa Categoria;
 - 3.2.3. dividendo la somma calcolata in conformità al precedente paragrafo 3.2.1 per il numero delle azioni della relativa Categoria emesse o che si presume siano emesse nel relativo Comparto al Punto di Valutazione del relativo Giorno Lavorativo; e
 - 3.2.4. arrotondando il risultante ammontare così ottenuto fino ad un massimo di quattro punti decimali dell'unità di misura della valuta nella quale le azioni sono denominate (unità è a questo proposito la più piccola frazione della relativa valuta che ha vigore legale nel paese di emissione di quella valuta).
- 3.3. Ai fini di questa Clausola 3, le azioni che sono state collocate si considerano emesse alla chiusura del Giorno Lavorativo in cui sono collocate e le azioni che sono state riscattate si considerano alla chiusura del Giorno Lavorativo di tale riscatto.
 - 3.4. Nel calcolare il Prezzo di Sottoscrizione, gli Amministratori possono in ogni Giorno Lavorativo in cui le sottoscrizioni nette eccedano una certa percentuale (di solito 1%) del Valore Netto o in tutti gli altri casi che possono essere determinati dagli Amministratori o dalla Società di Gestione di volta in volta correggere il Prezzo di Sottoscrizione sommando un contributo anti diluizione che serva a coprire i costi di transazione e preservare il valore dell'attivo sottostante di un Comparto.

4. Assegnazione delle azioni senza corrispettivo in denaro

Gli Amministratori possono, in conformità alle previsioni della Legge sulle Società, a loro assoluta discrezione, assegnare le azioni a fronte dell'effettuazione da parte del Depositario, per conto della Società, di un Investimento e in relazione a ciò, si applicano, le seguenti previsioni:

- 4.1. la natura degli Investimenti da trasferire al relativo Comparto possano qualificarsi come Investimenti idonei del Comparto in conformità alle finalità di investimento, alla politica e alle restrizioni di tale Comparto;
- 4.2. il numero di azioni da assegnare non potrà superare il numero di azioni che sarebbero state emesse a fronte del pagamento in denaro, in considerazione del fatto che tale importo era uguale al valore determinato alla data del relativo Punto di Valutazione per il relativo Giorno di Contrattazione dell'Investimento [effettuato dal Depositario] per conto della Società, così come previsto nel successivo paragrafo 4.3;
- 4.3. gli Amministratori possono stabilire che la totalità delle Imposte e Oneri o una parte di essi derivanti dall'effettuazione degli Investimenti da parte del Depositario per conto della Società saranno pagati direttamente dalla Società o da soggetto al quale le azioni siano state emesse o in parte dalla Società e in parte da tale soggetto;
- 4.4. il valore degli Investimenti effettuati da parte Depositario nell'interesse della Società sarà determinato dagli Amministratori nei limiti che questi stabiliranno in modo tale che tale valore non ecceda il maggior importo che potrebbe essere ottenuto qualora gli Investimenti fossero valutati in conformità al successivo Allegato III;
- 4.5. in caso di iniziale emissione di azioni di ogni Categoria, il Depositario determinerà il numero d'azioni della Categoria rilevante da assegnare a fronte dell'effettuazione da parte del Depositario di un Investimento nell'interesse della Società; e
- 4.6. discrezionalmente, come previsto dalla presente Clausola, gli Amministratori stabiliranno se le condizioni di ciascun collocamento siano tali da arrecare grave pregiudizio agli attuali Soci sempre che il Depositario non ritenga che le condizioni di tale collocamento siano tali da provocare un grave pregiudizio ai Soci.

5. Commissione preliminare

Gli Amministratori possono richiedere ad ogni soggetto al quale le azioni di una Categoria devono essere allocate di pagare alla Società, ai suoi delegati o ad alcuni di essi, a proprio uso e beneficio, una

commissione preliminare dell'ammontare determinato dagli Amministratori ma non eccedente il 6% del Prezzo di Sottoscrizione per azione della relativa Categoria che devono essere allocate. Gli Amministratori possono in qualsiasi Giorno di Contrattazione differenziare tra i richiedenti l'ammontare che deve essere pagato alla Società o ai suoi delegati, come importo della commissione preliminare che deve essere riscossa per ciascuna categoria di azioni (nei limiti del massimo suddetto).

6. Mancata assegnazione delle azioni in caso di sospensione del calcolo del Valore Netto di Inventario

Gli Amministratori possono, a loro assoluta discrezione, stabilire che nessuna azione sia assegnata o emessa durante il periodo in cui la determinazione del Valore Netto del Comparto sia sospesa in conformità alla successiva Clausola 18 ad eccezione dei casi in cui le relative richieste siano state già previamente ricevute e accettate dalla Società o dai suoi rappresentanti autorizzati. Gli Amministratori comunicheranno agli investitori che intendano fare richiesta per dette azioni, tale sospensione al momento della domanda. Tutte le richieste per l'assegnazione delle azioni che non siano state ritirate verranno esaminate, in conformità alle previsioni di questo Statuto, il primo Giorno di Contrattazione dopo la cessazione del periodo di sospensione.

7. Emissione di frazioni di azioni

Nel caso in cui i pagamenti o gli altri importi ricevuti dalla Società o nel suo interesse relativamente all'emissione o al collocamento delle azioni non costituiscano un multiplo esatto del Prezzo di Sottoscrizione per quelle azioni, una frazione di azione può essere assegnata all'investitore che pertanto sarà registrato come Socio di tale frazione a condizione che l'ammontare di azioni posseduto da ciascun azionista sia un multiplo di non meno della 1/10.000 parte di azione o di diverso rapporto stabilito di volta in volta dagli Amministratori. I diritti, i titoli e vantaggi di un Socio di un'azione in base allo Statuto sono garantiti al Socio di una frazione di azione in proporzione alla frazione d'azione da lui detenuta e, salvo il caso in cui sia altrimenti richiesto o diversamente ivi previsto, l'indicazione del termine azione nello Statuto dovrà intendersi riferito anche alla frazione d'azione. Salvo quanto diversamente stabilito dallo Statuto, il Socio di una frazione di azione non può esercitare alcun diritto di voto riferito a tale azione.

8. Ammontare Minimo Iniziale dell'Investimento

Gli Amministratori devono rifiutare di emettere azioni di qualsiasi Categoria per soddisfare qualsiasi richiesta iniziale fino a quando l'ammontare del valore delle azioni a cui la richiesta si riferisce superi l'Ammontare Minimo Iniziale dell'Investimento o il suo equivalente in altra valuta. Subito dopo i Soci possono effettuare sottoscrizioni aggiuntive di azioni che hanno un valore, al prezzo di sottoscrizione in quel momento corrente, non inferiore all'Ammontare Minimo Iniziale dell'Investimento o al suo equivalente in valuta.

COMPARTI

9. Comparti

9.1. I corrispettivi, diversi dalla commissione preliminare eventualmente dovuti alla Società o ai suoi delegati nel modo in cui ciascuno di essi possa determinare sensi della Clausola 5 di questo Allegato, ricevuti dalla o per conto della Società per il collocamento o l'emissione delle azioni di un Comparto, o nel caso di più di una Categoria di azioni in un Comparto particolare, delle azioni di tutte le Categorie, unitamente agli Investimenti in cui questi corrispettivi sono investiti o reinvestiti, tutti i ricavi, utili, profitti e guadagni da essi derivanti devono essere accantonati e tenuti separati da tutte le altre disponibilità liquide della Società e devono essere imputabili ad un Comparto esistendo un Comparto per ciascuna Categoria (o tutte le categorie, nel caso ci fossero) di azioni al quale si riferiscono le seguenti disposizioni:

9.1.1. per ogni Comparto la Società terrà libri e scritture contabili separate nel quale devono essere registrate tutte le transazioni collegate al relativo Comparto e, in particolare, gli utili da allocazione ed emissione delle azioni di ogni Categoria nel Comparto, gli Investimenti e le passività, i ricavi e le perdite che devono essere imputati o riferiti al Comparto ai sensi delle disposizioni di questa Clausola 9;

9.1.2. ogni elemento dell'Attivo derivato da qualsiasi altro elemento dell'Attivo (sia o meno liquido) compreso in qualunque Comparto deve essere iscritto nei libri e nei registri

della Società rispetto allo stesso Comparto allo stesso modo in cui era iscritto l'elemento dell'Attivo da cui derivano e tutti gli incrementi o le diminuzioni di valore di tale Attività saranno riferiti al relativo Comparto.

- 9.1.3. nessuna azione sarà emessa in modo tale da attribuire al Socio di un Comparto la partecipazione all'Attivo della Società che non sia relativo all'Attivo (se esistente) di quella azione. Se gli utili dell'Attivo del relativo Comparto non sono sufficienti per accantonare l'ammontare pagabile ad un Socio per il pieno ammontare di riscatto per il relativo Comparto, gli utili del relativo Comparto saranno distribuiti nei termini del relativo Comparto, equamente tra ogni Socio del relativo Comparto *pro rata* in relazione all'ammontare pagato in forza delle azioni detenute da ogni Socio. Se il netto delle attività di ciascun Comparto è insufficiente per pagare tutte le somme dovute alle relative azioni per intero nel rispetto delle modalità del relativo Comparto, i relativi Soci di questo Comparto, non avranno ulteriore diritto al pagamento con riferimento a queste azioni o a qualsiasi pretesa nei confronti della Società su ogni altro Comparto o Attivo della Società riguardo a qualsiasi ammanco;
 - 9.1.4. ogni Comparto deve essere gravato dei debiti, spese, costi, obblighi o i ratei passivi della Società in relazione o imputabili allo stesso Comparto; e
 - 9.1.5. nel caso in cui parte dell'Attivo imputabile ad un Comparto è stata utilizzata per il soddisfacimento di una obbligazione non imputabile a quel Comparto, si applicheranno le disposizioni della sezione 256E del Legge del 1990.
- 9.2. Salvo quanto diversamente previsto nella presente, l'Attivo posseduto in ogni Comparto dovrà essere imputato unicamente rispetto alle azioni della Categoria (o delle Categorie se del caso) al quale tale Comparto si riferisce.

10. Cambio nei Comparti

- 10.1. Ai sensi delle disposizioni della Legge sulle Società, del Regolamento e dello Statuto come di seguito stabilito, un Socio titolare di azioni di qualsiasi Categoria in un Comparto (la **prima Categoria**) in qualsiasi Giorno Lavorativo ha il diritto di convertire di volta in volta tutte o parte delle azioni in azioni di un'altra Categoria che gli sono state offerte (la **nuova Categoria**) (essendo questa Categoria sia nello stesso Comparto che in un distinto Comparto) alle seguenti condizioni:
 - 10.1.1. il Socio deve dare avviso alla Società o ad un suo rappresentante autorizzato (di seguito chiamato **Notifica di Conversione**) nella forma che gli Amministratori possono determinare di volta in volta.
 - 10.1.2. La conversione delle azioni specificate nella Notifica di Conversione ai sensi della Clausola 10 deve avvenire in un Giorno Lavorativo per la prima Categoria e per la nuova Categoria con riferimento alla Notifica di Conversione ricevuta entro il relativo Termine delle Contrattazioni di quel Giorno Lavorativo (o prima di quella ora e giorno che gli Amministratori possono determinare sia in generale sia con riferimento ad un particolare Comparto in uno specifico caso) dalla Società o ai suoi agenti autorizzati o in quel diverso Giorno Lavorativo che gli Amministratori su richiesta del Socio possono concordare. La Società o i suoi rappresentanti autorizzati possono, a discrezione, accettare Notifiche di Conversione ricevute dopo il Termine delle Contrattazioni del relativo Giorno Lavorativo fermo restando che le Notifiche di Conversione siano ricevute precedentemente al relativo Punto di Valutazione. La legittimazione del Socio sulle azioni come registrate nel Registro sarà modificata d'accordo con effetto da quel Giorno Lavorativo.
- 10.2. La conversione di azioni della prima Categoria specificate nella Notifica di Conversione sarà effettuata nel seguente modo:
 - 10.2.1. le azioni della prima Categoria devono essere riscattate tramite l'emissione di azioni della nuova Categoria;
 - 10.2.2. le azioni di nuova Categoria devono essere emesse nel rispetto di e in proporzione a (o approssimativamente in proporzione a) la partecipazione azionaria della prima Categoria che deve essere scambiata; e

10.2.3. la percentuale in cui queste azioni della nuova Categoria devono essere emesse rispetto alle azioni della prima Categoria deve essere determinata in conformità con seguente paragrafo 10.3;

Fermo restando che il diritto di un Socio di convertire le sue azioni della prima Categoria in azioni della nuova Categoria attribuito da questa clausola 10 è subordinato al possesso da parte della Società di sufficiente capitale sociale disponibile per permettere che la conversione sia perfezionata come sopra detto.

10.3. Gli Amministratori determineranno il numero di azioni della nuova Categoria da essere emesse in conversione in conformità alla seguente formula:

$$S = \frac{[R \times (RP \times ER)] - F}{SP}$$

dove:

- R** è il numero di azioni della prima Categoria specificato nella Notifica di Conversione che il Socio ha richiesto di convertire;
- S** è il numero di azioni della nuova Categoria che devono essere emesse;
- RP** è il Prezzo di Riscatto per azione della prima Categoria come calcolato al relativo Punto di Valutazione del Giorno Lavorativo in cui la conversione deve essere effettuata;
- ER** nel caso di una conversione di azioni designate nella stessa valuta, il valore ER è pari a 1. In ogni altro caso il valore di ER è il fattore di conversione della valuta determinato dagli Amministratori al Punto di Valutazione del relativo Giorno Lavorativo che rappresenti l'effettivo tasso di conversione applicabile al trasferimento di titoli relativo alla prima Categoria e alla nuova Categoria di azioni dopo aver rettificato questo tasso come può essere necessario per riflettere i costi effettivi per effettuare tale trasferimento;
- SP** è il Prezzo di Sottoscrizione per azione per la nuova Categoria così come calcolato al relativo Punto di Valutazione del Giorno Lavorativo nel quale la conversione deve essere effettuata; e
- F** la commissione eventualmente dovuta per la conversione delle azioni (come fissata nel seguente paragrafo 10.4).

E il numero delle azioni della nuova Categoria, che devono essere costituite o emesse ai sensi della Clausola 10, saranno costituite o emesse, in proporzione alle azioni di prima Categoria, secondo la percentuale (o nella percentuale più vicina possibile) di S a R dove S e R hanno i significati a loro attribuiti sopra.

- 10.4. In ogni conversione di azioni ai sensi di questa Clausola 10, gli Amministratori possono sommare al Prezzo di Sottoscrizione per azione delle azioni di nuova Categoria che devono essere emesse una commissione, per il pagamento alla Società o ai suoi delegati o ad alcuni di essi al di fuori del Comparto relativo alle azioni di quella Categoria, una somma per ogni azione non eccedente il 2% del Prezzo di Riscatto per azione di azioni nella prima Categoria che devono essere emesse calcolato al relativo Punto di Valutazione del Giorno Lavorativo in cui la conversione è effettuata.
- 10.5. Le richieste di conversione delle azioni come l'investimento iniziale in una nuova Categoria saranno soddisfatte solo se il valore delle azioni che devono essere convertite è uguale o supera l'Ammontare Minimo Iniziale dell'Investimento per la nuova Categoria. Gli Amministratori possono rifiutare di dare esecuzione ad una Notifica di Conversione se eseguirla comporterebbe per i Soci della prima Categoria la discesa al di sotto della Partecipazione Azionaria Minima specificata per quella Categoria.
- 10.6. Le azioni in una categoria non possono essere convertite per azioni in un'altra categoria durante il periodo in cui il calcolo del Valore Netto del relativo Comparto o dei relativi Comparti sia sospeso in conseguenza di una dichiarazione degli Amministratori ai sensi della Clausola 18. I richiedenti saranno avvisati di tale sospensione al momento dell'istanza e ogni richiesta di conversione di

azioni non ritirata deve, salve le disposizioni di questo Statuto, essere conclusa nel primo Giorno Lavorativo successivo alla estinzione della sospensione.

11. Soppressione del Comparto

- 11.1. Ciascun Comparto può essere soppresso dagli Amministratori, a loro piena ed esclusiva discrezione, tramite notifica per iscritto al Depositario in ognuno dei seguenti casi:
- 11.1.1. se in qualunque momento il Valore Netto del relativo Comparto sarà inferiore all'ammontare determinato dagli Amministratori con riferimento a quel Comparto;
 - 11.1.2. se qualsiasi Comparto cessi di essere autorizzato o in altro modo approvato ufficialmente;
 - 11.1.3. se venga approvata qualsiasi legge che lo renda illecito o secondo gli Amministratori sia irrealizzabile o sconsigliabile mantenere il relativo Comparto Fondo;
 - 11.1.4. nel caso di un cambiamento di rilievo della posizione fiscale della Società o di un Comparto in Irlanda o qualsiasi altra giurisdizione (ivi inclusa qualsiasi sfavorevole decisione dell'autorità fiscale in Irlanda o altrove che abbia effetto rispetto alla Società o un Comparto) che gli Amministratori ritengano possa avere conseguenze sfavorevoli di rilievo per gli Azionisti o gli investimenti del Comparto;
 - 11.1.5. se vi sia una modifica sostanziale delle aspettative degli affari, nella situazione economica o politica con riguardo ad un Comparto che gli Amministratori considerano avrebbe conseguenze materiali sfavorevoli sugli Investimenti del Comparto; ovvero
 - 11.1.6. ove un Comparto sia legato all'andamento di un Indice nel caso in cui, in ogni momento, il 100% degli elementi patrimoniali da allocarsi tra il Patrimonio di Riserva e gli elementi costitutivi del Valore di Riferimento (entrambi come definiti nella Nota Integrativa) di tale Indice, siano allocati al Patrimonio di Riserva.

Le decisioni degli Amministratori in tutti gli eventi specificati nel presente saranno finali e vincolanti per tutte le parti interessate ma gli Amministratori non avranno responsabilità di qualsiasi insuccesso nella soppressione del relativo Comparto ai sensi di questa Clausola 11 o in altro modo.

- 11.2. Gli Amministratori devono dare notifica della cessazione del Comparto ai Soci del Comparto e stesso e tramite tale notifica devono fissare la data in cui tale soppressione avrà effetto, che sarà fissata in un momento successivo alla consegna della notifica, sulla base di quanto gli Amministratori determineranno a loro assoluta e incondizionata discrezione.
- 11.3. Con effetto alla e dalla data in cui qualsiasi Comparto deve cessare o, nel caso del 11.3.1, la diversa data che gli Amministratori possano determinare:
- 11.3.1. le azioni del relativo Comparto non possono essere emesse o vendute dalla Società;
 - 11.3.2. il *manager/investment manager* deve, su indicazioni degli Amministratori, convertire in denaro tutto l'Attivo in quel momento compreso nel relativo Comparto (tale conversione deve essere eseguita e portata a termine nel modo ed entro la data successiva alla cessazione del relativo che gli Amministratori ritengono conveniente);
 - 11.3.3. il Depositario deve, su istruzione degli Amministratori di volta in volta, distribuire ai titolari delle azioni del relativo Comparto in percentuale alle loro rispettive partecipazioni nel relativo Comparto, tutti gli utili liquidi netti derivanti dalla conversione in denaro del relativo Comparto e disponibili allo scopo di questa distribuzione, fermo restando che il Depositario non dovrà (fatta eccezione per il caso della distribuzione finale) distribuire somme che nel momento in cui sono nella propria disponibilità sono insufficienti per pagare Euro 1 o l'equivalente in una differente valuta rispetto ad ogni azione del relativo Comparto e fermo restando anche che il Depositario sarà autorizzato a trattenere, tra le somme a sua disposizione come parte del relativo Comparto, l'intero stanziamento per tutti i costi, gli oneri, le spese, le rivendicazioni e richieste subite, adempite o sostenute dal Depositario o dagli Amministratori in connessione a o

concernenti la cessazione del relativo Comparto e al di fuori delle somme così trattenute ad essere tenuto indenne e risarcito per ogni costo, onere, spese, rivendicazione richieste; e

- 11.3.4. ogni distribuzione sopra descritta deve essere adempiuta nei modi che gli Amministratori determineranno, a loro assoluta e incondizionata discrezione, ma sarà fatta solo su presentazione di certificati o garanzie relative alle azioni del relativo Comparto se emesse riguardo alle quali gli stessi sono costituiti e al momento della consegna al Depositario di quel modulo di richiesta di pagamento che il Depositario richiederà a sua assoluta discrezione. Tutti i certificati devono, in caso di distribuzione provvisoria essere annotati dal Depositario con una nota dell'effettuazione del pagamento e in caso di distribuzione finale saranno restituiti al Depositario. Ogni utile non riscattato o gli altri liquidi detenuti dal Depositario possono allo scadere di 12 mesi dalla data nel quale gli stessi divengono liquidabili essere [pagati al tribunale] salvo il diritto del Depositario di dedurre da qualsiasi spesa sostenuta per adempiere questo pagamento.
- 11.4. Gli Amministratori devono avere il potere di proporre e realizzare la ricostruzione e/o la fusione della Società o di ogni altro Comparto o dei Comparti nei modi e alle condizioni approvate dagli Amministratori nel rispetto delle seguenti condizioni vale a dire:
 - 11.4.1. che sia stata ottenuta precedente approvazione della Autorità Competente; e
 - 11.4.2. che tra i titolari dei Soci di azioni nel relativo Comparto o nei Comparti sia stato diffuso in dettagli il progetto di ricostruzione o di fusione in un documento approvato dagli Amministratori e una speciale delibera dei titolari di azioni nel relativo Comparto o nei Comparti sia stata approvata ratificando il suddetto progetto.

Il relativo schema di ricostruzione e/o fusione prenderà effetto nel momento in cui saranno soddisfatte tali condizioni o nel momento successivo stabilito dallo schema o determinato dagli Amministratori successivamente al quale le modalità di questo schema saranno vincolanti per tutti i Soci e gli Amministratori avranno il potere di adempiere e adempieranno tutti gli atti e i fatti che possono essere necessari per la realizzazione di ciò.

DIRITTO DI RISCATTO

12. Diritto dei Soci di richiedere il riscatto delle azioni

Poiché la Società è una società di investimento aperta i Soci hanno il diritto di richiedere alla Società il riscatto delle loro azioni conformemente alle disposizioni della successiva Clausola 13.

13. Meccanismo di riscatto

- 13.1. Nel rispetto delle disposizioni della Legge sulle Società, del Regolamento e dello Statuto e nel rispetto di quanto stabilito più avanti la Società deve, al ricevimento da parte della stessa o da parte di uno o più rappresentante/i autorizzati di una richiesta (la quale può, a discrezione degli Amministratori, in ogni caso o con riferimento ad alcune specifiche richieste), essere fatta per iscritto, per fax, per telex o per telefono (in conformità con le procedure stabilite nel Prospetto o nelle altre forme che gli Amministratori possono di volta in volta determinare) da parte di un Socio (il **Richiedente**), riscattare tutte o parte delle azioni possedute dal Richiedente al Prezzo di Riscatto, determinato in conformità alla seguente Clausola 14, o procurare il riscatto ad un prezzo non inferiore al Prezzo di Riscatto relativo al Giorno di Contrattazione. Questa richiesta di riscatto deve essere accompagnata dal certificato/i azionario debitamente girato (se ce ne sono) emessi per le azioni alle quali si riferiscono.

FERMO RESTANDO CHE:

- 13.1.1. il riscatto delle azioni ai sensi di questa Clausola 13 deve essere compiuto in un Giorno di Contrattazione rispettando le richieste (uguali o maggiori dell'Ammontare Minimo di Riscatto salva la discrezione degli Amministratori nell'accettare ammontari minori) ricevute dalla Società o da un suo rappresentante autorizzato entro il Termine delle Contrattazioni per quel Giorno di Contrattazione.

- 13.1.2. Ogni richiesta ricevuta dopo il Termine delle Contrattazioni di un Giorno di Contrattazione deve, a meno che gli Amministratori non concordino diversamente e purché siano ricevute prima del relativo Punto di Valutazione, essere considerata come ricevuta il Giorno di Contrattazione successivo.
 - 13.1.3. Se la determinazione del Valore Netto del relativo Comparto è sospesa in un Giorno Lavorativo a causa della dichiarazione da parte degli Amministratori ai sensi della Clausola 18 a questo proposito, un Richiedente può ritirare la sua richiesta di riscatto delle azioni ai sensi della Clausola 13. Se la richiesta non è ritirata in questo modo la Società sarà libera di riscattare le azioni nel Giorno di Contrattazione seguente successivo alla fine della sospensione.
 - 13.1.4. Salvo quanto sopra detto e a discrezione degli Amministratori, un Richiedente non sarà autorizzato a recedere da una richiesta fatta conformemente a questa Clausola 13.
 - 13.1.5. La Società può trattenere una quota sufficiente dell'ammontare imponibile dal Richiedente rispetto al riscatto per pagare ogni imposta dovuta alla "*Revenue Commissioners in Ireland*" con riferimento al riscatto delle azioni.
 - 13.1.6. Ogni ammontare dovuto al Richiedente in forza del riscatto di azioni deve, a rischio e pericolo del Richiedente, essere pagato nella stessa valuta nella quale le azioni sono denominate o in quella diversa valuta che gli Amministratori determineranno. Ogni ammontare può, a scelta degli Amministratori (ma a rischio e pericolo del Richiedente) essere liquidato da o per conto della Società tramite rimessa elettronica sul conto bancario specificato dal Richiedente non più tardi del relativo Giorno di Pagamento. In tutti gli altri casi tale somma deve essere spedita via posta nella forma di uno strumento negoziabile a rischio del Richiedente da o per conto della Società al Richiedente non più tardi del relativo Giorno di Pagamento. Se l'ammontare che deve essere pagato dalla Società come sopradetto non venga espresso nella valuta in cui le azioni che la Società ha riscattato erano denominate allora il tasso di cambio tra questa valuta e la valuta accordata per il pagamento deve essere quel tasso che gli Amministratori considerano appropriato. L'eventuale costo di conversione deve essere addebitato dal pagamento convertito. Il certificato degli Amministratori, il tasso di conversione applicabile come il costo di conversione deve essere definitivo e vincolante per chiunque.
 - 13.1.7. Salvo che istruzioni scritte dal Richiedente alla Società (o ai suoi agenti autorizzati) stabiliscano diversamente, che la Società (o i suoi agenti autorizzati) può ritenere che debbano essere verificate o in altro modo supportate da ulteriore documentazione, la Società (o i suoi agenti autorizzati) pagherà gli utili di riscatto al Richiedente.
 - 13.1.8. Se richiesto, gli Amministratori possono, nella piena discrezione e salvo la precedente approvazione del Depositario, accordarsi per indicare i Giorni Lavorativi e i Punti di Valutazione addizionali per il riscatto di azioni relative a qualsiasi Comparto che saranno aperti a tutti i Soci.
- 13.2. Il riscatto di azioni nel rispetto delle disposizioni di questa Clausola 13 si presume effettuato immediatamente dopo il Punto di Valutazione del relativo Giorno Lavorativo. Le azioni riscattate in conformità alle disposizioni di questa Clausola 13 si presumono cessate dall'essere in circolo alla chiusura dell'affare nel Giorno Lavorativo in cui sono riscattate.
- 13.3. Nel momento in cui diventa efficace il riscatto di un'azione, il Richiedente cesserà di avere titolo a tutti i di diritti rispetto ad essa (eccettuando sempre il diritto di ricevere un dividendo che è stato dichiarato prima che abbia effetto questo riscatto) e di conseguenza il suo nome deve essere cancellato dal Registro rispetto ad essa e le azioni devono essere considerate come annullate e l'ammontare di capitale sociale relativo a quella Categoria di azioni deve essere di conseguenza ridotto.

14. **Prezzo di riscatto delle azioni**

- 14.1. Il Prezzo di Riscatto per azione di una relativa Categoria sarà un importo determinato dagli Amministratori nel relativo Giorno di Contrattazione individuato dalla precedente Clausola 13.1.1 come segue:

- 14.1.1. determinando la percentuale di Valore Netto del relativo Comparto che è attribuibile alla relativa Categoria di azioni nel Punto di Valutazione del relativo Giorno di Contrattazione e deducendo da questa somma (eventualmente) ciò che gli Amministratori possono ritenere rappresenti la giusta provvigione per i doveri e gli obblighi che sarebbero stati assunti presumendo che tutti gli Investimenti detenuti dalla Società al Punto di Valutazione saranno stati venduti a quel Punto di Valutazione ai prezzi uguali al loro rispettivo valore al Punto di Valutazione;
 - 14.1.2. ove la Categoria di azioni sia una Categoria Protetta di Azioni di Valuta, sommando o deducendo, a seconda dei casi, alla somma calcolata in conformità al sopra indicato 14.1.1 i costi e gli utili o le perdite di qualsiasi transazione di copertura su valute effettuata con riguardo a questa Categoria;
 - 14.1.3. dividendo la somma calcolata in conformità con seguente paragrafo 14.1. per il numero di azioni della relativa categoria o che sono considerate nel relativo Comparto al Punto di Valutazione per il relativo Giorno Lavorativo; e
 - 14.1.4. arrotondando l'ammontare così determinato fino ad un massimo di quattro decimali di punto dell'unità della valuta delle azioni (unità questi fini è la più piccola frazione della relativa valuta che ha corso legale nello Stato di emissione della valuta).
- 14.2. Gli Amministratori possono in ogni Giorno di Contrattazione richiedere ad un Richiedente di pagare alla Società ovvero ai suoi delegati a tutti o a chi questi possono indirizzare, a loro uso e beneficio, una commissione di riscatto di non più del 2% del Prezzo di Riscatto per azione della relativa Categoria che è stata riscattata in quel Giorno di Contrattazione. L'ammontare di qualsiasi commissione suddetta può essere dedotto dall'ammontare che la società deve pagare al Richiedente con riferimento azioni che devono essere riscattare. Gli Amministratori possono, in ogni Giorno Lavorativo differenziare tra i Richiedenti l'ammontare della commissione di riscatto richiesta che deve essere pagata alla Società, o ai suoi rappresentanti, per l'ammontare della commissione di riscatto che deve essere imposta su ogni Categoria di azioni nei (nei limiti del massimo sopradetto).
- 14.3. Tale porzione di Prezzo di Riscatto di tutte le azioni riscattate in un Giorno di Contrattazione (eccetto per un Giorno Lavorativo che è un giorno di registrazione per la distribuzione del dividendo) si presumerà essere una distribuzione al relativo richiedente della porzione di utili netti non distribuiti accreditati al relativo Comparto in quel Giorno di Contrattazione imputabile alle azioni rispetto ai quali il Prezzo di Riscatto deve essere pagato.
- 14.4. Ove qualsiasi tassa è dovuta alla "*Irish tax authorities*" in riferimento al riscatto delle azioni da un Socio che è ritenuto un Soggetto Passivo di Imposta Irlandese o deve agire nell'interesse di questo soggetto, il Prezzo di Riscatto sarà ridotto di un ammontare pari a questa tassa che sarà pagata da o per conto della Società alle autorità.
- 14.5. Nel calcolare il Prezzo di Riscatto, gli Amministratori possono in ogni Giorno Lavorativo quando il valore netto dei riscatti eccede una certa percentuale (di solito l'1%) del Valore Netto o in tutti gli altri casi che possono essere determinati dagli Amministratori o dalla Società di Gestione di volta in volta rettificare il Prezzo di Riscatto tramite la deduzione di un prelievo antidiluitivo che serva a coprire i costi di transazione e per preservare il valore del sottostante attivo di un Comparto.

15. Limiti al riscatto

- 15.1. Nei casi in cui le richieste di riscatto in un Giorno Lavorativo sono maggiori del 10 per cento del Valore Netto delle azioni di un Comparto emesse al Punto di Valutazione del Giorno di Contrattazione, la Società sarà libera di ridurre il numero di azioni che deve essere riscattato rispetto ad ogni richiesta pro rata per l'estensione che può essere necessaria per assicurare che il suddetto limite non sia ecceduto e può riportare a nuovo per il riscatto al successivo Giorno di Contrattazione e il saldo di ciascuna richiesta ai successivi Giorni Lavorativi fino a quando ciascuna richiesta sarà stata soddisfatta per intero, **FERMO RESTANDO CHE** le richieste di riscatto che sono state riportate a nuovo da un precedente Giorno Lavorativo devono (salvi sempre i precedenti limiti) essere soddisfatte con priorità rispetto alle richieste successive.

15.2.

- 15.2.1. Se riguardo ad un Richiedente la somma di riscatto rispetto alle azioni, che detiene di qualsiasi Comparto, che devono essere riscattate in un Giorno Lavorativo, ammonta a più del 5% del Valore Netto del Fondo al Punto di Valutazione di quel Giorno Lavorativo, la Società avrà il potere di dividere in natura tutto o parte dell'Attivo del relativo Comparto a avrà il diritto di comunicare tramite notifica per iscritto al Richiedente (tale notifica deve essere spedita dalla Società al Richiedente entro tre Giorni Lavorativi dal relativo Giorno Lavorativo e in ogni caso prima del relativo Giorno di Pagamento) di destinarli e trasferirgli parte dell'Attivo per intero o intero a parziale o totale soddisfazione del Prezzo di Riscatto (fermo restando che tale distribuzione non pregiudica gli interessi dei rimanenti Soci nel Fondo).
- 15.2.2. Ove una notifica di richiesta è consegnata ai sensi del sub-paragrafo 15.2.1 di questa Clausola ad un Richiedente, il Richiedente può tramite un'ulteriore notifica effettuata alla Società (tale notifica deve essere ricevuta dalla Società entro tre Giorni Lavorativi dal presunto ricevimento dal Richiedente della notifica di richiesta effettuata ai sensi del sub-paragrafo 15.2.1 di questa clausola 15) richiedere alla Società, in luogo del trasferimento della parte dell'Attivo, in questione di disporre:
- (1) l'alienazione della parte dell'Attivo; e
 - (2) il pagamento al Richiedente degli utili netti della alienazione.
- 15.2.3. Quando si verifica un trasferimento di parte dell'Attivo ai sensi del paragrafo precedente 15.2.1, il Depositario deve trasferire al Richiedente la sua partecipazione relativa all'Attivo del relativo Fondo. Ai fini di questo paragrafo **partecipazione relativa** indica quella parte di ciascun tipo di elemento dell'Attivo del relativo Comparto come frazionata nella misura più vicina possibile alla partecipazione del Richiedente, o quella parte di Attivo del relativo Comparto che gli Amministratori decideranno, a seguito di consultazione con il Depositario, sia ragionevole, avendo riguardo della necessità che tale scelta sia giusta sia per il Richiedente che gli altri Soci del relativo Comparto.
- 15.2.4. Dove ci deve essere una alienazione di Attivo ai sensi del sub-paragrafo precedente 15.2.2:
- (1) la Società deve immediatamente notificare questo evento al Depositario e deve provvedere alla alienazione degli elementi dell'Attivo che sarebbero stati trasferiti ai sensi del sub-paragrafo precedente 15.2.1 (diversa dalla parte di Attivo che è liquida nella relativa valuta ai fini del riscatto); e
 - (2) il Depositario deve al ricevimento di questa prova del titolo che può richiedere, pagare al Richiedente gli utili netti della alienazione e ogni relativa somma liquida.
- 15.3. Se qualche richiesta alla Società di riscatto delle azioni di ogni Categoria ridurrà il numero delle azioni della relativa Categoria detenute dal Richiedente al di sotto della Partecipazione Azionaria Minima questa richiesta può essere considerata come una richiesta di riscatto dell'intera partecipazione del Richiedente. Quanto sopradetto non impedirà un riscatto dell'intera partecipazione di azioni di qualsiasi categoria inferiore alla Partecipazione Azionaria Minima né si dovrà applicare questo paragrafo nei casi in cui la partecipazione del Socio è ridotta al di sotto della Partecipazione Azionaria Minima in conseguenza dell'esercizio da parte della Società del diritto di ridurre le richieste di riscatto, in conformità al sub-paragrafo (1) precedente.
- 15.4. Se qualsiasi richiesta di riscatto ricevuta dagli Amministratori comporterebbe, ad avviso degli Amministratori, la violazione di un deposito con una penale o la realizzazione degli Investimenti ad uno sconto inferiore al loro valore calcolato in conformità all'Allegato III, il Prezzo di Riscatto riguardo alle relative azioni può essere scontato di una parte proporzionale di tale riduzione di valore o penale che sarà sofferta dal relativo Comparto nei termini che gli Amministratori ritengano giusti ed equi e che sono approvati dal Depositario. Alternativamente, gli Amministratori possono disporre che la Società può prendere a prestito fondi in conformità all'Articolo 64 ferma comunque qualsiasi limite ai prestiti in forza in relazione alla Società o al relativo Comparto, e i costi di questi prestiti possono essere distribuiti come sopra detto per l'estensione che gli Amministratori considerino giusta ed equa.

- 15.5. La Società non sarà autorizzata a riscattare le azioni se dopo il pagamento di qualsiasi ammontare relativo a questo riscatto, il Valore Netto del capitale sociale emesso sarebbe uguale o inferiore a Euro 300.000 o alla valuta straniera equivalente. Quanto sopra detto non deve essere applicato ad un riscatto autorizzato dagli Amministratori in previsione dello scioglimento della Società in conformità alla Legge sulle Società.
- 15.6. La Società può riscattare forzosamente tutte le azioni in un Comparto se il Valore Netto del relativo Comparto è inferiore alla Dimensione Minima del Comparto.

16. Assenza del diritto di riscatto in caso di sospensione di calcolo Valore Netto

Gli Amministratori possono, a loro piena discrezione, stabilire che le azioni non saranno riscattate e che non saranno pagati gli utili di riscatto durante qualsiasi periodo in cui il calcolo del Valore Netto del relativo Comparto è sospeso ai sensi della successiva Clausola 18. I Soci che richiedono il riscatto delle proprie azioni saranno avvisati di questa sospensione al momento della richiesta. Ogni richiesta che non sia ritirata sarà perfezionata, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto nel primo Giorno di Contrattazione del relativo Comparto al termine della sospensione e sarà perfezionata con priorità alle richieste di riscatto ricevute successivamente.

DETERMINAZIONE DEL VALORE NETTO DELL'ATTIVO

17. Determinazione del Valore Netto dell'Attivo

Il Valore Netto di un Comparto deve essere determinato in conformità all'Allegato III.

18. Sospensione della determinazione del Valore Netto dell'Attivo/posticipazione del Giorno di Contrattazione

- 18.1. Gli Amministratori possono in ogni momento dichiarare una sospensione temporanea della determinazione del Valore Netto di un Comparto e dell'emissione, riscatto e sostituzione delle azioni e pagamento delle procedure di riscatto durante:
- 18.1.1. ogni periodo in cui i Mercati sui quali una rilevante percentuale dell'Investimento del relativo Comparto, di volta in volta, è quotata, in listino o contrattata è chiuso, per un causa diversa dalle vacanze ordinarie, o durante il quale le contrattazioni sono limitate o sospese; o
 - 18.1.2. ogni periodo in cui, ad esito di avvenimenti politici, economici, militari, o monetari o di qualsiasi circostanza fuori dal controllo, la responsabilità e il potere degli Amministratori, la alienazione o la valutazione di una parte sostanziale degli Investimenti del relativo Comparto non è ragionevolmente praticabile senza che ci sia seriamente pericoloso per gli interessi degli azionisti del relativo Comparto o se, a giudizio degli Amministratori, il Valore Netto del Comparto, non può essere correttamente calcolato; o
 - 18.1.3. qualsiasi interruzione dei mezzi di comunicazione normalmente impiegati per determinare il prezzo di una parte rilevante dell'Investimento del relativo Comparto, o quando per qualsiasi altra ragione il prezzo corrente su qualsiasi Mercato di qualcuno degli Investenti del relativo Comparto non può essere sollecitamente e accuratamente accertato; o
 - 18.1.4. ogni periodo durante il quale ogni trasferimento di fondi implicato nella realizzazione o acquisizione degli Investimenti del relativo Comparto non può, secondo gli Amministratori, essere effettuato a prezzi o tassi di conversione normali; o
 - 18.1.5. ogni periodo in cui gli Amministratori non possono rimpatriare i fondi richiesti allo scopo di effettuare i pagamenti dovuti per il riscatto delle azioni nel relativo Comparto; o
 - 18.1.6. ogni periodo in cui gli Amministratori considerano che sia il migliore interesse del relativo Comparto; o
 - 18.1.7. in seguito alla circolazione tra i Soci di un avviso di convocazione di un'assemblea generale in cui una delibera deve essere considerata una delibera che propone di

liquidare la Società o cessare il relativo Comparto.

- 18.2. Tali sospensioni avranno effetto nel momento in cui gli Amministratori le dichiareranno ma non più tardi della chiusura dell'attività del Giorno di Contrattazione successivo alla dichiarazione dopo non ci sarà calcolo del Valore Netto del relativo Comparto e le emissioni, i riscatti o le conversioni di azioni del relativo Comparto non saranno pagati fino a quando gli Amministratori dichiareranno che la sospensione è terminata.
- 18.3. Gli Amministratori possono posporre qualsiasi Giorno Lavorativo di un Comparto al successivo Giorno Lavorativo se secondo gli Amministratori, una parte sostanziale degli Investimenti del relativo Comparto non può essere valutata su basi eque e tale difficoltà si presume che sarà sormontata entro un Giorno Lavorativo.
- 18.4. La determinazione del Valore Netto di un Comparto deve essere sospesa anche quando tale sospensione è richiesta dalla Autorità Competente in conformità con Regolamento.

19. **Notifica della sospensione alla Autorità Competente, alle borse valori e ai Soci**

Ogni sospensione della determinazione del Valore Netto dell'Attivo di un Comparto deve essere notificata alla Autorità Competente immediatamente e in ogni caso entro lo stesso Giorno Lavorativo in cui tale sospensione è accaduta. Se le azioni sono quotate sul listino ufficiale dell'*Irish Stock Exchange* o in qualsiasi altra borsa ogni sospensione deve essere notificata al *Irish Stock Exchange* e le altre borse entro la data specificata sopra. I dettagli di questa sospensione saranno anche notificati a tutti i Soci e pubblicati in un giornale circolante nell'Unione Europea, o in altre pubblicazioni che gli Amministratori possono stabilire se, secondo gli Amministratori, è opportuno oltrepassare i 14 giorni.

RISCATTO O TRASFERIMENTO OBBLIGATORIO DELLE AZIONI

20. **Riscatto o trasferimento obbligatorio delle azioni**

- 20.1. Gli Amministratori avranno il potere (ma non saranno obbligati) di imporre quei vincoli che possono ritenere necessari al fine di assicurare che le azioni di qualsiasi Categoria non siano acquistate o detenute direttamente o godute da un soggetto che è, ad opinione degli Amministratori uno dei seguenti:
 - 20.1.1. qualsiasi soggetto che sembra abbia violato la legge o i regolamenti di qualsiasi Stato o autorità di governo o in forza delle quali non è abilitata a detenere queste azioni; o
 - 20.1.2. qualsiasi cittadino degli Stati Uniti (salvo che sia esentato ai sensi de *U.S. Securities laws*); o
 - 20.1.3. qualsiasi soggetto o soggetti in circostanze che, (sia direttamente che indirettamente influenzando su questo soggetto o soggetti e sia che siano considerati da soli che in accordo con altri soggetti connessi o meno o in altre circostanze che agli Amministratori sembrano rilevanti) a giudizio degli Amministratori potrebbero procurare alla Società di incorrere in una responsabilità fiscale o a subire altri svantaggi pecuniari o materiali legali o amministrativi o di violare qualsiasi legge o regolamento che la Società non avrebbe in altro modo violato, infranto subito; o
 - 20.1.4. ogni individuo di età minore dei 18 anni (o della diversa età che gli Amministratori ritengono opportuna); o
 - 20.1.5. ogni soggetto che sia un Fondo pensione.

I riferimenti in questo Statuto all'**Investitore Autorizzato** indica qualsiasi soggetto diverso da ogni soggetto specificato sopra.

- 20.2. Gli Amministratori avranno il diritto, salvo che qualche Amministratore abbia ragione di ritenere di diversamente, di stabilire senza contraddittorio che nessuna delle azioni sono detenute in modo da autorizzare gli Amministratori a effettuare una notifica ai sensi del successivo paragrafo 20.3. Gli Amministratori possono comunque, al momento di una richiesta di azioni o in ogni altra occasione e di volta in volta, richiedere prova e/o che venga data garanzie con riferimento ai fatti di cui al precedente paragrafo 20.1 nella misura che essi riterranno discrezionalmente sufficiente o che

essi richiederanno con riferimento ai vincoli stabiliti dalle o alla conformità alle disposizioni contro il riciclaggio del denaro sporco applicabili alla Società. Nel caso in cui tale prova e/o le garanzie non siano predisposte entro un periodo ragionevole (non inferiore a 21 giorni successivi alla notifica che li richiede) che può essere specificato dagli Amministratori nella notifica, gli Amministratori possono, in piena discrezione, considerare qualsiasi azione detenuta da questo Socio o comproprietario come se fosse detenuta in modo tale da autorizzarli a effettuare una notifica relativa a quanto stabilito dal seguente paragrafo 20.3.

- 20.3. Se gli Amministratori sono dell'avviso che le azioni sono o possono essere nella diretta titolarità o detenute a beneficio di un soggetto che non è un **Investitore Autorizzato** (le **azioni rilevanti**), gli Amministratori possono effettuare una notifica al soggetto al cui nome le azioni rilevanti sono registrate chiedendogli di trasferire (e/o procurare la disposizione degli interessi nelle) le relative azioni rilevanti a un soggetto che ad avviso degli Amministratori sia un **Investitore Autorizzato**. Se una persona alla quale è recapitata una notifica ai sensi di questo paragrafo non trasferisce entro 21 giorni dopo la effettuazione di questa notifica (o quel intervallo di tempo più esteso che gli Amministratori nella piena discrezione considereranno ragionevole) le azioni rilevanti a un **Investitore Autorizzato**, o non dimostra al soddisfacimento degli Amministratori (il cui giudizio sarà finale e vincolante) che non è soggetto a tali restrizioni, gli Amministratori possono, nella loro piena discrezione al momento della scadenza di questi 21 giorni, sia disporre il trasferimento di tutte le azioni rilevanti ad un **Investitore Autorizzato** in conformità al precedente paragrafo 20.5 sia disporre che le azioni rilevanti siano riscattate dalla Società al relativo Prezzo di Riscatto. Il Socio titolare delle azioni rilevanti sarà obbligato immediatamente a rilasciare il suo certificato (se presente) agli Amministratori e gli Amministratori saranno autorizzati a nominare qualsiasi soggetto per firmare nel suo conto questi documenti come può essere richiesto allo scopo del trasferimento o del riscatto, eventuale, delle relative azioni da parte della Società.
- 20.4. Un soggetto che diviene consapevole che detiene o è titolare di azioni rilevanti deve immediatamente, purché abbia ricevuto una notifica ai sensi del paragrafo precedente 20.3, trasferire tutte le sue azioni rilevanti a un **Investitore Autorizzato** o con l'approvazione degli Amministratori richiedere il riscatto delle azioni.
- 20.5. Un trasferimento di azioni rilevanti ordinato dagli Amministratori ai sensi del precedente paragrafo 20.3, deve essere venduto al miglior prezzo ragionevolmente ottenibile e può essere riferito sia tutte o che a parte delle azioni rilevanti con una quota disponibile per il trasferimento ad altri **Investitori Autorizzati** o per il riscatto da parte della Società. Ogni pagamento ricevuto dalla Società con riferimento alle azioni rilevanti così trasferite sarà pagato alla persona le cui azioni rilevanti sono state trasferite ai sensi del paragrafo 20.5.
- 20.6. Il pagamento di qualsiasi somma dovuta a questi soggetti ai sensi dei precedenti paragrafi 20.3, 20.4 o 20.5 deve essere assoggetta al precedente ottenimento delle autorizzazioni richieste per il controllo valutario e che la Società non violi qualsiasi altra legge o regolamento. La somma dovuta a questo soggetto sarà depositata dalla Società presso una banca per il pagamento a quel soggetto che abbia ottenuto l'autorizzazione, e previa consegna del certificato che rappresenti la relativa partecipazione precedentemente detenuta. Al deposito dell'ammontare sopra detto questo soggetto non avrà ulteriori interessi sulla relativa azione o rivendicazioni nei confronti della Società rispetto ad essa ad eccezione del diritto di ricevere questo ammontare così depositato (senza interessi) all'ottenimento delle suddette autorizzazioni.
- 20.7. Agli Amministratori non deve essere richiesto di fornire alcuna ragione per qualsiasi decisione, dichiarazione o determinazione presa o effettuata in conformità a questa Clausola 20. L'esercizio dei poteri conferiti da questa Clausola 20 non deve essere messa in discussione o pregiudicata in nessun caso sul fondamento che non c'erano prove sufficienti della diretta titolarità del godimento delle azioni da parte di qualsiasi persona o che il vero, diretto, beneficiario o titolare delle azioni era diverso da quanto appariva agli Amministratori alla data rilevante fermo restando che i poteri devono essere esercitati in buona fede.
- 20.8. Fermo restando che altre disposizione di questo Statuto, quando alla Società è richiesto di pagare tasse sul trasferimento da un Socio che è o si presume essere un Soggetto Passivo di Imposta Irlandese della sua partecipazione o di parte di essa ricorrendo un evento imponibile come definito nella sezione 739 (B) del TCA, la Società avrà diritto a riscattare e cancellare una sufficiente parte di queste azioni e accantonare gli utili quanto necessario per pagare l'ammontare di tasse dovuto con riferimento al trasferimento del relativo evento imponibile.

- 20.9. Gli Amministratori possono riscattare forzosamente tutte le azioni di ciascun Comparto se il Valore Netto del relativo Comparto è inferiore alla Dimensione Minima del Comparto.
- 20.10. Gli Amministratori possono, in conformità ai termini del Supplemento del relativo Comparto, riscattare forzosamente tutte le azioni di qualsiasi Comparto in un qualsiasi Giorno di Contrattazione.

INVESTIMENTO DELL'ATTIVO

21. Investimento dell'Attivo della Società

- 21.1. Gli Amministratori devono, nel rispetto dei limiti e dei vincoli imposti dallo Statuto e dal Regolamento, determinare gli obiettivi e le politiche di investimento (incluse le forme autorizzate di Investimenti) e i vincoli applicabili alla Società ad ogni Comparto e l'Attivo deve essere investito nel rispetto degli obiettivi di investimento, le politiche e i limiti determinati dagli Amministratori.
- 21.2. Nel rispetto del Regolamento, gli Amministratori possono decidere di investire fino al 100 per cento del Valore Netto di un Comparto in qualsiasi Investimento Specifico.
- 21.3. Nel rispetto e in conformità con il Regolamento e con la precedente approvazione della Autorità Competente, la Società può integralmente controllare qualsiasi soggetto che gli Amministratori ritengono sia necessario o utile per la Società incorporare o acquisire. Tutti i certificati azionari emessi dalla Società collegati ad un Comparto relativi alla proprietà in qualcuno di questi enti devono essere detenuti dal Depositario o dai suoi rappresentanti.
- 21.4. Gli Amministratori possono decidere di investire in organismi di investimento collettivo con i quali la Società è collegata da un comune *management*, da controllo o da una diretta o indiretta controllante sostanziale salve le restrizioni e i limiti imposti dal Regolamento.
- 21.5. Nel rispetto del Regolamento, gli Amministratori possono decidere di trattenere durante il periodo o i periodi che ritengono opportuni, tutto o parte dell'ammontare liquido di qualsiasi Comparto in qualsiasi valuta o valute, sia in contanti o depositati a, o in certificati di deposito o altri strumenti bancari emessi dal Depositario o da altra banca in qualsiasi parte del mondo o altre istituzioni finanziarie situate in qualsiasi parte del mondo, incluse qualunque delegata dalla Società o controllata o collegata soggetta alle disposizioni del *Central Bank Acts*, 1942-1998 come modificato dalla Banca Centrale e del *Financial Services Regulatory Authority of Ireland Acts*, 2003-2004;
- 21.6. Nel rispetto degli obiettivi, le politiche e i limiti di Investimento stabiliti dagli Amministratori, la Società può acquisire utilizzare contratti derivati di ogni tipo alle condizioni e con i limiti applicabili alla Società stabiliti dall'Autorità Competente di volta in volta e ai fini del Regolamento;
- 21.7. Nel rispetto del Regolamento, un Comparto può essere costituito con l'obiettivo di essere un *index tracking Fund* (in cui lo scopo della strategia di investimento del Comparto è replicare la composizione di un indice azionario o di titoli di debito che è ammesso dalla Autorità Competente).
- 21.8. Un Comparto non può investire più del 10 per cento delle proprie attività nette in altri comparti UCITS né in altri investimenti collettivi. Il significato di UCITS è delineato nel Prospetto informativo.

DEPOSITARIO

22. Nomina del Depositario

Gli Amministratori devono assoggettare alla preventiva approvazione della Autorità Competente la nomina del Depositario che deve essere responsabile per la prudente custodia di tutto l'Attivo, adempiere i propri doveri come stabiliti dal Regolamento ed eseguire gli altri compiti e gli ulteriori doveri che gli Amministratori possono, di volta in volta, (con l'accordo del Depositario) determinare.

23. Nomina dei sub-depositari

Il Depositario può, ai sensi del Contratto di Deposito, nominare sub-depositari, delegati, rappresentanti, o altri delegati per adempiere in tutto o in parte ai propri doveri o esercitare alcune delle sue discrezionalità come depositario. Per evitare dubbi il Depositario non può delegare l'adempimento dei

suoi obblighi e cautele prudenziali e la sua responsabilità non sarà limitata dal fatto che ha affidato a terzi parte o totalità dell'Attivo in sua custodia.

24. **Compenso del Depositario**

In considerazione dei servizi svolti come Depositario, il Depositario avrà diritto ad essere pagato da o per conto della Società nei limiti dei beni della Società:

- 24.1. un compenso dell'ammontare stabilito nel Contratto di Deposito; e
- 24.2. le spese e gli esborsi ragionevolmente sostenuti dal Depositario nell'adempimento delle proprie funzioni e tutti gli altri oneri e i compensi espressamente autorizzati dal Contratto di Deposito;

e il Depositario non dovrà rendere conto ai Soci o ad alcuni di essi di qualsiasi pagamento ricevuto in conformità con le precedenti disposizioni.

25. **Revoca o sostituzione del Depositario**

- 25.1. Subordinatamente alla preventiva approvazione della Competente Autorità e in conformità con i termini del Contratto di Deposito, il Depositario può essere rimosso o dimettersi e un nuovo Depositario può essere nominato con le modalità specificate dal successivo paragrafo 25.2.
- 25.2. Nel caso in cui il Depositario voglia dimettersi o debba essere rimosso in conformità con precedente paragrafo 25.1, la Società deve con la preventiva approvazione dell'Autorità Competente nominare un ente regolarmente autorizzato che sia autorizzato dalla Autorità Competente ad essere il Depositario in luogo del Depositario che si è dimesso o che è stato revocato alla o prima del giorno in cui queste dimissioni o questa revoca avranno effetto. Nel caso in cui il Depositario abbia notificato alla Società la sua intenzione di dimettersi o nel caso sia stato revocato e nessun successivo Depositario sia stato nominato entro il periodo che può essere concordato tra la Società ed il Depositario, il Depositario avrà diritto di richiedere alla Società di riscattare tutte le azioni della Società successivamente emesse o di convocare un'assemblea generale straordinaria per una delibera di messa in liquidazione della Società. Successivamente a questo riscatto o all'approvazione di tale risoluzione, la Società deve essere liquidata in conformità alla Companies Act e a questo Statuto. Il Depositario rimarrà in carica fino a quando l'autorizzazione della Società sia stata revocata dalla Autorità Competente.

PAGAMENTI COMPENSATIVI

26. **Pagamenti Compensativi**

- 26.1. In ogni allocazione o emissione di azioni di ogni Categoria dopo il Periodo Iniziale di Offerta, se gli Amministratori stanno gestendo un Conto Compensativo in relazione al relativo Comparto (ma non per altri), il Prezzo di Sottoscrizione riguardo ad ognuna di tali azioni sottoscritte includerà un Pagamento Compensativo che sarà restituito in tutto o in parte come di seguito stabilito.
- 26.2. Nel caso in cui sia operativo un Conto Compensativo rispetto ad un Comparto, tutti i Pagamenti Compensativi ricevuti in conformità al precedente paragrafo 26.1, o che si presume siano stati ricevuti devono essere accreditati sul Conto Compensativo rispetto al relativo Comparto. Tutte le somme pagate in forza di un Pagamento Compensativo devono essere restituite in tutto o in parte a chi le ha pagate solo nei casi specificati nel paragrafo seguente 26.3 e non in altro modo.
- 26.3. Il Socio titolare di un'azione, su cui è stato pagato un Pagamento Compensativo o si ritiene pagato alla sua emissione, avrà diritto al pagamento da parte del relativo Conto Compensativo di una somma di capitale nell'ammontare di seguito stabilito, alla data di pagamento del primo dividendo riguardo allo stesso periodo di esercizio successivo alla data di emissione di questa azione ma prima che sia fatto qualsiasi riscatto successivo alla data di emissione di questa azione.
- 26.4. La somma di capitale dovuta ai sensi del precedente paragrafo 26.3 avrà un ammontare pari al Pagamento Compensativo effettuato o che si presume effettuato alla emissione di tale azione o, se gli Amministratori lo ritengono opportuno, una somma calcolata dividendo il totale di tutti i Pagamenti Compensativi a valere sul credito del relativo Conto Compensativo alla data in cui il relativo dividendo si riferisce, per il numero di azioni riguardo alle quali è dovuta tale somma di capitale. **FERMO RESTANDO** che così facendo, queste azioni possono essere divise in due o più

gruppi emessi in differenti periodi di tempo che possono essere scelti dagli Amministratori in ciascun periodo di esercizio e la somma di capitale dovuta per ciascuna azione in ogni gruppo sarà una somma calcolata dividendo il complesso di tutti i Pagamenti Compensativi che si trovano a credito del relativo Conto Compensativo con riferimento alle azioni di ciascuno di tali gruppi per il numero di azioni in questo gruppo. Fermo restando ulteriormente che in nessuna circostanza la somma di capitale dovuta in riferimento di ogni azione deve eccedere l'ammontare del dividendo dichiarato per quella azione.

- 26.5. Tutte le somme di capitale restituite al Socio in conformità alle disposizioni di questa Clausola libereranno la Società da ogni responsabilità di restituire al Socio il Pagamento Compensativo saldato, e ogni Socio accetterà questa somma in piena e totale soddisfazione di qualsiasi Pagamento Compensativo in altro modo dovuto.

CONTRATTAZIONI DELLE AZIONI

27. Contrattazioni delle azioni

- 27.1. Senza pregiudizio per quanto generalmente previsto da questo Statuto, il *manager/investment manager* può comprare in tutti i Giorni di Contrattazione azioni di ogni Categoria ad un prezzo non inferiore del Prezzo di Sottoscrizione (con riferimento alla acquisizione dalla Società) o al Prezzo di Riscatto (con riferimento all'acquisizione dal Socio) delle azioni della Categoria in questione stabilito con riferimento al relativo Giorno di Contrattazione. Ogni ammontare dovuto dal *manager/investment manager* con riferimento all'acquisto delle azioni deve essere pagato non più tardi del relativo Giorno di Pagamento;
- 27.2. il *manager/investment manager* avrà titolo, in nome e nell'interesse di ogni Socio le cui azioni devono essere acquistate dal *manager/investment manager*, di perfezionare un documento di trasferimento delle azioni. Il *manager/investment manager* può essere registrato come Socio con riferimento a queste azioni; e
- 27.3. tutte le azioni di un qualsiasi Comparto acquistate dal *manager/investment manager* ai sensi delle precedenti disposizioni e per il periodo in cui sono in essere possono essere vendute dal *manager/investment manager* nel Giorno di Contrattazione in cui il *manager/investment manager* le acquista o in ogni altro Giorno di Contrattazione successivo Giorno Lavorativo soddisfacendo in tutto o in parte le richieste di azioni della Categoria in questione. Tale alienazione deve essere effettuata ad un prezzo non eccedente la somma del Prezzo di Sottoscrizione delle azioni della relativa Categoria nel Giorno di Contrattazione per il quale tale richiesta è inoltrata e della eventuale commissione preliminare a cui il *manager/investment manager* avrebbe diritto ai sensi dello Statuto e il *manager/investment manager* sarà autorizzato a trattenere a suo uso e beneficio tutte le somme ricevute su tali alienazioni; e
- 27.4. nel rispetto delle disposizioni dello Statuto, il *manager/investment manager* avrà il diritto in ogni Giorno di Contrattazione, purché la Società riceva notifica alla o prima del Termine delle Contrattazioni per quel Giorno Lavorativo, di cedere il certificato alla Società per l'annullamento di alcune o tutte le azioni rappresentate dallo stesso. Con riferimento a questo annullamento di azioni, il *manager/investment manager* sarà autorizzato a ricevere entro i limiti del relativo Comparto un ammontare pari al Prezzo di Riscatto che dovrebbe essere pagato relativamente a quelle azioni che siano riscattate in quel Giorno Lavorativo ai sensi delle disposizioni di questo Statuto. Ogni somma dovuta al *manager/investment manager* in relazione a queste richieste di annullamento deve essere liquidabile non più tardi del relativo Giorno di Liquidazione. Il diritto del *manager/investment manager* di richiedere l'annullamento di alcune di queste azioni deve essere sospeso durante ogni periodo in cui il diritto dei titolari delle azioni di richiedere il riscatto delle stesse azioni è sospeso ai sensi dello Statuto.

ALLEGATO III

28. Determinazione del Valore Netto dell'Attivo

- 28.1. Il Valore Netto di ciascun Comparto (cioè il valore delle attività del Comparto avendo dedotto i debiti (escluse le partecipazioni azionarie dei Soci) di quel Comparto) deve essere espresso nella valuta nella quale il Comparto o le azioni sono denominate o nella diversa valuta che gli Amministratori possono scegliere, di volta in volta, e deve essere determinato, in conformità alle regole di valutazione stabilite qui di seguito.
- 28.2. Al fine di tale valutazione, l'Attivo della Società sarà definito comprendendo ma non sarà limitato a:
- 28.2.1. tutto il denaro circolante, in deposito, o disponibile a richiesta incluso ogni interesse maturato su questo al relativo Punto di Valutazione e tutti i crediti esigibili, (iii) tutte le cambiali, certificati di deposito, cambiali a vista e pagherò, (iii) tutte le obbligazioni, le azioni, le partecipazioni societarie, i titoli, le partecipazioni obbligazionarie, accordi a termine, i diritti di sottoscrizione, *warrants*, pagherò, i contratti *futures*, le opzioni, i contratti su merci, titoli di cartolarizzazione, contratti *swap*, contratti sui differenziali, titoli a tasso fisso, variabile e flottante, titoli riguardo ai quali il rendimento o l'importo di riscatto è calcolato con riferimento a qualsiasi indice, prezzo o tasso, strumenti monetari e finanziari di ogni genere, (iv) tutti i dividendi sia in denaro che in azioni e le distribuzioni di denaro che devono essere ricevuti dalla Società e non ancora ricevuti dalla stessa ma dichiarati ai Soci da registrare nel giorno o prima del relativo Punto di Valutazione in cui viene determinato il Valore Netto, (v) tutti gli interessi maturati il o prima del Punto di Valutazione su qualsiasi titolo fruttifero detenuto dalla Società eccetto per quelli in cui gli stessi sono inclusi in o riflessi nel valore in linea capitale di tale titolo, (vi) tutti gli altri Investimenti della Società, (vii) le spese preliminari sostenute per costituire la Società che sono imputabili alla stessa e che possono includere il costo di emissione, distribuzione, commercializzazione e pubblicizzazione delle azioni nella misura in cui le stesse non siano state cancellate e (viii) tutto l'Attivo della Società di ogni genere e natura inclusi i risconti attivi come valutati e definiti di volta in volta dagli Amministratori.
- 28.3. Gli Amministratori avranno il diritto di determinare in relazione a costi preliminari, oneri, commissioni e spese che gli stessi siano ammortizzati per il periodo che ritengono opportuno.
- 28.4. L'Attivo e il passivo di un Comparto saranno valutati come segue:
- 28.4.1. gli elemtni dell'Attivo quotati o negoziati in un Mercato (diverso da quelli a cui ci si riferisce al 28.4.5 e al 28.4.7 seguenti) per i quali le quotazioni sono prontamente disponibili devono essere valutati al prezzo di mercato ufficiale di chiusura sul principale Mercato per questo Investimento al Punto di Valutazione del relativo Giorno di Contrattazione fermo restando che il valore di ogni Investimento quotato su un Mercato ma acquistato o negoziato a premio o a sconto fuori dal Mercato relativo può con l'approvazione del Depositario essere valutato tenendo in considerazione il livello di sovrapprezzo o di sconto nel giorno di valutazione dell'Investimento. Tali sovrapprezzi o sconti di cui sopra devono essere forniti da un *broker* o da un operatore di borsa indipendente o se tali sconti o sovrapprezzi non sono disponibili dall'*investment manager*. Comunque, gli Amministratori o i loro delegati possono rettificare il valore dell'Investimento negoziato su di un mercato ristretto se gli Amministratori o i loro delegati considerano che tale rettifica sia richiesta per il riflettere il giusto valore delle stesse nel contesto della valuta, commerciabilità, costi di transazione, e/o delle altre considerazioni ritenute rilevanti.
- Se per specifici elementi dell'Attivo i prezzi ufficiali di chiusura di mercato non riflettono, secondo gli Amministratori o i loro delegati, il loro giusto valore o non sono disponibili, il valore sarà calcolato con prudenza e in buona fede dagli Amministratori o dai loro delegati (che siano riconosciuti dal Depositario come soggetti competenti al riguardo), d'accordo con l'*investment manager* con la prospettiva di stabilire il probabile valore di realizzo per tali elemtni dell'Attivo al Punto di Valutazione per il relativo Giorno di Contrattazione.
- 28.4.2. Se gli elementi dell'Attivo sono quotati o scambiati su più Mercati, sarà utilizzato il

prezzo ufficiale di chiusura nel mercato che, ad avviso degli Amministratori o dei loro delegati, costituisce il principale Mercato per questi elementi.

- 28.4.3. Nel caso in cui un Investimento al Punto di Valutazione del relativo Giorno Lavorativo non è quotato o trattato su nessun Mercato, questi titoli devono essere valutati al loro probabile valore di realizzo determinato dagli Amministratori o dai loro delegati (riconosciuti dal Depositario come soggetto competente a tale proposito) con prudenza e buona fede d'accordo con l'*investment manager*. Questo probabile valore di realizzo sarà determinato:
- (i) usando il prezzo originale di acquisto;
 - (ii) ove ci fossero state seguenti negoziazioni, con volumi rilevanti, utilizzando l'ultimo prezzo di contrattazione purché gli Amministratori o i loro delegati d'accordo l'*investment manager* considerino che questi commerci siano *at arm's length*;
 - (iii) ove gli Amministratori o i loro delegati d'accordo con l'*investment manager* ritengano che l'Investimento abbia subito una diminuzione di valore, utilizzando l'originale prezzo di riscatto che deve essere scontato per riflettere tale diminuzione;
 - (iv) se gli Amministratori o i loro delegati d'accordo con l'*investment manager* ritengono che una quotazione media di un broker sia attendibile, utilizzando tale quotazione media o, se non disponibile, una *bid quotation*.

Alternativamente, gli Amministratori o i loro delegati d'accordo con l'*investment manager*, possono usare questa stima al valore del probabile realizzo con prudenza e buona fede e come consigliata da esperti nominati dagli Amministratori o dai loro delegati o dall'*investment manager* e approvata dal parte del Depositario. In ragione della propria natura di titoli non quotati e della difficoltà di ottenere una valutazione da parte di altre fonti, tale esperto può essere legato all'*investment manager*.

- 28.4.4. I contanti e le altre attività liquide saranno valutate al loro valore nominale sommati gli interessi accreditati, dove applicabili, fatta eccezione per ogni situazione in cui gli Amministratori sono della opinione che gli stessi saranno con scarsa probabilità pagati o ricevuti integralmente, in questo caso il valore degli stessi sarà determinato solo dopo che gli Amministratori avranno applicato la riduzione che ritengono in questo caso opportuna per riflettere il corretto valore al relativo Punto di Valutazione.
- 28.4.5. Le quote di azioni in fondi comuni di investimento aperti saranno valutate all'ultimo Valore Netto disponibile al Punto di Valutazione nel relativo Giorno Lavorativo; le quote o le azioni in fondi comuni di investimento chiusi verranno valutati, se quotati su un Mercato, al prezzo ufficiale di chiusura sul precipuo Mercato per questo Investimento al Punto di Valutazione del relativo Giorno Lavorativo o, se non disponibile, al probabile valore di realizzo, stimato con buona fede e prudenza e come da un professionista competente nominato dagli Amministratori o dai loro delegati o dall'*investment manager* e approvato a questo fine dal the Depositario.
- 28.4.6. Ogni valore espresso diversamente dalla Valuta Base del relativo Comparto (sia un investimento liquido) e tutti i prestiti espressi non nella Valuta Base deve essere convertito nella Valuta Base al tasso (ufficiale o meno) che gli Amministratori o i loro delegati ritengono appropriato alle circostanze.
- 28.4.7. I derivati quotati saranno valutati al prezzo di liquidazione per tale strumento sul Mercato al Punto di Valutazione del relativo Giorno Lavorativo; se questo prezzo non è disponibile tale valore sarà il valore probabile di realizzo stimato con prudenza e in buona fede dagli Amministratori o dai loro delegati approvati a questo fine dal Depositario. Gli strumenti derivati non quotati saranno valutati all'ultima valutazione per tali strumenti al Punto di Valutazione del relativo Giorno Lavorativo come fissato dalla controparte quotidianamente e verificato settimanalmente da un soggetto competente (che sia indipendente dalla controparte), approvato a questo fine dal Depositario. I contratti di scambio a termine stranieri devono essere valutati al Punto di Valutazione

del relativo Giorno Lavorativo con riferimento alle quotazioni dei maggiori operatori di borsa, cioè, il prezzo al quale un nuovo contratto a termine della stessa dimensione e scadenza potrebbe essere perfezionato, o, se non disponibile, dovranno essere valutati al prezzo di borsa al Punto di Valutazione del relativo Giorno Lavorativo come fissato dalla controparte quotidianamente e verificato settimanalmente da un soggetto competente (che sia indipendente dalla controparte), approvato a questo proposito dal Depositario.

28.4.8. Fermo restando quanto previsto dai paragrafi da 28.4.1 a 28.4.7 che precedono:

- (i) gli Amministratori o i loro delegati possono, discrezionalmente, in relazione a qualsiasi Comparto che sia un Comparto di investimento in titoli del mercato monetario, valutare qualsiasi Investimento con una scadenza residua nota di quindici mesi o meno utilizzando il metodo di valutazione del costo ammortizzato secondo il quale l'Investimento è valutato al costo di acquisizione rettificato dell'ammortamento dei frutti, i premi, gli sconti dell'Investimento. Gli Amministratori o i loro delegati devono revisionare o provvedere ad una revisione per porre rimedio dei di scostamenti tra il metodo ammortizzato di valutazione e il valore di mercato dell'Investimento, in conformità con i requisiti della Autorità Competente.
- (ii) Gli Amministratori o i loro delegati possono valutare strumenti su tassi variabili utilizzando il metodo del costo ammortizzato se tali strumenti su tassi variabili:
 - (1) hanno un adeguamento annuale o di più breve data; e
 - (2) gli Amministratori o i loro delegati determinano che hanno un valore di mercato che si avvicina al costo di valutazione ammortizzato; e
 - (3) hanno una valuta residuale di due anni o meno, in caso di strumenti *investment grade*, fino a cinque anni fermo restando che le procedure di valutazione adottate per gli strumenti che hanno una durata residuale tra due e cinque anni sono adottate in modo da assicurare che la valutazione prodotta non vari significativamente dal reale valore di mercato.
- (iii) Gli Amministratori o i loro delegati possono valutare, discrezionalmente, in relazione ad un Comparto diverso da un Comparto di investimento in titoli del mercato monetario ma che investe in titoli del mercato monetario, obbligazioni di valuta, *interest rate swaps*, titoli commerciali, titoli a tasso fluttuante o strumenti simili sulla base del costo ammortizzato fermo restando che ciascuno di questi titoli per cui viene utilizzato il metodo del costo ammortizzato di valutazione deve avere una durata residuale non eccedente i 6 mesi.

28.4.9. Nel caso in cui sia impossibile o sbagliato procedere ad una valutazione di uno specifico investimento in conformità alle regole di valutazione fissate nei precedenti paragrafi da 28.4.1 a 28.4.8, o se questa valutazione non fosse rappresentativa del corretto valore di mercato dei titoli, il valore deve essere stimato dagli Amministratori o da i loro delegati con prudenza e buona fede, o da un soggetto competente, approvato a questo scopo dal Depositario, utilizzando un metodo diverso approvato dal Depositario.

28.4.10. Se in ogni caso un particolare valore non è accertabile secondo quanto previsto prima o se gli Amministratori ritengono che qualche altro metodo di valutazione rifletta meglio il valore corretto del relativo Investimento, allora in questo caso il metodo di valutazione del relativo Investimento sarà quello che gli Amministratori determineranno nella loro assoluta discrezione, tale metodo deve essere approvato dal Depositario.

28.4.11. Fermo restando quanto stabilito precedentemente, gli Amministratori possono con l'approvazione del Depositario rettificare il valore di qualcuno di questi titoli, avendo riguardo alla valuta, al tasso di sconto applicabile, al tasso di dividendo atteso, la scadenza, la commerciabilità, la liquidità, e/o tutte le altre considerazioni che possono ritenere rilevanti e ritengano che tali rettifiche siano richieste per riflettere il corretto

valore al relativo Punto di Valutazione.

- 28.5. Fermo restando quanto stabilito precedentemente, quando ad un Punto di Valutazione qualsiasi Attivo convertito in denaro della Società è stato realizzato o è stata perfezionata la realizzazione sarà incluso nell'Attivo della Società in luogo di tale Attivo l'ammontare netto ricevibile dalla Società rispetto a ciò, fermo restando che se tale ammontare non sarà esattamente noto, il suo valore sarà quello ritenuto ricevibile dagli Amministratori. Se l'ammontare netto ricevibile non è liquidabile fino a qualche successivo Punto di Valutazione gli Amministratori devono compiere le riduzioni che ritengono appropriate per riflettere il valore corrente di questo al relativo.
- 28.6. Ai fini di questo Allegato:
- 28.6.1. il denaro dovuto alla Società quale corrispettivo per il collocamento delle azioni si deve presumere come un Attivo della Società dal momento in cui tali azioni si presumono emesse in conformità alla Clausola 3.3 dell' Allegato II;
 - 28.6.2. il denaro dovuto dalla Società per l'annullamento di collocamenti o per il trasferimento obbligatorio delle azioni o per il riacquisto delle azioni si deve ritenere come una passività della Società dal momento in cui queste azioni si presumono cessate dall'emissione in conformità alla Clausola 3.3 o alla Clausola 13.3 del Allegato II;
 - 28.6.3. il denaro che deve essere trasferito come corrispettivo per la conversione di azioni a seguito di una notifica di conversione di deve presumere come una passività della prima Categoria e un Attivo della nuova Categoria immediatamente dopo il Punto di Valutazione per il Giorno Lavorativo in cui la Notifica di Conversione è ricevuta o si presume ricevuta in conformità con la Clausola 10 dell'Allegato II.
- 28.7. Ove il valore attuale di un Investimento è quotato ex dividendo (incluso il dividendo azionario) o incorpora interesse o altri diritti in capo al Comparto tale dividendo, interesse, o la totalità di tali diritti non è stato ricevuto e non è considerata ai sensi di altre disposizioni di questo Allegato III, l'ammontare di questo dividendo, interesse, bene o denaro devono essere considerate come un Attivo del relativo Comparto.
- 28.8. Al fine di accertare o ottenere prezzi, quotazioni, interessi o altri valori che si riferiscono a questo Allegato III per la determinazione del valore dell'Attivo, gli Amministratori avranno il diritto di utilizzare i servizi di ogni informazione riconosciuta o servizio di *pricing*.
- 28.9. Tutte le valutazioni fatte ai sensi di ciò saranno vincolanti per tutti i soggetti.
- 28.10. Le passività della Società e quando il contesto lo richieda o lo consenta di ogni Comparto, si ritengono senza limiti con l'inclusione di:
- 28.10.1. i costi di contrattazione dell'Attivo della Società;
 - 28.10.2. interessi riferiti all'esecuzione, o alla variazione di termini, di prestiti;
 - 28.10.3. tutte le spese amministrative dovute o maturate;
 - 28.10.4. tutti i costi dovuti per le assemblee dei Soci;
 - 28.10.5. i costi dovuti per la istituzione e la tenuta del Registro;
 - 28.10.6. le spese e gli onorari dei Sindaci;
 - 28.10.7. i costi sostenuti per la distribuzione degli utili ai Soci;
 - 28.10.8. costi sostenuti con riferimento alla preparazione e pubblicazione dei prezzi delle azioni, dei prospetti, dei rendiconti annuali e semestrali e dei documenti finanziari;
 - 28.10.9. oneri e spese legali e professionali sostenute in relazione con l'attività della Società;

- 28.10.10. i costi e le spese dovute con riferimento alla costituzione della Società alla offerta iniziale di azioni della Società che potranno essere ammortizzate durante il periodo che gli Amministratori possono determinare;
 - 28.10.11. tasse e imposte dovute dalla Società con riferimento all'Attivo della Società incluse le contrattazioni delle azioni o degli Attivo;
 - 28.10.12. costi e spese sostenuti per modifica lo Statuto e riguardanti ogni contratto perfezionato dalla Società di volta in volta;
 - 28.10.13. se non si è concordato diversamente oneri, spese ed esborsi del Depositario e di ogni sub-depositario, dei manager/investment manager, l'amministratore, e ogni altro soggetto nominato dalla Società inclusi, ove opportuno, tutti i premi di rendimento dovuti;
 - 28.10.14. gli oneri di segreteria e i costi sostenuti dalla Società per adempiere agli obblighi di legge;
 - 28.10.15. gli onorari e le spese degli Amministratori;
 - 28.10.16. ogni commissione di qualsiasi autorità regolamentare di una nazione al di fuori dell'Irlanda e, se applicabili, tutte le commissioni dovute alla Autorità Competente;
 - 28.10.17. tutte le spese e i costi, inclusi i costi di esercizio, le spese e le commissioni sostenute da qualsiasi distributore nominato per negoziare e distribuire le azioni;
 - 28.10.18. gli oneri e le spese di un agente pagatore o di un rappresentante nominato in un'alta giurisdizione nel rispetto della legge o degli altri presupposti di quella giurisdizione;
 - 28.10.19. tutti i costi e le spese (incluse le spese di copyright) sostenute in relazione al marketing e alla promozione della Società e alla vendita delle azioni;
 - 28.10.20. ogni somma dovuta come indennizzo a causa delle disposizioni dello Statuto o di qualsiasi accordo con un incaricato della Società;
 - 28.10.21. tutte le somme dovute relativamente alle polizze di assicurazione sottoscritte dalla Società nell'interesse degli Amministratori a copertura della responsabilità di amministratori e dirigenti;
 - 28.10.22. tutti i debiti noti incluso l'ammontare di tutti i dividendi distribuiti non liquidati o per il pagamento di somme e altri pagamenti in sospeso su azioni preventivamente riscattare;
 - 28.10.23. onorari legali e professionali sostenuti in ogni azione intrapresa o a difesa per far valere proteggere, salvaguardare, difendere o riottenere i diritti o gli Assets della Società.
 - 28.10.24. tutte le altre passività della Società di qualsiasi genere e natura inclusa una corretta previsione per le tasse (diverse dalle tasse addebitate come Imposte e Oneri) e le responsabilità accidentali come determinate dagli Amministratori, di volta in volta.
- 28.11. Nel determinare l'ammontare di tali passivi gli Amministratori possono computare le spese amministrative o di altro genere di regolare e ricorrente natura con una stima figurativa di annuale o per gli o per gli altri ulteriori periodi e distribuirla in proporzione uguali durante questo periodo.
- 28.12. Gli Amministratori possono applicare, discrezionalmente al Valore Netto di un Comparto una somma che rappresenti una provvigione per Imposte e Oneri relativi all'acquisto e alla alienazione degli Investimenti del Comparto.

ALLEGATO IV

MERCATI

29. Mercati

I mercati e le borse valori sono individuate di seguito in conformità con i requisiti dell'Autorità Competente che non emette una lista dei mercati e delle borse valori approvati. Con l'eccezione di investimenti autorizzati in titoli non quotati, la Società investirà unicamente in titoli negoziati in borse valori e mercati regolamentati che rispettano i criteri regolamentari prescritti (regolati, che operano regolarmente, e siano ammessi e aperti al pubblico) e che sono elencati nel Prospetto. Le borse valori e/o i mercati che saranno elencati nel Prospetto saranno estratti dal seguente elenco:

29.1. ogni borsa valori che è:

- situata in uno Stato Membro del Unione Economica Europea; o
- situato in Australia, Canada, Hong Kong, Giappone, Nuova Zelanda, Svizzera, Stati Uniti d'America; o

29.2. ogni borsa valori inclusa nelle seguente lista:

Argentina		Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Cordoba, Mendoza, Rosario and La Plata Stock Exchange;
Bahrain	-	Bahrain Stock Exchange;
Bangladesh		Chittangong Stock Exchange and Dhaka Stock Exchange;
Bolivia		Mercada La Paz Stock Exchange and Santa Cruz Stock Exchange;
Botswana	-	Botswana Stock Exchange;
Brasile		Bolsa de Valores de Sao Paulo, Bolsa de Valores de Brasilia, Bolsa de Valores de Bahia-Sergipe - Alagoas, Bolsa de Valores de Extremo Sul, Bolsa de Valores de Parana, Bolsa de Valores de Regional, Bolsa de Valores de Santos, Bolsa de Valores de Pernambuco e Paraiba and Bolsa de Valores de Rio de Janeiro;
Bulgaria	-	Sofia Stock Exchange;
Channel Islands (Guernsey, Jersey & Isle of Man)		Channel Islands Stock Exchange;
Cile		Santiago Stock Exchange and Valparaiso Stock Exchange;
Cina		Shanghai Stock Exchange, Fujian Stock Exchange, Hainan Stock Exchange and Shenzhen Stock Exchange;
Colombia	-	Bolsa de Bogota and Bolsa de Medellin;
Ecuador	-	Quito Stock Exchange and Guayaquil Stock Exchange;
Egitto		Cairo Stock Exchange and Alexandria Stock Exchange;
Ghana	-	Ghana Stock Exchange;
India		Mumbai Stock Exchange, Madras Stock Exchange, Delhi Stock Exchange, Ahmedabab Stock Exchange, Bangalore Stock Exchange, Cochin Stock Exchange, Guwahati Stock Exchange, Magadh Stock Exchange, Pune Stock Exchange, Hyderabad Stock Exchange, Ludhiana Stock Exchange, Uttar Pradesh Stock Exchange, Calcutta Stock Exchange and the National Stock Exchange of India;
Indonesia		Jakarta Stock Exchange and Surabaya Stock Exchange;
Iran	-	Tehran Stock Exchange;
Giordania		Amman Stock Exchange;
Kazakistan	-	Kazakhstan Stock Exchange;
Kenya	-	Nairobi Stock Exchange;
Korea	-	Korean Stock Exchange;
Kuwait	-	Kuwait Stock Exchange;
Libano	-	Beirut Stock Exchange;
Malaysia	-	Kuala Lumpur Stock Exchange;
Mauritius	-	Stock Exchange of Mauritius;
Messico		Bolsa Mexicana de Valores;
Marocco	-	Casablanca Stock Exchange;
Namibia	-	Namibian Stock Exchange;

Nigeria		Lagos Stock Exchange, Kaduna Stock Exchange and Port Harcourt Stock Exchange;
Oman	-	Muscat Securities Market;
Pakistan		Lahore Stock Exchange and Karachi Stock Exchange;
Palestina	-	Palestine Stock Exchange;
Peru	-	Bolsa de Valores de Lima;
Philippines		Philippines Stock Exchange;
Quatar	-	Doha Stock Exchange;
Romania	-	Bucharest Stock Exchange;
Russia		RTS Stock Exchange, MICEX (solely in relation to equity securities that are traded on level 1 or level 2 of the relevant exchange);
Arabia Saudita	-	Riyadh Stock Exchange;
Singapore	-	The Stock Exchange of Singapore;
Sud Africa	-	Johannesburg Stock Exchange;
Swaziland	-	Swaziland Stock Exchange;
Sri Lanka	-	Colombo Stock Exchange;
Taiwan		Taipei Stock Exchange Corporation;
Thailand	-	The Stock Exchange of Thailand;
Turchia	-	Istanbul Stock Exchange;
Ucraina	-	Ukrainian Stock Exchange;
Uruguay	-	Montevideo Stock Exchange;
Venezuela		Caracas Stock Exchange and Maracaibo Stock Exchange;
Zambia	-	Lusaka Stock Exchange;
Zimbabwe	-	Zimbabwe Stock Exchange;

29.3. ognuno dei seguenti:

Il mercato organizzato dalla “*International Securities Market Association*”;

Il (i) mercato condotto da banche o altre istituzioni regolate dalla “Financial Services Authority” (**FSA**) e soggetto alle disposizioni dell’ “Inter-Professional Conduct disposizioni of the FSA’s Market Conduct Sourcebook” e (iii) il mercato dei prodotti non di investimento che e’ sottoposto alle indicazioni contenute nel “Non Investment Products Code” redatto dagli operatori del mercato londinese, compresa la Banca d’Inghilterra e la FSA.;

Il mercato dei titoli di governo degli Stati Uniti organizzato da primari operatori regolato dal “Federal Reserve Bank of New York” e il “US Securities and Exchange Commission”;

Il mercato ristretto negli Stati Uniti organizzato da operatori primari e secondari e regolato dalla “Securities and Exchanges Commission” e dalla “National Association of Securities Dealers” (e dalla istituzioni bancarie regolate dal US Controller of the Currency, dal Federal Reserve System e dal Deposit Insurance Corporation;

KOSDAQ;

NASDAQ;

SESDAQ;

TAISDAQ/Gretai Market;

Il Chicago Board of Trade;

Il Chicago Mercantile Exchange;

Il mercato ristretto in Giappone regolati dal “Securities Dealers Association of Japan”;

Il mercato ristretto dei “Canadian Government Bonds” come regolati dal “Investment Dealers Association of Canada”;

Il mercato francese dei “**Titres de Creance Negotiable**” (il mercato ristretto degli strumenti nrgoziabili di debito);

- 29.4. In relazione ad un contratto finanziario derivato a termine, ogni borsa valori in cui questo contratto può essere acquistato o venduto e che è regolamentato, opera regolarmente, e' riconosciuto ed aperto al pubblico e che è (i) situato in uno Stato Membro dell'Unione Economica Europea, (ii) situato in Australia, Canada, Hong Kong, Giappone, Nuova Zelanda, Svizzera o Stati Uniti, (iii) il "Channel Islands Stock Exchange", o (iv) elencato nel 29.3.
- 29.5. Le borse valori e i mercati regolamentati sopra descritti sono individuati in conformità con i requisiti dell'Autorità che non rilascia un elenco di mercati approvati.

Nome, indirizzo e titolo dei sottoscrittori

Goodbody Subscriber One Limited
International Financial
Services Centre
North Wall Quay
Dublin 1

Limited Liability Company

Goodbody Subscriber Two Limited
International Financial
Services Centre
North Wall Quay
Dublin 1

Limited Liability Company

In data 4 agosto 2005

Testimone delle firme sopra apposte:

Elaine Keane
International Financial Services Centre
North Wall Quay
Dublin 1

Solicitor

